



Università di Pisa
Facoltà di Economia

Corso di Laurea Specialistica in
Consulenza Professionale alle Aziende

Tesi di Laurea

“Le discariche.

Profili gestionali, contabili e contesto normativo.”

Relatore

Prof. FRANCESCO PODDIGHE

Candidato

FABIO IANNONE

Anno accademico 2011/2012

Alla mia famiglia

INDICE

<i>Introduzione</i>	9
---------------------	---

Parte I. La legislazione ambientale in tema di rifiuti e discariche

Capitolo I. Introduzione

1.1 <i>L'ambiente nella Costituzione Italiana</i>	11
1.2 <i>L'evoluzione del diritto ambientale: un breve excursus</i>	13

Capitolo II. La Normativa sul rifiuto

2.1 <i>I tratti caratteristici presenti nelle politiche comunitarie</i>	17
2.2 <i>Il rifiuto nella normativa italiana</i>	18
2.2.1 <i>Le diverse categorie di rifiuto</i>	19
2.2.2 <i>La perdita della qualifica di rifiuto</i>	21
2.2.3 <i>La definizione di sottoprodotto e i casi di inapplicabilità della normativa</i>	22

Capitolo III. Le regole sulle discariche di rifiuti

3.1 <i>Dalla direttiva 1999/31/CE alla normativa italiana</i>	24
3.2 <i>La discarica in Italia prima del d.lgs. 36/2003</i>	27
3.3 <i>Il decreto legislativo 13 Gennaio 2003, n.36</i>	28
3.3.1 <i>Ambito di applicazione</i>	29
3.3.2 <i>Le discariche di rifiuti</i>	29
3.3.3 <i>Il gestore e il trattamento di rifiuti</i>	30
3.4 <i>La classificazione delle discariche e le caratteristiche dei diversi impianti</i>	30
3.4.1 <i>Discariche per rifiuti inerti</i>	31
3.4.2 <i>Discariche per rifiuti non pericolosi</i>	33
3.4.3 <i>Discariche per rifiuti pericolosi</i>	35
3.4.4 <i>I criteri costruttivi dei diversi impianti</i>	36

3.5	<i>Il ruolo degli enti pubblici e gli strumenti di controllo e regolazione nella gestione dei rifiuti</i>	40
3.5.1	<i>Lo Stato</i>	40
3.5.2	<i>La Regione</i>	41
3.5.3	<i>Il piano regionale di gestione dei rifiuti</i>	42
3.5.4	<i>Il ruolo delle Province</i>	43
3.5.5	<i>Il ruolo dei Comuni</i>	44
3.5.6	<i>La tassa sui rifiuti</i>	45
3.5.7	<i>L'Ecotassa</i>	46
3.5.8	<i>Il sistema di tracciabilità dei rifiuti</i>	47
3.6	<i>L'autorizzazione a costruire</i>	49
3.6.1	<i>Il contenuto dell'istanza</i>	49
3.6.2	<i>Il rilascio dell'autorizzazione</i>	51
3.6.3	<i>Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione</i>	52
3.6.4	<i>Il provvedimento di autorizzazione</i>	53
3.6.5	<i>L'autorizzazione unica</i>	53
3.6.6	<i>Alcuni strumenti di certificazione di qualità e la loro incidenza sulle autorizzazioni</i>	55
3.6.7	<i>I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica</i>	61
3.7.1	<i>I rifiuti non ammessi</i>	61
3.7.2	<i>La procedura di ammissione</i>	62
3.8	<i>Gestione operativa e post-operativa di una discarica</i>	65
3.8.1	<i>Il piano di gestione operativa</i>	66
3.8.2	<i>Il piano di ripristino ambientale</i>	66
3.8.3	<i>Il piano di gestione in fase post-operativa</i>	67
3.8.4	<i>Il piano di sorveglianza e controllo</i>	67
3.8.5	<i>Le garanzie finanziarie e il piano economico finanziario</i>	68
3.9	<i>Chiusura di una discarica</i>	69
3.10	<i>Cenni al sistema sanzionatorio</i>	70
	<u>Appendice I: il funzionamento di una discarica: cenni tecnici</u>	71

Parte II: Profili Gestionali e contabili

Capitolo I: Le aziende oggetto di analisi

1.1	<i>Belvedere spa</i>	75
1.1.1	<i>L'impianto di Legoli</i>	76
1.2	<i>Rosignano Energia Ambiente spa</i>	78
1.2.1	<i>L'impianto di Scapigliato</i>	79
1.3	<i>Ecofor Service spa</i>	81
1.3.1	<i>Gli impianti di Gello e Cascina</i>	82

Capitolo II: Le aziende a confronto. La situazione patrimoniale e finanziaria

2.1	<i>Il bilancio di esercizio e i principi di redazione</i>	83
2.2	<i>La situazione patrimoniale e finanziaria</i>	93
2.3	<i>La composizione degli impieghi</i>	98
2.3.1	<i>L'attivo immobilizzato</i>	99
2.3.1.1	<i>Le attività immateriali</i>	102
2.3.1.2	<i>Gli investimenti immobiliari in Belvedere spa</i>	105
2.3.1.3	<i>Le immobilizzazioni materiali: composizione</i>	106
2.3.1.4	<i>Le imm.ni materiali: rappresentazione contabile degli impianti</i>	110
2.3.1.5	<i>Le partecipazioni in altre imprese</i>	113
2.3.2	<i>L'attivo corrente</i>	116
2.3.2.1	<i>Le rimanenze</i>	117
2.3.2.2	<i>I crediti correnti</i>	118
2.3.1.3	<i>Le disponibilità liquide</i>	123
2.4	<i>Le fonti</i>	124
2.4.1	<i>Uno sguardo alla solidità patrimoniale</i>	126
2.4.2	<i>I mezzi propri</i>	129
2.4.3	<i>I fondi del passivo</i>	132
2.4.4	<i>I debiti</i>	136
2.5	<i>Le garanzie prestate</i>	140
2.6	<i>I beni acquisiti in leasing</i>	141

Capitolo III. Le aziende a confronto: la redditività e l'incidenza dei costi

3.1	<i>Il Conto Economico delle tre società</i>	142
3.2	<i>I ricavi</i>	145
3.2.1	<i>I ricavi tipici e quelli derivanti da attività accessorie</i>	146
3.3	<i>I costi</i>	148
3.3.1	<i>La natura dei costi e la loro incidenza</i>	148
3.4	<i>Particolarità: i settori operativi di Belvedere e le convenzioni con il Comune</i>	153
3.5	<i>Particolarità: gli investimenti in discarica di Ecofor</i>	159
3.6	<i>L'area finanziaria</i>	160
3.7	<i>Uno sguardo agli indicatori economici e di redditività</i>	160

**Capitolo IV: Aspetti gestionali rilevanti, evoluzione locale dei servizi
con il subentro dell'ATO Toscana Costa e considerazioni finali**

4.1	<i>Premessa</i>	163
4.2	<i>Il rapporto con il territorio e la vision aziendale</i>	163
4.3	<i>Le risorse umane</i>	166
4.4	<i>Il rischio ambientale</i>	166
4.5	<i>Il problema di una gestione scorretta dei rifiuti e il rischio di infiltrazioni di organizzazioni criminali nel settore</i>	168
4.6	<i>L'evoluzione dei servizi in tema di rifiuti all'interno dell'ATO Toscana Costa</i>	170
	4.6.1 <i>Un quadro della situazione locale</i>	170
	4.6.2 <i>La scelta di un soggetto unico per la gestione del servizio</i>	173
	4.6.3 <i>Le linee guida della procedura</i>	175
	4.6.4 <i>Gli elementi principali per l'assegnazione del servizio</i>	178
	4.6.5 <i>Il ruolo delle tre società oggetto di analisi all'interno dell'ATO Costa</i>	179
4.7	<i>Una sintesi</i>	180
	Conclusioni	186
	<i>Bibliografia e sitografia</i>	188

Introduzione

L'uomo è comparso sulla Terra milioni di anni fa e, fino a quando ha vissuto in piccoli gruppi, ha mantenuto un equilibrio naturale nell'utilizzo delle risorse.

Nulla veniva sprecato e i pochi "rifiuti" prodotti venivano riciclati spesso completamente: gli avanzi alimentari diventavano il cibo degli animali da cortile, i metalli venivano reinventati per nuovi utilizzi e gli stracci e il legname diventavano materia prima per ardere.

Con l'avvento dell'industrializzazione, le condizioni di vita delle popolazioni "occidentali" sono migliorate, permettendo a queste uno stile di vita meno parsimonioso, che ammettesse anche qualche spreco; negli ultimi due secoli, quindi, sulla spinta di una produzione che sfornava sempre nuovi prodotti, si formarono delle zone di periferie adibite a discariche a cielo aperto.

Con la nascita della "società dei consumi", a partire dal secondo dopoguerra, la quantità di rifiuti è aumentata vertiginosamente, in particolare per materiali organici, vetro, carta, e prodotti nuovi, quali materie plastiche e scarti dell'industria chimica e siderurgica: il problema, però non è mai stato affrontato direttamente.

Negli ultimi decenni, vuoi per la mutata coscienza della società civile, vuoi per la situazione di degrado di alcune realtà che era diventata insostenibile (anche a causa di disastri ambientali), si è avvertita l'esigenza di regolare la materia dei rifiuti cercando, da un lato, di diminuirne la produzione, dall'altro, di regolarne lo smaltimento.

In questa piccola opera cercheremo inizialmente di capire quali siano le principali norme in tema di rifiuti e di discariche introdotte negli ultimi quindici anni. Successivamente, ci concentreremo sulle caratteristiche delle imprese che gestiscono gli impianti, prendendo in analisi tre realtà aziendali toscane.

Parte I: La legislazione ambientale in tema di discariche di rifiuti

Capitolo I. Introduzione

1.1 L' Ambiente nella Costituzione Italiana

La nostra Costituzione, nella sua versione antecedente alla riforma introdotta dalla Legge Costituzionale n. 3/2001, non prevedeva esplicitamente a favore dell'Ambiente una specifica tutela.

Di conseguenza, la Giurisprudenza e la Dottrina avevano ricavato un principio di salvaguardia dello stesso indiretta e parziale da un'interpretazione estensiva degli articoli 2, 9 e 32.

All'interno dei Principi Fondamentali, l'art. 2 recita così: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.”

In tale articolo si afferma, tra gli altri, il *principio personalista*: ossia il legislatore costituzionale ha inteso porre all'apice dei valori sottoposti a tutela giuridica l'uomo, sia nell'accezione individuale sia in quella collettiva e sociale.

All'art. 32 (Parte Prima, Titolo II, Diritti e Doveri dei Cittadini), primo comma, troviamo: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.“ Dalla lettura combinata dei suddetti articoli la Giurisprudenza aveva ricavato un *diritto alla salubrità dell'ambiente*, da intendersi come protezione e preservazione delle condizioni indispensabili alla salute dell'uomo e quindi anche dell'ambiente nel quale è inserito.

Il primo importante riconoscimento lo si è avuto con la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n° 5172 del 1979, la quale assimilò la protezione dell'ambiente a quella propria dei *diritti fondamentali e inviolabili della persona umana*.¹

¹ Cass. S.U. n. 5172/1979: << Il diritto alla salute dell'individuo assume (...) un contenuto di socialità e di sicurezza per cui, piuttosto (e oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre>>.

Alla medesima conclusione, nel 1987, era giunta anche la Corte Costituzionale², affermando che la salubrità dell'ambiente assurgeva a valore primario e assoluto in quanto “elemento determinativo della qualità della vita”.

La Dottrina prevalente, di concerto, in merito all'art. 9, il quale sancisce “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.”, aveva interpretato l'espressione *paesaggio* in senso lato, considerando tale termine rappresentativo di tutto l'ambiente e non solo della sua manifestazione esteriore.

Infine, un'ulteriore orientamento a favore della salvaguardia ambientale si era sviluppato riguardo agli art. 41 e 44.

Difatti, sia nel primo (“L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”) che nel secondo (“Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata (..)”), si ravvisa una limitazione allo sviluppo privato e alla attività economica, limitazione necessaria per raggiungere la finalità di mantenere inviolato (nel senso di prevenire danni irreversibili) l'ambiente nel quale le attività umane sono inserite.

Secondo il dettato costituzionale, alla disciplina legislativa è demandato quindi il compito di definire controlli e programmi opportuni affinché l'attività economica non sia contraria a “fini sociali”, tra i quali può ricomprendersi la tutela dell'ambiente naturale.³

Più avanti avremo modo di vedere con quale intensità il legislatore sia dovuto intervenire in materia di rifiuti proprio per permettere da un lato la libera attività di

2 Corte Cost., sentenza n. 641/1987: << L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto. Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme.>>

3 Veronica Dini, *Il Diritto Soggettivo all'ambiente*, in *Giuristi Ambientali*.

trattamento degli stessi e dall'altro la tutela dell'Ambiente come bene della collettività. Le intenzioni del legislatore costituzionale, intervenuto con la L. Cost. 3/2001 che ha riformato il Titolo V della Parte II della Costituzione, erano, tra le altre, quelle di rafforzare la protezione concessa all'Ambiente e di definire l'assetto organizzativo sul quale fare leva per garantire tale protezione.

Il novellato art.117, comma 2 lett. s), indica come una tra le tante materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato la *tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*, mentre riserva alla legislazione concorrente delle Regioni la *tutela della salute, il governo del territorio, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali*, etc. Quest'ultima previsione ha creato numerosi contrasti, i quali si sono conclusi con la rimessione degli stessi alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione da parte delle Regioni.

La suddetta Corte è più volte intervenuta, specificando che l'intento del legislatore era quello di lasciare *allo Stato il potere di fissare gli standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale*, senza però escludere una competenza regionale della protezione ambientale a livelli di amministrazione più vicini al cittadino.⁴ Ad onor del vero, come confermato nella sentenza di cui sopra, la Giurisprudenza era già intervenuta anche precedentemente alla riforma del Titolo V, ribadendo che l'ambiente è un bene costituzionalmente protetto e che la sua salvaguardia spettava sì allo Stato ma anche alle Regioni.⁵

1.2 L'evoluzione del diritto ambientale: un breve excursus

Il nostro Paese ha visto, negli ultimi tre decenni ed in particolar modo negli ultimi quindici anni, una notevole proliferazione normativa sull'Ambiente: ciò è avvenuto a causa di un notevole ritardo rispetto alle realtà esistenti in altri paesi Europei. Prima di passare al dettaglio gli interventi che si sono avuti in Italia, è opportuna una panoramica sull'evoluzione della tutela riservata all'ambiente nei trattati internazionali e nelle politiche comunitarie, in quanto è soprattutto sulla spinta di queste ultime che si sono prodotte le numerose novità degli ultimi anni.

⁴ Corte Cost., sent. n.407 del 26 Luglio 2002.

⁵ Corte Cost., sentenze n. 273 del 1998, n. 382 del 1999, n. 54 e 507 del 2000.

Il capostipite degli accordi internazionali è stato quello formulato a seguito della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente umano svoltasi a Stoccolma nel 1972. In tale conferenza, estremamente importante (in quanto fu il primo passo con il quale si cercava di redigere un corpus normativo sovranazionale), si formularono espressamente alcuni principi, tra i quali la necessità di prevenire le principali cause di inquinamento e i maggiori rischi ecologici.

Seguirono altri appuntamenti mondiali, tra i quali la Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo, la quale si propose di rivalutare i principi espressi a Stoccolma e di considerare lo sviluppo sostenibile come un cardine per chi avesse voluto legiferare in materia ambientale.

Successivamente, un altro passo fondamentale è stato compiuto con il cosiddetto Protocollo di Kyoto del 1997, dove ci si pose come obiettivo principale quello della riduzione delle emissioni di gas inquinanti (del 5% rispetto a quelle rilevate nel 1990) attraverso una serie di impegni da attuarsi nel periodo di riferimento 2008-2012. Per quanto riguarda più specificatamente i rifiuti, merita di essere menzionato il Protocollo del 1999, annesso alla convenzione di Basilea del 1989, il quale aveva come primo obiettivo proprio quello di introdurre un regime di responsabilità e risarcibilità del danno determinato dall'abbandono di rifiuti pericolosi.

Riguardo all'influsso che hanno avuto le politiche comunitarie sul nostro diritto ambientale, una prima differenza fondamentale tra gli accordi internazionali e la normativa Europea è che i primi sono vincolanti solo per i soggetti stipulanti e che, comunque, sono espressione di una volontà precisa tra le parti; la seconda, invece, è vincolante per tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e, se violata, comporta un procedimento da parte della Commissione Europea.

Nel settore ambientale, l'UE ha svolto un' importante funzione di raccordo delle politiche nazionali: in primis, tale processo si è reso necessario al fine di mitigare l'impatto del diverso grado di tutela ambientale previsto nei vari ordinamenti sul funzionamento del mercato unico e, in un secondo momento, si è proceduto su tale linea a causa del sempre più presente interesse dell'opinione pubblica.

Oltre alle direttive, che vedremo di seguito, meritano di essere ricordati anche i *programmi d'azione*, di durata pluriennale, che contengono politiche d'insieme in materia ambientale (adesso è in vigore il VI, 2002-2012).

In merito ai passaggi chiave in materia ambientale, il primo tra questi fu, nel 1987, l'inserimento nel Trattato istitutivo della CE del Titolo XVI specificatamente dedicato alla tutela dell'ambiente e formato dagli art. 130 R, S e T del TCE (ora 191-193 TFUE⁶), il quale prevedeva una normativa ad hoc dedicata all'ambiente: tali disposizioni furono riconfermate dal Trattato sull'Unione Europea del 1992 (Maastricht), ridefinendole come facenti parte di una vera e propria politica comunitaria.

Altro passaggio si è avuto nel 1999 con il Trattato di Amsterdam, il quale ha posto al centro delle politiche comunitarie la salvaguardia ambientale, prima del Trattato di Lisbona (entrato in vigore il 1° Dicembre 2009) che ha rivoluzionato la competenza a legiferare in materia ambientale degli Stati Membri: l'ambiente non costituisce più una competenza residuale dell'Unione, bensì competenza concorrente tra gli Stati Membri e l'Unione⁷.

Per ciò che concerne il nostro Paese, come abbiamo già anticipato, fino agli anni '80 era stato nella pratica assente un corpo normativo organico e tale assenza imponeva alla giurisprudenza di intervenire su gravi emergenze ambientali facendo ricorso estensivamente alle norme dei Codici Civile e Penale⁸. Negli anni '90, invece, si affermò sempre più una cultura ambientalista nell'opinione pubblica: la politica risentì di questi mutamenti e, sulla spinta sia delle politiche comunitarie (vedi sopra) e sia delle intervenute emergenze ambientali, iniziò un' opera di legiferazione sistematica nei molteplici ambiti sguarniti di tutela. Seguirono, quindi, i decreti legislativi n. 130, 132, 133 del 1992 a tutela delle acque; la

6 Il Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), stipulato a Roma nel 1957, e il Trattato di Maastricht del 1992 (TUE), sono entrambi stati modificati profondamente dal Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) del 2009. Il TCE ha assunto la denominazione di TFUE e ha un taglio più operativo del Trattato di Maastricht, regolando le competenze e delimitando il campo d'azione dell'Unione Europea, che resta l'unico soggetto giuridico.

7 Ciò comporta che l'Unione ha uno strumento in più per poter legiferare in materia ambientale, non dovendo più fare affidamento alla clausola di flessibilità ex art. 308 TCE (ora 352 TFUE).

8 Gli unici interventi legislativi antecedenti al 1980, erano stati la L.615/1966 (“legge antimog”) che conteneva misure per il contrasto dell'inquinamento atmosferico e la “legge Merli” sull'inquinamento idrico del 1976. Successivamente, si ebbero: il D.P.R. 915/1982, che conteneva una prima regolamentazione sui rifiuti solidi urbani; la L.979/1982, la quale prevede una normazione in tema di difesa del mare; la “legge Galasso” (L. 431/1985) in materia di tutela paesaggistica; la L.349/1986, che istituì il Ministero dell'Ambiente.

L. 61/1994 istitutiva dell'Anpa; la L. 413/1997 che prevede misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico; il D.Lgs 22/10097 (cosiddetto “Decreto Ronchi”) che ha innovato la disciplina della gestione dei rifiuti, abrogando il D.P.R. 915/1982; etc.

Un importante percorso di riorganizzazione della materia è stato quello che conclusosi con l'emanazione del Codice dell'Ambiente (d.lgs. 3 Aprile 2008, n. 152).

Con la L. 137 del 6 Luglio 2002 era stata assegnata una delega al Governo, affinché adottasse uno o più decreti legislativi per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali: il decreto risultante è stato il n. 42 del 22 Gennaio 2004, detto anche “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. Successivamente, spinto anche dalla necessità di un adeguamento della mutata normativa europea, il Parlamento aveva conferito, con L. 308 del 15 Dicembre 2004 una nuova delega per *il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale*.

I settori rispetto ai quali il Governo era stato chiamato ad esprimersi erano i seguenti: gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati; tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; difesa del suolo e lotta alla desertificazione; gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di flora e fauna protetti; tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale strategica (AIA); tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Due anni più tardi, la legge delega ha trovato attuazione con l'emanazione del Codice dell'Ambiente: tale decreto è composto da 318 articoli e strutturato in 6 parti. La suddivisione in parti rispecchia quelle che erano le richieste del delegante sulle materie da regolamentare.

Difatti, oltre alla prima parte contenente le disposizioni comuni e i principi generali, troviamo nell'ordine: procedure per l'ottenimento della VIA, della VAS e dell'AIA (parte II); difesa del suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche (parte III); gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (parte IV); tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera (parte V); tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente (parte VI).

Al Codice, sono state poi apportate modifiche negli ultimi anni, tra le quali quelle nel 2008 alla parte seconda (in particolare alle disposizioni sulla VAS e sulla VIA) e alla parte quarta sui rifiuti per sanare le infrazioni comunitarie in cui l'Italia era ricorsa e allo scopo di adeguare la normativa nazionale a quella europea⁹.

Ultima modifica rilevante in materia di rifiuti è stata quella contenuta nel D.Lgs. 205 del 3 Dicembre 2010, resasi necessaria per dare attuazione alla dir. 2008/98/CE.

Capitolo II. La normativa sul Rifiuto

2.1 I tratti caratteristici presenti nelle politiche comunitarie

Come già accennato nel paragrafo precedente, nel regolamentare la materia ambientale il Legislatore italiano è stato notevolmente influenzato dalle politiche comunitarie sia sui contenuti, sia sulla tempistica con la quale sono state introdotte novità nel nostro ordinamento.

Prima di passare alla disamina delle disposizioni specifiche in materia di rifiuti, passeremo al dettaglio la linea di pensiero dominante in questi ultimi anni in Europa, la quale ha poi determinato il contenuto delle Direttive e inevitabilmente quello della nostra normativa.

Per ciò che concerne il VI Programma d'azione¹⁰, ora in vigore, questo insiste sulla determinante importanza di una corretta ed uniforme applicazione della normativa comunitaria per il raggiungimento degli obiettivi comuni ed incarica la commissione di denunciare pubblicamente gli Stati inadempienti.

Tra le quattro aree prioritarie d'intervento troviamo la *gestione delle risorse naturali e dei rifiuti*.

L'obiettivo enunciato è quello di ridurre sensibilmente i rifiuti pericolosi prodotti, evitando un aumento delle emissioni delle sostanze nocive connesse a tali rifiuti nell'aria, nell'acqua e nel terreno; ciò dovrebbe essere raggiungibile attraverso iniziative volte a incentivare livelli di produzione e consumo più sostenibili.

Il livello d'intervento successivo a quello del ripensamento del consumo così come oggi

⁹ Modifiche apportate con D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4.

¹⁰ "Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta, istituito con la decisione 1600/2002/CE

inteso, sempre secondo il VI Programma, è quello dell'incentivo al riciclaggio, riducendo così la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, il quale dovrebbe essere svolto in luoghi più vicini a quelli di produzione dello scarto irrecuperabile.

Per quanto riguarda le Direttive Comunitarie in materia di rifiuti, alle quali lo Stato membro deve adeguarsi recependo i principi in esse contenuti al fine di evitare delle sanzioni, le ultime novità si sono avute con la Direttiva 2008/98 del 19 Novembre 2008. Tale direttiva ha sostituito la precedente Dir. 2006/12 del 5 Aprile 2006 e ha inglobato, con il fine di semplificare e coordinare le normative, le disposizioni sui rifiuti pericolosi della dir. 91/689 e le disposizioni previste dalla dir. 79/439 (eliminazione degli olii usati), abrogando sia queste ultime due sia la direttiva del 2006.

La Direttiva in questione parte dall'assunto che la produzione di rifiuti tende ad aumentare sempre più all'interno dell'Unione europea; per questo motivo, si è ritenuto fondamentale precisare i concetti basilari, come le nozioni di recupero e smaltimento, in modo da inquadrare meglio le attività di gestione dei rifiuti.

Obiettivo della Direttiva suddetta è stato il rafforzamento delle misure in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti ambientali della produzione e della gestione dei rifiuti: il recupero dei rifiuti deve infine essere incoraggiato, al fine di preservare le risorse naturali.

La linea guida tracciata dall'Unione Europea è quella che vede come punto ideale di partenza quello della prevenzione della produzione di rifiuti, al quale accompagnare una forte spinta al riutilizzo e riciclaggio dei materiali grazie al contributo di un'efficiente raccolta differenziata.

Gli ultimi due passaggi (anche essi in ordine gerarchico tra di loro) sarebbero i meno auspicabili, ossia valorizzazione energetica dei rifiuti (ad esempio, attraverso i cosiddetti termovalorizzatori) e smaltimento in discarica o incenerimento senza recupero di energia.

2.2 Il Rifiuto nella normativa italiana

La normativa organica in materia di gestione dei rifiuti è contenuta nella parte IV del

Codice dell'Ambiente¹¹.

Con l'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente, il Legislatore ha disposto l'integrale abrogazione del D.Lgs. 22/1997, cosiddetto "Decreto Ronchi", che conteneva in via principale la normativa ad oggetto.

Ciò che rese necessario un intervento, fu l'esigenza di razionalizzare la normativa che verteva sulla gestione dei rifiuti, adeguandola alle mutate competenze così come definite dal nuovo Titolo V della Costituzione e dal nuovo sistema di competenze amministrative previsto alla luce della legge 15 Marzo 1997 n. 59 e del D.Lgs. 112 / 1998.

All'art. 183 del suddetto Codice, il rifiuto viene definito come "*qualsiasi sostanza ad oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi*"¹². Questa nuova definizione di rifiuto, introdotta dall'art. 10 D.Lgs. 205/2010 ha eliminato il precedente rimando dell'art.2, comma 20, del D.Lgs. 4/2008 all'Allegato A alla parte IV del Codice: tale Allegato, prevedeva un elenco di quindici categorie di rifiuti, completato da una categoria residuale ("qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate")¹³.

2.2.1 Le diverse categorie di rifiuto

Il Legislatore, all'art. 184 del D.Lgs 152/2006, individua due criteri discriminanti per

11 Come abbiamo in apertura di capitolo, questa parte del Codice dell'Ambiente è stata riformata in prima istanza dall' art. 2 D. Lgs. 4/2008 e in un secondo momento dal D. Lgs. 205/2010, che recepiva la direttiva 2008/98/CE del 19 Novembre 2008.

12 La definizione di rifiuto del Codice ricalca pedissequamente quella presente all'art.3, n.1, Dir. 2008/98/CE.

13 A titolo informativo, tra le categorie presenti nell'elenco previsto dall'allegato A, si avevano:

- “1) residui di produzione o di consumo in appresso non specificati;
- 2) prodotti fuori norma; (...)
- 6) elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori esausti, etc.); (..)
- 8) residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di distillazione, etc); (..)
- 14) prodotto di cui il detentore non si serve più.”

classificare i rifiuti.

Il primo riguarda l'*origine* del rifiuto: sulla base della provenienza è possibile infatti distinguere i rifiuti *urbani* dai rifiuti *speciali*.

Tra i primi troviamo:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso civile di abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Nella categoria dei rifiuti *speciali*, abbiamo:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ex art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo (fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali o artigianali;
- d) i rifiuti da attività commerciali o di servizio;
- e) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- f) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Il secondo criterio per classificare i rifiuti è quello che mira a distinguere rifiuti *pericolosi* da rifiuti che non lo siano: tra i rifiuti pericolosi troviamo carburanti

infiammabili, irritanti, esplosivi, etc.¹⁴

Al comma 5-ter troviamo un'interessante previsione che vuol evitare che si aggiri le previsioni specifiche per i rifiuti pericolosi: difatti, la riclassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere di pericolosità del rifiuto.

2.2.2 Perdita della qualifica di rifiuto

Per capire quando un rifiuto cessa di essere tale, dobbiamo far riferimento all'art. 184-ter.; tale rifiuto deve essere sottoposto a un'operazione di recupero, inclusi il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e deve soddisfare i criteri comunitari o stabiliti da appositi decreti ministeriali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Riuscire a determinare con precisione quando un oggetto perda la qualifica di rifiuto è molto importante, in quanto, la stessa comporta che le norme sulla gestione dei rifiuti non potranno essere in seguito applicabili (5° comma).

¹⁴ In realtà, il comma IV dell'art. 184 rimanda all' Allegato I alla parte IV del Codice, in quale è stato però sostituito dal D. Lgs 205/2010.

2.2.3 La definizione di sottoprodotto e i casi di inapplicabilità della normativa

All'art. 184-bis troviamo invece la categoria del *sottoprodotto*¹⁵, che si differenzia dal rifiuto così come indicato all'art. 183, definito come qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Riguardo ai casi di inapplicabilità della normativa presente nella parte IV del Codice alla gestione dei rifiuti, il legislatore ha inteso formulare all' art. 185 due elenchi esaustivi dei casi in cui è esclusa l'applicazione della normativa. Al primo elenco troviamo:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera (..);
- b) il terreno, incluso il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati, ovvero il suolo non contaminato e altro materiale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che questi ultimi verranno riutilizzati a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui questi sono stati escavati;

¹⁵ La nozione di *sottoprodotto* origina dall'elaborazione della Corte di Giustizia Europea (sent. 11-11-2004, C-457/02).

La definizione così come presente adesso, tiene conto di quella conosciuta nella dir. 2008/98/CE ed è stata quindi ampliata con il d.lgs. 205/2010.

c) i rifiuti radioattivi e i materiali esplosivi in disuso;

d) le materie fecali, la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.

Sono inoltre esclusi dall' ambito di applicazione in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento (II elenco):

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

A titolo informativo, esistono norme specifiche per le *terre e le rocce provenienti da scavo* (all' uscita del decreto ministeriale indicato all' art.184-bis, comma 2 queste faranno parte a tutti gli effetti dei sottoprodotti); i *rifiuti sanitari*, la cui disciplina è contenuta nel D.P.R. 254/2003; i *veicoli a motore e i rimorchi fuori uso*, regolati dalle norme del D.Lgs. 209/2003; gli *oli e i grassi vegetali e animali esausti* e i *rifiuti di beni in polietilene*, per i quali sono stati costituiti (rispettivamente agli articoli 233 e 234 del Codice dell'Ambiente) due consorzi nazionali tra i produttori, gli utilizzatori e i soggetti che si occupano del riciclo e del recupero di tali sostanze o materiali; etc.

Terminata questa parte sulla classificazione del rifiuto in sé, passiamo alla normativa sulla gestione delle discariche di rifiuti.

Capitolo III. Le Regole sulle Discariche di Rifiuti

3.1 Dalla Direttiva 1999/31/CE alla normativa italiana

Nella parte antecedente a questo capitolo, abbiamo fatto riferimento principalmente alla Direttiva 2008/98/CE in tema di rifiuti e al D.Lgs 152/2006, cosiddetto Codice dell'Ambiente, integrato e modificato dai d.lgs 4/2008 e 205/2010, che dovevano tener conto appunto delle mutate esigenze e delle novità introdotte dalla direttiva di cui sopra. Per esaminare le regole vigenti sulle *discariche di rifiuti*, ci concentreremo invece sulla Direttiva 1999/31/CE relativa appunto alle stesse e sui D.Lgs. 36/2003 e D.M. 27 Settembre 2010 (che ha sostituito il precedente D.M. 3 Agosto 2005): questi ultimi rappresentano la norma *speciale e complementare* rispetto a quanto visto prima in tema di rifiuti, pertanto le disposizioni ivi comprese si applicano solo alle discariche e non all'intero ciclo di rifiuti, salvo che non sia contrariamente stabilito al loro interno. Ma partiamo dal principio, ossia dalla Direttiva 1999/31/CE del 26 Aprile 1999. Questa, dà molteplici definizioni influenzando notevolmente il nostro legislatore, che si è limitato, salvo quando la stessa non prevedesse espressamente un'integrazione ad opera dei singoli Stati Membri (per altro raramente, in quanto molto vincolante) a seguire pedissequamente quanto previsto dal legislatore europeo; per questo motivo ci limiteremo ad enunciare i tratti principali della stessa, lasciando al paragrafo specificamente dedicato al Decreto Legislativo 36/2003, le singole previsioni normative.

La Direttiva¹⁶ nasce dalla volontà dell' Unione Europea di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque superficiali e freatiche, sul suolo, sull'atmosfera (compreso l'effetto serra) e sulla salute umana¹⁷.

Tale obiettivo è stato perseguito introducendo (oltre al sistema autorizzativo che vedremo meglio in sede di analisi del decreto) procedure, misure e severe prescrizioni

¹⁶ Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, pubblicata in G.U.C.E., Legge 16 Luglio 1999, n. 182

¹⁷ Art. 1, Dir. 1999/31/CE.

tecniche, mirate a ridurre gli effetti negativi di tali impianti sul territorio e sulla popolazione.

Altro obiettivo non certo secondario è quello di disincentivare nel medio-lungo periodo il ricorso alla discarica come via risolutiva nel ciclo dei rifiuti. Proprio per questo motivo, il legislatore europeo ha previsto che gli Stati membri avessero dovuto elaborare una strategia nazionale al fine di procedere alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica e notificarla alla Commissione, entro 30 mesi dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della Direttiva.¹⁸ Sulla base di tale strategia nazionale, tenuto come parametro di riferimento il quantitativo prodotto nel 1995 o nell'ultimo anno prima di questo per il quale fossero stati disponibili i dati Eurostat normalizzati, lo Stato avrebbe dovuto impegnarsi a ridurre del 25% del totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili rispetto al quantitativo di cui sopra entro 5 anni dopo la data prevista dall'art.18, par.1 (cioè dal 16 Luglio 2003, due anni dopo dalla sua entrata in vigore), del 50% entro otto anni ed del 65% entro quindici anni.

L'unica deroga era concessa agli Stati che nel 1995 (o nell'ultimo anno prima di questo per il quale siano disponibili i dati) collocavano in discarica più dell' 80% dei rifiuti solidi urbani raccolti: questi stati avrebbero potuto rinviare gli obiettivi sopra enunciati per un periodo non superiore a quattro anni.

Tali obiettivi dovrebbero (ed è giusto utilizzare il tempo presente in quanto il nostro Paese sta ancora ponendo in essere i comportamenti necessari a raggiungere l'ultimo obiettivo) essere raggiunti attraverso l'incremento del riciclaggio, del compostaggio, della produzione di biogas o del recupero di materiali o energia. Per capire come l'Italia abbia voluto pianificare tale progresso nell'abbandono della discarica come via risolutiva principale del problema, è necessario però aprire una parentesi sul recepimento del provvedimento in questione. Gli stati membri avrebbero dovuto adottare la direttiva entro il 16 Luglio 2001, ma l'Italia l'ha recepita solo il 27 Marzo 2003, con il d.lgs. 13 Gennaio 2003, n.36. Ciò ha comportato un problema in merito alle discariche preesistenti: per la Commissione, infatti, una discarica era preesistente se operante entro il termine dell'entrata in vigore e tali impianti preesistenti (solo quelli per rifiuti non pericolosi)

¹⁸ Art. 5, paragrafo 1, *Rifiuti e Trattamenti non ammissibili in una discarica*.

avevano la possibilità di conformarsi alle nuove disposizioni entro il 16 Luglio 2009 previa presentazione di un piano di riassetto approvato dall'Autorità competente, la quale avrebbe potuto anche chiedere la chiusura qualora non si prospettassero dal piano le prospettive di adeguamento alle mutate normative.

Invece, il recepimento tardivo ha portato al risultato che per la normativa italiana le discariche autorizzate tra il giorno dell'entrata in vigore della direttiva e il 27 Marzo 2003 non siano state assoggettate alla più rigorosa disciplina comunitaria prevista per le nuove discariche; tale difformità ha comportato, inoltre, anche il deferimento dell'Italia davanti alla Corte di Giustizia europea per mancata conformità alla Direttiva ad oggetto.¹⁹

Tornando alla strategia italiana per l'adeguamento ai limiti previsti dall'Europa sul conferimento di rifiuti biodegradabili in Italia, è facilmente comprensibile che i tempi siano stati quindi posticipati di quasi due anni.

All' art. 5 D.Lgs. n. 36/2003, troviamo la previsione per la quale le Regioni²⁰ devono elaborare ed approvare uno specifico programma teso alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti previsto all'art.199 D.Lgs 152/2006 così da raggiungere:

a) entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 27 Marzo 2008) un conferimento massimo di rifiuti urbani biodegradabili in discarica di 173 kg/anno per abitante;

b) entro il 27 Marzo 2011 (10 anni dal decreto) un conferimento massimo di rifiuti urbani biodegradabili in discarica di 115 kg/anno per abitante;

c) entro 15 anni dal decreto, ossia entro il 27 Marzo 2018 un conferimento massimo di rifiuti urbani biodegradabili in discarica 81 kg/anno per abitante.

Riprendendo la parte definitoria della Direttiva (art.2), la stessa dà una nuova definizione di *discarica*: *“un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo), comprese:*
- la zona adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei

¹⁹ Corte di Giustizia Europea, sez. III, 26 Aprile 2007, causa C-135/05.

²⁰ Per il ruolo specifico dello Stato e degli Enti Territoriali quali Regioni, Province e Comuni, si vedano le parti appositamente dedicate.

rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e

- un'area adibita in modo permanente (per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti.”

Sono esclusi:

- gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento;

- i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale;

- i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.”

Una rilevante novità introdotta è quella della classificazione delle discariche in tre diversi tipi e cioè:

a) discariche per rifiuti non pericolosi;

b) discariche per rifiuti pericolosi;

c) discariche per rifiuti inerti.

Vedremo più avanti quali siano i rifiuti conferibili nell'una o nell'altra e quali siano le previsioni previste per le diverse categorie di discariche.

3.2 La Discarica di rifiuti in Italia prima del d.lgs. 36/2003

Prima del d.lgs. che ha recepito la direttiva sulle discariche di rifiuti, il legislatore italiano non aveva dato una definizione di discarica, salvo quella dell'operazione di smaltimento D1 (*deposito su o nel suolo*) prevista dal d.lgs. n.22/1997 (decreto Ronchi). La giurisprudenza era quindi intervenuta più volte individuando con precisione il concetto di discarica, la quale poteva essere allestita sia con il compimento di atti quali lo spianamento del terreno, la recinzione, il deposito di rifiuti, etc.²¹, sia attraverso un

²¹ Cassazione a Sez. Unite, sent. 28 Dicembre 2002.

ripetitivo accumulo di sostanze oggettivamente destinate all'abbandono, portando ad una degradazione il sito ad oggetto del deposito.²²

Riguardo ad un intervento della Cassazione su una controversia vertente su una discarica abusiva, un'interpretazione giurisprudenziale ha sostenuto la non importanza del quantitativo di rifiuti abbandonati essendo sufficiente anche un unico conferimento di ingenti quantità di rifiuti che faccia però assumere alla zona interessata l'inequivoca destinazione di ricettacolo di rifiuti, con conseguente trasformazione del sito in zona degradata.²³

3.3 Il decreto legislativo 13 Gennaio 2003, n.36

Seguirà nei prossimi paragrafi l'analisi del decreto principe in materia di discariche di rifiuti: in un primo momento ci soffermeremo sulle principali definizioni fornite dal suddetto decreto, per poi passare alla classificazione dei diversi impianti. Il decreto è formato da 17 articoli e due allegati tecnici, riprendendo quanto previsto dalla direttiva sulle discariche.

Inoltre, il decreto abroga e sostituisce: il decreto interministeriale 11 Marzo 1998, n.141, “regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica”; il paragrafo 4.2 e le parti attinenti allo stoccaggio definitivo dei paragrafi 5 e 6 della deliberazione del Comitato interministeriale del 27 Luglio 1984.

Infine, secondo esperti nel settore, il decreto subisce moltissimo l'influenza, oltre che della direttiva che abbiamo in precedenza ampiamente trattato, anche del sistema di gestione ambientale previsto dal regolamento CE n.1221/2009 Emas, tanto da poter affermare che rientra negli obiettivi del decreto stesso quello dell'adesione al sistema Emas da parte dei gestori di discariche di rifiuti.²⁴

22 Cassazione Sez. III, 10 Gennaio 2002.

23 Zagni su Cass. Sez. III, 4 Novembre 1994.

24 Osvaldo Busi, *Le nuove regole sulle discariche di rifiuti*, 2008.

3.3.1 Ambito di applicazione

Dall'applicazione del decreto rimangono escluse, così come previsto all'art. 3, comma 2: le operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di drenaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti; l'impiego di rifiuti inerti idonei a lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o ai fini di costruzione nelle discariche; il deposito di fanghi di drenaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui non sono stati dragati e il deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente; il deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell' Ambiente 25 Ottobre, n.471 (oggi abrogato dal Testo Unico Ambientale) o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

3.3.2 Le discariche di rifiuti

La definizione di discarica di rifiuti del nostro Legislatore segue quella esplicitata nella direttiva, per cui rimandiamo a quanto scritto nel paragrafo dedicato alla stessa. In questa sede è opportuno sottolineare che la definizione non si discosta da quella elaborata precedentemente dalla giurisprudenza e ciò è stato confermato proprio dalla Corte di Cassazione che ha inoltre chiarito che non vi sono dubbi nel configurare una discarica (anche abusiva) quando un deposito di rifiuti superi i termini massimi previsti dalla legge e cioè 1 anno per il deposito temporaneo, 3 anni per lo stoccaggio in attesa di recupero o trattamento e 1 anno nel caso di stoccaggio in attesa di smaltimento.

3.3.3 Il gestore e il trattamento dei rifiuti

Il *gestore* di una discarica di rifiuti è il soggetto (persona fisica o giuridica) responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica che vanno dalla realizzazione alla gestione della stessa, gestione che può espletarsi sia nella fase operativa che nella fase post-operativa; vedremo meglio, infatti, che esistono obblighi particolari imposti dalla legge per la fase successiva alla chiusura di una discarica a carico del gestore. Questo soggetto, come si deduce espressamente dall'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto, può variare dalla fase di preparazione a quella di gestione successiva alla chiusura della discarica.

La definizione di *trattamento dei rifiuti* è prevista, invece, alla lettera h) della succitata norma: trattamento sono quei processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza. Vedremo più approfonditamente nei paragrafi successivi la necessità che si verifichino tali operazioni prima del conferimento dei rifiuti in discarica.

3.4 La classificazione delle discariche e le caratteristiche dei diversi impianti

Come abbiamo già accennato nel paragrafo concernente le novità introdotte dalla direttiva comunitaria 1999/91/CE, anche nel decreto oggetto della nostra analisi troviamo la classificazione delle discariche in tre tipologie diverse:

- a) discarica per rifiuti inerti;
- b) discarica per rifiuti non pericolosi;
- c) discarica per rifiuti pericolosi.

Tale classificazione, è andata ad innovare quella dettata dalla delibera del Comitato interministeriale del 27 Luglio 1984.²⁵

²⁵ Le discariche erano classificate in 3 categorie.

Nella prima categoria venivano smaltiti rifiuti solidi urbani, rifiuti speciali assimilabili agli urbani e

Una volta verificati i criteri di ammissibilità e le modalità di ammissione in discarica regolate anche dal D.M. 27 Settembre 2010, i rifiuti sono ammessi nella discarica appositamente predisposta.

Così come specificato all'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale sopra citato, ogni tipologia di discarica ha un livello di tutela superiore (e, vedremo, conseguentemente anche delle specifiche tecniche particolari) rispetto al livello precedente; quindi, i rifiuti che rispettano i criteri di ammissibilità in una discarica con livello di tutela inferiore, saranno accettati anche in discariche con livello di tutela superiore. Per intendersi, i rifiuti inerti potranno essere conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi e quelli non pericolosi potranno essere conferiti in discariche per rifiuti pericolosi; non è ammesso, per il principio esposto prima, il processo inverso. Nei prossimi paragrafi analizzeremo singolarmente le varie tipologie di discarica e i rifiuti ammessi in ciascuna di esse; per una panoramica sulle caratteristiche degli impianti, l'ubicazione e le prescrizioni normative previste, si è preferita una trattazione unitaria in un paragrafo appositamente dedicato successivo ai seguenti.

3.4.1 Discariche per rifiuti inerti

Così come appena esposto, nelle discariche per rifiuti inerti possono entrare solo i rifiuti inerti.

Quali siano i rifiuti inerti, lo si trova espressamente definito all' art. 2 comma 1, lett. e),

fanghi tossici e nocivi derivanti da insediamenti civili.

La seconda categoria, vedeva a sua volta 3 sottocategorie: nella sottocategoria A si trovavano i rifiuti inerti; nella sottocategoria B, i rifiuti tossici e nocivi che non contenevano determinate sostanze e rispettavano limiti per l'eluato; nella sottocategoria C, si avevano i rifiuti tossici e nocivi, ma con concentrazioni limite di determinati inquinanti.

Infine, nella terza categoria, venivano smaltiti i rifiuti tossici e nocivi non assimilabili in discariche di seconda categoria.

Adesso, la sottocategoria A corrisponde all'attuale discarica per rifiuti inerti; la sottocategoria B e la prima categoria, corrispondono alla discarica per rifiuti non pericolosi; infine, la discarica per rifiuti pericolosi accoglie i rifiuti prima destinati alle discariche sottocategoria C e terza categoria.

e cioè quei rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; inoltre, tali rifiuti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana.

La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

Ad eccezione delle deroghe²⁶ previste all'art. 10, D.M. 27 Settembre 2010, possono essere smaltiti presso gli impianti ad oggetto:

a) i rifiuti inerti elencati nella tabella 1 senza essere sottoposti ad un accertamento analitico, in quanto considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti del d.lgs. 36/2003: si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti, o più tipologie di rifiuti elencati nella suddetta tabella, purchè provenienti dallo stesso processo produttivo;

I rifiuti elencati nella tabella 1²⁷, sono tra gli altri: cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, vetro, terre e rocce, etc.

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'art.2, in sede di test di cessione presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3.

Esiste tuttavia un divieto di conferimento in discarica per rifiuti inerti contenenti PCB²⁸,

26 Sono ammessi valori limite più elevati (che comunque non devono essere superiori del triplo per tutti i valore e per un massimo del doppio per il TOC) per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e del decreto qualora sia effettuata una valutazione di rischio che dimostri che non esistono, tenuto conto dei limiti, pericoli per l'ambiente e qualora l'autorità competente conceda un'autorizzazione caso per caso per i rifiuti ad oggetto e per la singola discarica.

27 Per l'elenco dettagliato si rimanda alla tabella 1, art.5, D.M. 27 Settembre 2010, la quale elenca il Codice Cer, la descrizione e le restrizioni dei rifiuti cosiddetti "inerti" conferibili in discarica senza preventiva caratterizzazione; allo stesso articolo seguono le tabelle 2 e 3.

28 PCB è la sigla indicante i policlorobifenili: sono una classe di composti organici la cui struttura è assimilabile a quella del bifenile, i cui atomi di idrogeno sono sostituiti da uno fino a dieci atomi di

diossine e furani e particolari inquinanti organici in concentrazioni superiori ai limiti di cui all'art. 5, comma 2.

Qualora sia dubbia la conferibilità dei rifiuti o si prospetti una possibile contaminazione, anche i rifiuti elencati nella tabella 1 devono essere sottoposti ad analisi o nell'eventualità respinti dal gestore della discarica.

3.4.2 Discariche per rifiuti non pericolosi

Come per le discariche di rifiuti inerti, anche in quelle per rifiuti pericolosi esistono tabelle legislative che prevedono che taluni materiali possano essere smaltiti senza una preventiva analisi e altri che invece necessitano in una caratterizzazione. Premesso che per ulteriori approfondimenti si consiglia di far riferimento all'art. 6 D.M. 27 Settembre 2010, è consentito lo smaltimento in tali discariche, senza la caratterizzazione analitica, di:

a) rifiuti urbani di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del decreto, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, le frazioni non pericolose dei rifiuti domestici raccolti separatamente e i rifiuti non pericolosi assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani; tali rifiuti devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs 36/2003 e non sono ammessi se risultano contaminati a un livello tale che il rischio associato al rifiuto giustifica il loro smaltimento in altri impianti;

b) rifiuti non pericolosi individuati in una lista positiva definita con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Fatta salva la deroga prevista all'art. 10 in merito ad una possibile autorizzazione di smaltimento specifica per rifiuti con valori di inquinanti superiori ai valori limite, i rifiuti smaltiti non possono avere una concentrazione di sostanza secca inferiore al 25% e se, sottoposti al test di cessione, devono presentare un eluato conforme ai valori presenti in tabella 5; possono essere smaltiti anche quei rifiuti pericolosi stabili non

cloro: sono considerati inquinanti persistenti dalla tossicità in alcuni casi avvicinandosi a quella della diossina.

reattivi che rispettino le condizioni del comma 4.

Al comma 7 (al quale rimandiamo per i dettagli) troviamo un ulteriore elenco di rifiuti conferibili nelle suddette discariche, quali: i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, conferiti però in celle appositamente dedicate che ne evitino la frantumazione; i materiali non pericolosi a base di gesso; i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi.

Infine, sempre facendo salva la deroga prevista all'art. 10, come previsto anche per i rifiuti inerti, non possono essere conferiti in discarica i rifiuti che contengono PCB, diossine o furani e altri inquinanti organici persistenti in concentrazioni superiori a limiti stabiliti²⁹.

All'art. 7 del decreto ministeriale ad oggetto, sono previste delle sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi.

Tali sottocategorie, sono:

- a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile;
- b) discariche per rifiuti in gran parte organici da suddividersi in discariche considerate bioreattori con recupero di biogas e discariche per rifiuti organici pretrattati;
- c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas.

All' Autorità territorialmente competente spettano, oltre alla funzione principe di autorizzare tali discariche, i compiti di definire i criteri di ammissibilità dei rifiuti (tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della valutazione di rischio e dell' idoneità del sito) e di autorizzare monodiscariche per rifiuti non pericolosi derivanti da operazioni di messa in sicurezza d'emergenza e da operazioni di bonifica dei siti inquinati ai sensi del Testo Unico Ambientale (titolo V, parte IV, d.lgs 152/2006).

Il perchè si sia previsto queste particolari categorie di discariche di rifiuti è presto detto: tali impianti servono per smaltire tipologie di rifiuti che altrimenti non potrebbero essere

²⁹ Per maggiori approfondimenti, vedi decreto e reg. CE 850/2004: in particolare, per il PCB, una concentrazione non superiore a 10 mg/kg; per diossine e furani, i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni superiori a 0,002 mg/kg; per gli altri inquinanti, i limiti di cui all'allegato IV del reg. CE 850/2004.

collocati.

3.4.3 Discariche per rifiuti pericolosi

Così come esposto all'art.8, D.M. 27 Settembre 2010, nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere smaltiti i rifiuti che soddisfano le seguenti caratteristiche:

- a) l'eluato scaturente dal test di cessione presenta sostanze in concentrazioni non superiori a quanto indicato in tabella 6;
- b) contengono PCB in concentrazione non superiore a 50mg/kg e diossine o furani calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 4 in concentrazioni non superiori a 0,01 mg/kg;
- c) la percentuale di sostanza secca sul tal quale non deve essere inferiore al 25%;
- d) il TOC³⁰ non deve essere superiore al 6%;
- e) gli inquinanti organici persistenti diversi da quelli indicati alla lettera b) devono rispettare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del Reg. CE 850/2004. Come già previsto per le discariche di rifiuti non pericolosi, le Autorità competenti possono disporre analisi di verifica del rispetto dei parametri previsti per le presenze delle diverse sostanze, qualora la provenienza del rifiuto determini il fondato sospetto di un eventuale superamento dei limiti: tali analisi sono a carico del gestore della discarica. Infine, ricade sempre nelle facoltà delle Autorità competenti, la possibilità di autorizzare, previa valutazione del rischio, lo smaltimento di rifiuti per sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi purchè sia garantita, in sede di ingresso al sito, la separazione dei flussi di rifiuti non pericolosi da quelli pericolosi.

³⁰ TOC: Carbonio Organico Totale (dall'inglese Total Organic Carbon)

3.4.4 I Criteri costruttivi dei diversi impianti

Così come specificato all'Allegato I (Criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica) del decreto 36/2003, gli impianti per discariche inerti non possono ricadere nelle seguenti aree o territori:

- zone soggette a speciali vincoli e prescrizioni per le loro condizioni idrogeologiche (art. 17, comma 3, lett. m), legge 18 maggio 1989 n. 183;
- habitat naturali e zone speciali di conservazione così come individuati agli art. 2 e 3 del D.P.R. 357/1997, recante norme per la conservazione di habitat naturali, nonché flora e fauna selvatiche;
- aree di salvaguardia delle risorse idriche, così come individuate dall'art. 21, comma 1, del d.lgs. 152 del 11 maggio 1999;
- i beni tutelati dalla legge ex art. 146, d.lgs. 490 del 29 Ottobre 1999, recante disposizioni in materia di beni culturali e ambientali;
- aree naturali protette sottoposte a misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 6, comma 3, Legge 6 Dicembre 1991, n. 394.

Tali impianti, non possono essere inoltre collocati: in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale; in aree soggette erosione accelerata, frane, pendii, migrazioni degli alvei fluviali, ovvero aree esondabili, instabili, alluvionabili (tenuto presente come riferimento la piena con un tempo di ritorno minimo pari a 50 anni).

In realtà, le Regioni possono derogare alle suddette disposizioni, prevedendo la realizzazione di una discarica in tali aree con apposito provvedimento motivato che esclude un grave rischio ecologico connesso all'insediamento della stessa

In fase di redazione del progetto, si devono tenere in considerazione numerosi altri elementi, quali le condizioni locali di accettabilità dell'impianto.

Nella valutazione di tali condizioni si ritiene debbano influire la vicinanza dei centri abitati, delle strade e autostrade, di ferrovie, di impianti energetici quali gasdotti, oleodotti e elettrodotti, privilegiando le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto

il profilo paesaggistico, come ad esempio cave esaurite o siti industriali che hanno cessato la loro attività.

Nella progettazione della discarica, inoltre, bisognerà avere come obiettivo la protezione del suolo, delle acque freatiche e delle acque superficiali: tutto ciò sarà realizzabile attraverso una barriera geologica sottostante, alla quale abbinare un eventuale rivestimento della parte inferiore e predisponendo una copertura della discarica stessa nel periodo successivo alla sua operatività.

Questo obiettivo comporta una particolare attenzione al percolato³¹, favorendone un'eventuale raccolta, così da impedire l'inquinamento del terreno e delle acque sia freatiche, sia superficiali.

Infine, bisognerà adottare tutte quelle misure opportune nella gestione che riducano l'emissione di odori e polveri, nonché il trasporto di rifiuti nei luoghi limitrofi ad opera di animali e fenomeni meteorologici e che permettano lo scarico abusivo di rifiuti (quali ad esempio la recinzione e gli impianti di sorveglianza degli ingressi autorizzati).

La legge dispone inoltre l'obbligo delle discariche di dotarsi i laboratori, in via diretta o tramite convenzione, che operano in regime di qualità secondo le norme ISO 9000 per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto.

Veniamo quindi alle caratteristiche degli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

Entrambi gli impianti non possono essere localizzati in aree o territori esclusi per gli impianti di rifiuti inerti; ciò è logico, vista la gerarchia di protezione assicurata all'ambiente per impianti potenzialmente più pericolosi rispetto a quelli per inerti, quali gli impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi.

Inoltre, oltre ai territori elencati per le discariche di inerti, non possono di norma essere ubicati in: aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di prima categoria così classificate dalla legge 2 Febbraio 1974, n.64 e provvedimenti attuativi e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza e intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti; aree soggette ad attività di tipo idrotermale; infine, con riguardo alle aree esondabili, instabili e

³¹ Il percolato è il liquido che si origina prevalentemente dall'infiltrazione di acqua nella massa dei rifiuti e dalla decomposizione degli stessi.

alluvionabili deve essere presa come riferimento la piena con ritorno di tempo minimo pari a 200 anni (anziché 50).

Con provvedimento della Regione motivato, tuttavia, è ammessa la realizzazione di una discarica per rifiuti non pericolosi nei siti che sono stati appena elencati; ovviamente, la stessa autorizzazione non deve costituire un grave rischio ecologico.

Nella realizzazione di tali impianti, devono essere adottate tutte le misure tese ad impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee o di quelle superficiali attraverso la creazione, nella fase operativa gestionale, di una barriera geologica, di un rivestimento impermeabile sul fondo e nelle sponde dell'impianto e di un idoneo sistema di drenaggio del percolato, nonché di una copertura della parte superiore nella fase post-operativa.

In fase progettuale vanno esaminate anche le condizioni locali di accettabilità dell'impianto, tra le quali:

- distanza dai centri abitati;
- collocazione in aree a rischio sismico di seconda categoria così come classificate dalla legge 2 Febbraio 1974, n. 64 e provvedimenti attuativi, per gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi sulla base dei criteri di progettazione degli impianti stessi;
- collocazione in zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento CEE n.2081/92 e in aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del reg. CEE n.2092/91;
- presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Infine, per le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto, deve essere approntato uno specifico studio che abbia come obiettivo quello di evitare ogni possibile trasporto aereo delle fibre, tenendo presente la distanza dai centri abitati in relazione alla direttrice dei venti dominanti, direttrice calcolata con riferimento un periodo non inferiore a 5 anni.

Esistono poi tutta una serie di disposizioni di prevenzione tecnica che meritano di essere riportate, seppure in sintesi.

La discarica, al fine di garantire l'isolamento del corpo dei rifiuti dalle matrici ambientali, deve dotarsi di: un sistema di regimazione e convogliamento delle acque superficiali; impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica; impianto di raccolta e gestione del percolato e di captazione e gestione del gas di discarica (solo dove vengono smaltiti rifiuti biodegradabili) per il suo successivo riutilizzo energetico, salvo che questo non si prospetti irrealizzabile; sistema di copertura superficiale finale della discarica.

Relativamente al percolato è previsto che il sistema di raccolta deve essere progettato e gestito in modo da prevenire intasamenti ed occlusioni per tutto il periodo di funzionamento previsto e resistere all'attacco chimico dell'ambiente della discarica.

Il percolato e le acque raccolte devono essere trattate in un impianto tecnicamente idoneo di trattamento al fine di garantirne lo scarico nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia.

Infine, sia i rifiuti pericolosi che quelli non pericolosi devono essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare pendenze superiori al 30%; la coltivazione deve procedere per strati compattati e sovrapposti.

All'interno delle discariche è possibile stoccare rifiuti tra loro incompatibili, purchè tale operazione sia effettuata in sicurezza e gli stessi siano posizionati in aree diverse opportunamente separate e distanziate.

Il d.lgs. 36/2003 prevede anche la possibilità che le tre tipologie di discariche siano realizzate come deposito sotterraneo di rifiuti: in questo caso si deve garantire l'isolamento dei rifiuti dalle falde acquifere.

Vengono inoltre elencate all'art. 6, comma 1, tutte le categorie di rifiuti per le quali è vietato il deposito sotterraneo: possiamo riassumerle qui come tutti quei materiali che possono subire trasformazioni indesiderate di tipo fisico, chimico o biologico (es. rifiuti allo stato liquido, sanitari, infiammabili, etc.); oltre a questi appena prospettati, è vietato il deposito sotterraneo di rifiuti in suscettibili di reagire a contatto con l'acqua o con la roccia, ovvero quelli biodegradabili o che possono generare una miscela gas-aria tossica o esplosiva.

Infine, sono previste tutta una serie di prescrizioni tecniche per le quali si rimanda al

paragrafo 3 dell'Allegato I al decreto in esame.

3.5 Il ruolo degli enti pubblici e gli strumenti di controllo e regolazione nella gestione dei rifiuti

Il T.U.A., con le sue successive modificazioni, detta le regole per un sistema integrato di gestione dei rifiuti, nel quale sistema è prevista la partecipazione al processo di autorizzazione e realizzazione di una discarica degli Enti Pubblici, quali Stato, Regioni, Province e Comuni

Prima del processo autorizzativo, in questo capitolo vedremo quali sono le competenze fissate dalla legge e successivamente tratteremo della Tassa sui Rifiuti e del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.

3.5.1 Il ruolo dello Stato

All'art.195, parzialmente modificato dall'art.18 del d.lgs. 205/2010, troviamo le competenze statali in materia di gestione dei rifiuti.

Tutto sommato, tali competenze sono di carattere generale, in quanto la definizione del particolare è lasciata alle Regioni, le quali operano di concerto con Province, Comuni e Autorità competenti.

Una competenza esclusiva è quella dell'adeguamento delle norme del codice alle direttive, decisioni e regolamenti dell'Unione Europea, ma ciò prescinde dall'oggetto della materia e cioè, in questo caso, dalle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti perchè si inserisce nell'ambito più esteso delle competenze statali riconosciute dalla Costituzione.

Ci preme quindi evidenziare solo le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della normativa; l'individuazione, attraverso un programma da inserire nel Documento di Programmazione Economico-Finanziaria (Dpef) degli impianti di

recupero e smaltimento dei rifiuti dichiarati di preminente interesse nazionale e considerati infrastrutture strategiche, nonché l'erogazione di contributi compensativi per i territori interessati da tali impianti; la determinazione delle linee guida per le gare di appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti; la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alla loro specifica utilizzazione; la determinazione dei requisiti, comprese le garanzie economiche, per l'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti e per l'iscrizione all'albo dei Gestori Ambientali; l'individuazione dei rifiuti da smaltire direttamente in discarica.

I compiti di sorveglianza e di accertamento degli illeciti in materia di rifiuti, nonché la repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali di rifiuti, sono attribuiti al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA) e al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Le attività di accertamento e repressione possono, inoltre, essere svolte dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato, oltre che dalle Polizie Municipali locali.

3.5.2 Il ruolo della Regione

Alle Regioni spetta un compito prioritario: le stesse, infatti, dovranno adottare e aggiornare il piano di gestione dei rifiuti (affrontato nel prossimo paragrafo), oltre a regolamentare l'attività di gestione degli impianti, dopo averli ovviamente autorizzati. Tra le competenze elencate all'art. 196, ricordiamo:

- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione di rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche da apportare ad impianti già esistenti;
- la definizione di criteri per l'individuazione, da parte della Province, delle aree non

idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

- la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.

In questa sede, è opportuno segnalare l'intervento della Corte Costituzionale³², che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 9 dell'art.199, nella parte in cui attribuisce al Ministero dell'Ambiente il potere sostitutivo nel caso in cui “le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti dal piano regionale (...) nei termini e con le modalità stabiliti e tali omissioni possano arrecare un grave pregiudizio all'attuazione del piano medesimo”.

3.5.3 Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti

Il piano regionale è elaborato dalla Regione, sentite le Province, i Comuni e le Autorità competenti di cui all'art.201: il piano comprende l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato e le misure da adottare per migliorare l'efficienza ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscano al raggiungimento di tali obiettivi.

Al comma 3, art. 199, troviamo inoltre un nutrito elenco di ciò che il piano regionale dovrebbe prevedere; in questa sede ci limitiamo a ricordare le seguenti prescrizioni:

- a) tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per Ambito Territoriale Ottimale (d'ora in avanti ATO) per quanto riguarda i rifiuti urbani, nonché la fissazione degli obiettivi di raccolta differenziata da raggiungere a livello regionale;
- b) i sistemi di raccolta dei rifiuti e gli impianti di smaltimento di recupero esistenti;
- c) una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti in conformità al principio di autosufficienza e prossimità;
- d) le informazioni sui criteri di riferimento per l'individuazione dei siti e la capacità dei futuri impianti di smaltimento o di recupero;

³² Sent. 16-24 Luglio 2009, n.249; pubblicata in G.U. n.30 del 29/07/2009.

- e) la delimitazione di ogni singolo ATO sul territorio regionale e la promozione della gestione dei rifiuti all'interno degli stessi anche attraverso strumenti quali la previsione di una maggiorazione dei contributi per gli ambiti più meritevoli;
- f) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani;
- g) i criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti;
- h) il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all'art.5 d.lgs. 36/2003 e un programma di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Al comma 8, troviamo la previsione di un'obbligatorietà di approvazione o adeguazione del suddetto piano entro e non oltre il 12 Dicembre 2013.

La Regione Toscana ha approvato tale piano con la legge regionale n. 61 del 22 novembre 2007, con la quale si è data una nuova organizzazione per la gestione dei rifiuti modificando la precedente legge n.25/1998.

3.5.4 Il ruolo delle Province

Il ruolo delle Province nella gestione del ciclo dei rifiuti è di fondamentale importanza, così come confermato sia dall'art.19 del T.U. degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000), sia dall'art. 197 del Codice dell'Ambiente, sia dalle intervenute modificazioni ad opera degli artt. 20, comma 24 del d.lgs. 4/2008 e 19 d.lgs. 205/2010.

Il Codice attribuisce alle Province “tutte le funzioni amministrative di programmazione e di organizzazione del servizio di recupero e di smaltimento rifiuti in ambito provinciale”.

Alle Province spetta quindi l'elaborazione del Piano Territoriale di Coordinamento (previsto all'art.20, comma 2, del d.lgs. 267/2000); tale piano si rifarà però al piano regionale.

Nell'esaminare il piano regionale ci siamo già imbattuti nel compito che spetta alle

Province di individuazione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché, all'opposto, della dichiarazione di non idoneità per la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

Infine, è facoltà (leggesi obbligo) delle Province la verifica periodica, l'ispezione e il controllo attraverso prelievi di campioni sugli e nei suddetti impianti, espletato con l'ausilio delle strutture tecniche dei dipartimenti di prevenzione istituiti presso le Aziende Sanitarie Locali e con la coadiuvazione delle Azienda Regionale per la Protezione dell' Ambiente (ARPA) di competenza.

3.5.5 Il ruolo dei Comuni

Dopo quanto visto finora, è logico aspettarsi che all'ente più vicino al cittadino spetti un diritto di partecipazione all'interno delle scelte nell' ATO operate dalle Province e dalla Regione di riferimento, senza però avere grandi margini di manovra a livello normativo.

L'unico documento rilevante in tal senso, è il regolamento con il quale vengono stabilite, tra le altre: le modalità con le quali devono essere espletati i servizi di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani; le prescrizioni che permettano un'adeguata gestione dei rifiuti speciali, nonché dei rifiuti provenienti da operazioni di esumazione e di estumulazione e tutti gli altri rifiuti cimiteriali, che non siano rifiuti speciali assimilati agli urbani; l'assimilazione, sia in relazione alla quantità che alla qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, per permettere la raccolta e lo smaltimento unitari delle due tipologie di rifiuti.

Inoltre, il Comune svolgerà un ruolo primario nell'affidamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti attraverso pubbliche gare e nelle decisioni inerenti la Tassa sui Rifiuti.

Infine, come ai Presidenti della Giunta Regionale e della Giunta Provinciale, al Sindaco è permessa, qualora si verificano situazione di eccezionale ed urgente necessità di salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di

gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo così un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tutto ciò, ovviamente, come per i Presidenti di Giunta Regionale e Provinciale, è concesso nell'ambito e con i limiti propri delle loro competenze.

3.5.6 La Tassa sui Rifiuti

Proprio per permettere agli Enti Locali la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si è permesso a tali enti di dotarsi di tariffe a copertura dei costi del servizio.³³

Attualmente, la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani è regolata all'art. 238 del Testo Unico Ambientale che la definisce come “il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, smaltimento dei rifiuti solidi urbani e ricomprende i costi indicati all'art.15 del d.lgs. 36/2003”³⁴.

I soggetti tenuti al pagamento sono tutti i possessori o detentori di “locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico (..) che producono rifiuti urbani”.

La Giurisprudenza è intervenuta più volte nel merito: gli ultimi interventi recenti degni di essere ricordati sono quello del 2007 (Cass.Civ. Sez. Tributaria, 9 Agosto 2007, n.17526), con il quale si è definita la tariffa come un'entrata di natura pubblicistica, in quanto, secondo la Cassazione, non costituisce il corrispettivo di una prestazione ma rappresenta una forma di finanziamento del servizio pubblico “attraverso l'imposizione dei relativi costi sull'area sociale che da tali costi riceve, nel suo insieme, un beneficio, ma senza che vi sia, sul piano individuale, un rapporto coste-benefici.”

33 Originariamente, il decreto Ronchi aveva previsto la soppressione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti (TARSU) con contestuale introduzione della Tassa di Igiene Ambientale (TIA) dal 1 Gennaio 1999; il Ministero dell'Economia e delle Finanze intervenne nel Maggio 1999 (circ.111/E del 21-05-1999) specificando le condizioni per le quali si sarebbe potuto applicare in via sperimentale la TIA in luogo della TARSU.

34 Art. 15, d.lgs. 36/2003:“I costi per lo smaltimento in discarica, tra cui i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i costi sostenuti per la prestazione delle garanzie finanziarie ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura”.

Il secondo intervento è stata la sentenza n. 238 del 16 Luglio 2009 della Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che sia la Tarsu, sia la Tia, hanno natura di prelievi tributari.

La tariffa si compone di due quote: una parte è determinata in base agli elementi essenziali che costituiscono il costo del servizio, tenendo conto degli investimenti per gli impianti e dei loro relativi ammortamenti; l'altra parte è proporzionale alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio offerto e ai costi di gestione del servizio.

3.5.7 L'Ecotassa

L'ecotassa è un tributo, stabilito dallo Stato al fine di disincentivare il conferimento di rifiuti, sia urbani sia speciali, in discarica o in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Per entrambe le categorie di rifiuti, il tributo è applicato dai Comuni ai quantitativi conferiti, in discarica o in impianti di valorizzazione, in modo commisurato ai livelli di raccolta differenziata e alla produzione procapite registrata dagli stessi enti.

La Legge Regionale 29 Luglio 1996 n.60 stabilisce che l'ammontare totale del tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo di rifiuti, espresso in tonnellate, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale stabilito con decreto del Ministero dell'Ambiente.

Le risorse raccolte tramite l'applicazione del tributo concorrono al finanziamento di due fonti:

- il fondo per la minore produzione dei rifiuti: tale fondo è utilizzato per finanziare gli interventi destinati a favorire la minor produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, le forme di smaltimento alternative alla discarica, la bonifica dei suoli inquinati, il recupero delle aree degradate e il finanziamento dell'Arpat;
- il fondo per investimenti di tipo ambientale: questo fondo è destinato ad

investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo cui afferiscono i fanghi di risulta.

3.5.8 Il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Per permettere una migliore sorveglianza sull'intera catena della gestione del rifiuto, si è istituito il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, d'ora in avanti più semplicemente SISTRI, il quale è regolamentato dal decreto n. 52 del 18-02-2011.

Tale sistema è interconnesso in via telematica con l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e con l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali³⁵ ed è entrato per la prima volta in vigore il 1 Ottobre 2010, in quanto previsto originariamente dall'art.189 comma 3 del T.U.A.

Tuttora, esiste un'alternanza tra l'adesione al Sistri e l'adesione agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti.

Agli artt. 188bis e 188ter (introdotti dall'art. 16, comma 1 del d.lgs. 205/2010) si specifica che l'iscrizione al Sistri è obbligatoria per tutta una serie di soggetti, quali, ad esempio: gli enti e le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi o quegli enti e quelle imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; i soggetti che commerciano e che sono svolgono il ruolo di intermediatori di rifiuti, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero dei rifiuti o che raccolgono e trasportano gli stessi a titolo professionale, compresi tutti i trasportatori intermedi.

Esiste, alternativamente a questo, un sistema di adesione su base volontaria per le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni

³⁵ L'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è stato introdotto nel 1987, ma ridefinito con l'introduzione del Codice dell'Ambiente (art.212) e riformato sia con il d.lgs. 4/2008 sia con il d.lgs. 205/2010; è organizzato in un comitato nazionale che ha sede presso il Ministero dell'Ambiente, il quale si compone di 10 membri effettivi (più i supplenti) esperti in materia.

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, o di bonifica dei siti e dei beni contenenti amianto ovvero di commercio e intermediazione di rifiuti, hanno l'obbligo di iscriversi all'Albo e rinnovare l'iscrizione ogni 5 anni, pena l'impossibilità di svolgere tali attività.

industriali, artigianali o derivanti dalle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti che hanno fino a 10 dipendenti o quelle che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi; per le imprese (anche agricole) e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse dalle lavorazioni di cui sopra; per i Comuni, in centri di raccolta e le imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio operanti sul territorio nazionale, escluso il territorio della Regione Campania (sempre obbligati gli enti di questa regione).

Il D.M. 26-05-2011 ha previsto un regime transitorio del Sistri, definendone i tempi di applicazione e prevedendo un'adesione progressiva a partire (dal 1 Settembre 2001 fino al 1 Giugno 2012) dalle imprese di dimensione più rilevanti e con più di 500 dipendenti, per finire con quelle con massimo 10 dipendenti.

Insieme al Sistri troviamo il Catasto dei Rifiuti (istituito nel 1988 e anch'esso modificato con il d.lgs. 205/2010) che mira alla raccolta in un sistema unitario, articolato su scala regionale, di tutti i dati relativi ai soggetti produttori e smaltitori di rifiuti.

Le informazioni del Catasto, se combinate con quelle del Sistri, oltre che per un monitoraggio sulla produzione di rifiuti, possono essere propedeutiche anche ad una programmazione periodica nella gestione degli stessi.

La comunicazione annuale da parte dei Comuni o loro consorzi e dalle Comunità Montane è indirizzata alle Camere di Commercio di competenza, la quale prevede di rielaborare i dati e di inviarli alla sezione nazionale.

Per le imprese o gli enti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi e per quelle che producono rifiuti speciali non pericolosi, queste ultime svolgenti attività industriali, artigianali o di recupero e smaltimento e con meno di 10 dipendenti, il d.lgs. 205/2010 ha previsto l'obbligo di tenere costantemente aggiornato un *registro di carico e scarico*.

Su tale registro si dovranno annotare tutti i dati relativi alla quantità e alla tipologia di rifiuti prodotti o raccolti (entro 10 giorni).

Le imprese o gli enti che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti pericolosi e non aderiscono al Sistri sono tenuti ad accompagnare i rifiuti con un formulario di identificazione, il quale costituisce parte integrante dei registri di carico e scarico dei

rifiuti prodotti o gestiti.

I dati inseriti nel formulario devono identificare in modo univoco il produttore dei rifiuti, il detentore, le caratteristiche dei materiali, il destinatario e l'itinerario seguito.

3.6 L'autorizzazione a costruire una discarica

3.6.1 Il Contenuto dell'istanza

Qualsiasi sia il tipo di discarica da costruire, è necessario seguire l'iter autorizzatorio previsto all'art.8 e seguenti del d.lgs. 36/2003.

L'istanza di autorizzazione è presentata ai sensi degli artt. 208, 209 e 210 del Codice dell'Ambiente e deve contenere almeno:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il codice dell'elenco europeo dei rifiuti (CER);
- c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti;
- d) la descrizione del sito, comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio;
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato;
- f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
- g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate

per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;

h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;

i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi di incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente;

l) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;

m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costruzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trent'anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento CE n.1221/2009 (ora sostituito);

n) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;

o) le indicazioni relative alle garanzie finanziarie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14 del succitato decreto. Inoltre, al comma 1 lett. m), sempre dell'art. 8, è previsto che il gestore che abbia conseguito la registrazione *Emas*³⁶ dia conto della riduzione dei costi di gestione, compresi quelli di post-chiusura, all'interno del piano finanziario che deve essere trasmesso all'Autorità procedente in sede di richiesta di autorizzazione.

³⁶ Relativamente all'approfondimento di quanto previsto per i gestori che conseguono la certificazione *Emas*, si rimanda all'apposito paragrafo destinato più avanti.

3.6.2 Il rilascio dell'autorizzazione

L'approvazione del progetto e l'autorizzazione della realizzazione spettano alla Regione competente, intesa però come pubblica amministrazione e quindi ai direttori generali e non più alla Giunta, come avveniva prima del T.U.A. con l'art.27, comma 5, decreto Ronchi.

Così facendo si è ribadita la separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e competenza e responsabilità di gestione amministrativa, così com'era fissato precedentemente dall'art.11 comma 4 d.lgs. 159/1997, nonché dal d.lgs. 80/1998 e d.lgs 165/2001.

Tale principio è stato confermato dalla Giurisprudenza con la sent. Del Consiglio di Stato sez V n.6809 del 21/11/2006.

La scelta localizzativa di una discarica di rifiuti si basa infatti su un confronto tra interessi opposti ma entrambi di vitale importanza e cioè, da una parte la tutela dell'ambiente e dall'altra la necessità di smaltire i rifiuti.

La decisione viene presa in un clima particolare: proprio per prevenire eventuali ricorsi alle autorità è quantomai necessario che i tecnici e i dirigenti chiamati in causa fondino le proprie decisioni su elementi oggettivi, motivando le loro tesi con accertamenti tecnici in teoria insindacabili.

Riguardo sempre alla localizzazione di una discarica, ci interessa in questa sede citare altri due interventi giurisprudenziali.

Il primo (Consiglio di Stato, sez. V n.1557 del 18-03-2002) ha ad oggetto il diniego all'autorizzazione di una pubblica discarica di rifiuti solidi urbani basato solo sulla destinazione agricola dei terreni sui quali si è scelto di far insediare l'impianto.

Tale diniego è ritenuto illegittimo per due motivazioni: la prima è che per le discariche devono essere scelti terreni lontani dai centri abitati e quindi quasi sicuramente si avrà a che fare sempre con terreni agricoli; inoltre, anche terreni inizialmente classificati come agricoli possono essere (e lo sono stati) successivamente utilizzati con altri fini, come quello edilizio, ovviamente con la contestuale variazione di destinazione.

Il secondo intervento (Consiglio di Stato, sez. V, 2-10-2006, n.5713) riguarda la

possibilità, riconosciuta nello stesso, che i Comuni impugnino l'autorizzazione qualora nel proprio territorio o nei territori comunali limitrofi si sia scelta la localizzazione di un impianto, a patto che si dimostri che vi sia effettivamente un danno derivante dalla discarica.

Infine, molte Regioni, tra cui la Toscana, hanno delegato nel tempo il rilascio della autorizzazioni alla costruzione di discariche o al loro ampliamento alle Province competenti territorialmente.

3.6.3 Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

Affinchè avvenga il rilascio dell'autorizzazione, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- Il progetto deve soddisfare le prescrizioni previste dagli allegati 1 e 2 del d.lgs. sulle discariche;
- il gestore (persona fisica) deve essere tecnicamente competente e formato;
- Il piano di sorveglianza e controllo deve contenere delle misure atte a prevenire incidenti e limitarne le conseguenze;
- devono essere prestate le garanzie finanziarie richieste;
- non vi deve essere contrasto con il piano regionale di gestione dei rifiuti;
- il progetto deve contenere altresì le operazioni per il ripristino ambientale da effettuarsi dopo la chiusura della discarica;
- occorre, infine, prima che l'impianto diventi operativo, avviare una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee così come previsto dall'allegato 2 del decreto.³⁷

Altro controllo antecedente all'inizio dello smaltimento è quello dell'Autorità competente che effettua un vero e proprio collaudo dell'impianto.

³⁷ Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha previsto controlli successivi all'avvio, da effettuarsi con cadenza almeno annuale (Ufficio Legislativo Ministeriale, nota n.5615 del 21 Luglio 2004).

3.6.4 Il provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione per la costruzione di una discarica deve indicare, oltre che la tipologia, l'ubicazione, la capacità totale della stessa e l'elenco e il quantitativo totale dei rifiuti che possono essere smaltiti in loco (individuandoli con il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti – Cer), anche una serie di prescrizioni tecniche quali quelle per la costruzione e per i mezzi adoperati durante tale processo, quelle per le operazioni di collocamento in discarica e per le procedure di sorveglianza e controllo, nonché quelle per le operazioni di chiusura e di gestione successiva alla chiusura.

Inoltre, si specificherà quale siano le garanzie finanziarie prestate e le procedure di ammissione dei rifiuti in discarica e quale sia la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa.

Infine, si stabiliranno gli obblighi a carico del gestore di presentare alla Regione (ovvero Provincia), almeno una volta l'anno, una relazione in merito ai tipi e ai quantitativi di rifiuti smaltiti, ai risultati del programma di sorveglianza e ai controlli effettuati relativi sia alla fasi operativa e post-operativa, con un controllo sull'esecuzione del piano di ripristino ambientale anche successivamente alla chiusura dei singoli lotti dell'impianto.

3.6.5 L'autorizzazione unica

All'art. 208 del Codice dell'Ambiente, modificato dall'art. 22 d.lgs. 205/2010, troviamo l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (quindi possibile anche per le discariche).

Il procedimento amministrativo previsto per l'autorizzazione unica si sostanzia di tre fasi: una prima fase prevede l'istanza di parte, alla quale segue una fase istruttoria e infine una fase conclusiva, con il rilascio o il diniego dell'autorizzazione a costruire l'impianto.

La domanda di autorizzazione deve contenere il progetto definitivo e tutta la documentazione tecnica prevista dalla norme in tema di tutela ambientale, tutela della

salute, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica ed eventualmente, qualora prevista (in quanto l'impianto può comportare per l'ambiente trasformazioni peggiorative irreversibili), una Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA)³⁸.

Dalla richiesta di autorizzazione alla Regione, entro trenta giorni, la Regione stessa deve provvedere alla nomina di un responsabile del procedimento e comunicare tale nomina la richiedente; entro lo stesso termine, deve essere convocata la Conferenza dei Servizi, sempre ad opera della Regione (con un preavviso minimo di venti giorni).

La Conferenza, una volta convocata, deve prendere una decisione a maggioranza entro novanta giorni.

Una volta presa la decisione, la Regione entro trenta giorni da l'autorizzazione o il diniego alla costruzione: è opportuno sottolineare che la decisione della Conferenza dei Servizi può costituire parere vincolante per l'organo dirigenziale della Regione oppure può essere semplicemente strumento di emersione e comparazione di interessi pubblici e ciò è stabilito dai singoli ordinamenti regionali.

Questa autorizzazione a procedere è detta “unica” proprio perchè sostituisce ogni altro atto da parte della Regione, delle Province e dei Comuni di competenza ed è anche, qualora si renda necessario, variante urbanistica.

Il provvedimento comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori.

Sommando i termini come sopra esposti, è chiaro che entro centocinquanta giorni dall'istanza deve esserci risposta da parte della Regione: il procedimento può essere interrotto dal responsabile, con conseguente dilatazione dei termini, solo una volta per richieste istruttorie nei confronti del richiedente.

Qualora l'autorità competente non intervenisse, si configurerebbe il potere sostitutorio statale ex art. 5 d.lgs. 112/1998.

L'autorizzazione unica ha una validità di dieci anni ed è possibile chiederne il rinnovo con un'istanza contenente documentazione aggiornata da presentarsi entro centoottanta giorni dalla scadenza.

Nel caso in cui, l'autorizzazione sia subordinata al rispetto di determinate prescrizioni

³⁸ Vedi capitolo successivo per gli approfondimenti sul ruolo della Valutazione d'Impatto Ambientale.

tecniche e, in sede di successivi controlli, l'impianto risulti non conforme a quanto richiesto, l'autorizzazione è sospesa previa diffida per un periodo massimo di dodici mesi, trascorsi i quali si intende revocata se il richiedente non ha ottemperato agli obblighi esplicitati nella diffida ai quali doveva adempiere.

3.6.6 Alcuni strumenti di certificazione di qualità e la loro incidenza sulle autorizzazioni

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto il ruolo che hanno taluni strumenti di politica europea e alcune certificazioni ambientali nella costruzione di discariche. Analizziamone sinteticamente nel dettaglio le caratteristiche principali.

Emas

Il Sistema Europeo di Ecogestione e Audit (di seguito *Emas*) è disciplinato dal regolamento del Parlamento Europeo n. 1221/2009 che prevede l'adesione volontaria delle organizzazioni europee (società, imprese collettive o individuali, pubbliche o private) a tale sistema e ha abrogato il precedente regolamento CE n.761/2001. L'obiettivo di tale sistema, oltre che quello di agevolare il rispetto di normative di settore, è il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali dei soggetti aderenti e della trasparenza del loro operato nei confronti della comunità attraverso l'introduzione e l'attuazione di sistemi di gestione ambientale e la valutazione sistematica, obiettiva e periodica dell'efficacia degli stessi.

Il risultato è un flusso costante di informazioni con il pubblico e la partecipazione attiva dei dipendenti, adeguatamente formati al sistema di gestione ambientale adottato. Riguardo alle discariche nello specifico, c'è una somiglianza marcata tra ciò che prevede il d.lgs. 36/2003 relativamente ai piani gestionali che deve presentare il gestore e gli adempimenti per il conseguimento del riconoscimento *Emas*.

Il legislatore italiano infatti spinge i gestori ad aderire a tale sistema di qualità, incoraggiandolo con incentivi, quali:

- l'aumento della durata delle autorizzazioni, che passa dai 5 agli 8 anni;

- la riduzione dei costi di gestione a seguito della riduzione del rischio ambientale, così come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. m)³⁹.

Lo Standard ISO 14001

Un sistema alternativo all'Emas, per il quale possono optare tutte le imprese pubbliche o private, è lo Standard ISO 14001, inserito nella più ampia famiglia di standard internazionali di qualità.

Rispetto all'Emas, anch'essa volontaria, la certificazione ISO in questione lascia più spazio alle decisioni dell'impresa sul sistema di gestione da attuare.

Gli adempimenti a carico delle imprese che adottano tale sistema sono il monitoraggio periodico degli impatti ambientali della propria attività produttiva, commerciale o di servizi, la formazione dei propri collaboratori in materia ambientale, l'attuazione di programmi per la riduzione del consumo di energia, dell'inquinamento e delle materie prime scarse, magari introducendo tecnologie pulite e sviluppando progressivamente tecniche migliori di controllo del proprio sistema di gestione ambientale.

EcoLabel

Altro strumento volontario messo a punto dall'Unione Europea è il marchio Europeo di Qualità Ecologica (EcoLabel) previsto dal reg. CEE n.880/1192 (abrogato dal reg. CE 1980/2000 e disciplinato attualmente dal reg. 66/2010 del 25/11/2009). Tale marchio consiste in un'etichetta volta a segnalare la rispondenza del prodotto alle esigenze di tutela dell'ambiente.

Lo scopo perseguito dall'UE con l'istituzione dell' EcoLabel è quello di premiare quelle imprese che forniscono prodotti o servizi con cicli di vita meno influenti negativamente sull'ambiente rispetto a loro concorrenti, rendendo appunto tale marchio riconoscibile

³⁹ Secondo l'art. 8, comma 1, lett.m) del d.lgs. 36/2003, “tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art.14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni” devono essere “coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dall'adozione di registrazione ai sensi del reg. CE n.1221/2009.”

dai consumatori (un fiore che riproduce la simbologia dell'Ue).

L'impatto di tali certificazioni sulle discariche di rifiuti è regolato dall'art. 209, dedicato al rinnovo delle autorizzazioni: la norma prevede che per le imprese che scelgono i sistemi Emas, EcoLabel o certificate ai sensi della normativa ISO 14001, il rinnovo delle autorizzazione ad operare possa essere richiesto presentando un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'autocertificazione deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato ISO rilasciato dall'ente certificante o dal certificato di registrazione Emas rilasciato dal Comitato Ecolabel Ecoaudit Sistema Emas Italia, nonché da una denuncia di prosecuzione dell'attività attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari.

Qualora vi sia una decadenza dalla registrazione dell'Ente o del Comitato, l'autocertificazione e i documenti prodotti mantengono una validità di centottanta giorni così da permettere, all'impresa che non può usufruire di tale agevolazione nella richiesta di rinnovo, di attivare la procedura ordinaria.

La Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A. o VIA)

La “valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati” è stata introdotta con la direttiva n.337 del 27-06-1985; le modifiche alla procedura di Via sono state apportate successivamente dalle dir. 1997/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. La procedura, secondo gli obiettivi del legislatore europeo, deve articolarsi secondo 4 fasi:

- I) la redazione di uno studio preliminare circa il presunto impatto ambientale del progetto;
- II) la consultazione delle varie Amministrazioni interessate, che è rimandata, per i modi e le forme, alle varie legislazioni nazionali;
- III) l'informazione della popolazione, per garantire la partecipazione di tutti gli interessati e la trasparenza dell'azione amministrativa;

IV) il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera.

Nel codice dell'ambiente troviamo la definizione di Via all'art. 5, come “il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull'ambiente di un progetto”.

La finalità principale della valutazione è quella di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (cioè rispettando la capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse) e per la salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione d'impatto ambientale, quindi, assurge a tutela della salute umana come componente imprescindibile dell'ambiente, così come abbiamo visto nelle considerazioni iniziali al capitolo.

Quali siano i progetti assoggettati a Via, lo troviamo all'art.6 del d.lgs. 152/2006: quelli che possono avere “impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”.

In particolare, all'allegato III troviamo:

a) le discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva > 100.000 metri cubi, ma anche quelli con capacità inferiore a limite suddetto;

b) le discariche di rifiuti speciali non pericolosi, ad esclusione di quelle per inerti con capacità sino a 100.000 metri cubi;⁴⁰

c) ogni modifica o estensione dei progetti suddetti, laddove la modifica o l'estensione di per sé sia conforme ai limiti stabiliti dall'allegato III alla seconda parte del T.U.A e tutte le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

All'art. 7 troviamo l'attribuzione delle competenze: in particolare, al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare è riservata la competenza nella valutazione sui progetti rientranti nell'allegato II, mentre le Regioni (e le Province autonome di Trento e Bolzano) sono competenti per i progetti di cui agli allegati III e IV.

⁴⁰ Per i punti a) e b) si fa riferimento all'allegato B, lettere da D1 a D5 della quarta parte del d.lgs. 152/2006.

La procedura per il rilascio della Via è definita agli artt. 19-29 del Cod. dell'Ambiente. I passaggi riassunti di seguito, sono:

- a) verifica di assoggettabilità: è una verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e quindi devono essere sottoposti preventivamente a Via;
- b) studio d'impatto ambientale: è un elaborato che deve essere predisposto a cura e spese del proponente; la definizione dei contenuti di tale documento può avvenire attraverso una preventiva fase di consultazione tra il proponente e l'autorità competente;
- c) presentazione dell'istanza: il proponente presenta l'istanza allegando ad essa il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e eventualmente l'elenco delle intese, licenze, autorizzazioni o altri provvedimenti già acquisiti o da acquisire;
- d) consultazione: è la fase istruttoria, dove si verifica sia un'analisi delle osservazioni pervenute (con un possibile contraddittorio tra il proponente e l'autorità) sia una pubblicità e conoscibilità dei contenuti dell'opera da realizzare;
- e) valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione: in questa fase avviene una verifica tecnica nella quale si acquisisce e si valuta la documentazione presentata;
- f) decisione: è la fase conclusiva del procedimento, alla quale si deve giungere entro 150gg dalla presentazione dell'istanza, con un provvedimento espresso e motivato, salvo interruzioni o sospensioni per integrazioni, che non possono però tardare per più di novanta giorni.
- g) pubblicazione, monitoraggio, controllo e sanzioni: successivamente alla decisione, il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o sul Bollettino Ufficiale della Regione (a cura del proponente) per consentire eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

La fase successiva sarà quella del controllo dello svolgimento dell'opera in itinere a cura dell'Agenzia Ambientale Competente e dell'Ispra, così da punire immediatamente eventuali infrazioni con le relative sanzioni.

Il provvedimento di Via sostituisce e coordina tutti i provvedimenti (autorizzazioni,

concessioni, nulla osta, etc.) in materia ambientale necessari per l'impianto.

Autorizzazione Ambientale Integrata (A.I.A.)

L'Aia è stata introdotta all'interno del Codice dell'Ambiente dal d.lgs. 128/2010, trasponendo quanto previsto in merito dal d.lgs. 59/2005.

All'art. 5, comma 1, lett. o) bis troviamo la definizione di A.I.A. quale “quel provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto rientrante fra quelli di cui all'art. 4, comma 4, lett. c) o di una parte di esso a determinate condizioni (..)”.

Tra le attività rientra appunto la gestione dei rifiuti ed in particolare, per quanto interessa alla nostra analisi, la realizzazione di discariche.

In realtà, non tutte le discariche necessitano di Aia, in quanto il d.lgs.59/2005 si applica alle discariche che ricevono più di 10 tonnellate di rifiuti al giorno e con una capacità totale di oltre 25.000 t, ed esclusione di quelle per rifiuti inerti.

L'autorità competente al rilascio è la Regione o la Provincia autonoma (ovvero la Provincia delegata) alla quale il soggetto interessato dovrà presentare una domanda contenente una descrizione dell'impianto (ubicazione, caratteristiche, capacità produttiva, eventuali fonti di emissione e raggio di influenza ambientale).

Il richiedente potrà però chiedere che non vengano divulgate taluni informazioni per motivi di riservatezza industriale.

L'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, può convocare la Conferenza dei Servizi nonché acquisire il parere dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente: anche per questa procedura il termine previsto è di centocinquanta giorni.

Importanti infine sono gli artt. 10 e 26 del Codice dell'Ambiente, dove si prefigura un parallelismo tra Via e Aia e, nonostante l'una non sostituisca l'altra, vi sono senz'altro notevoli semplificazioni.

3.7 I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica

3.7.1. I rifiuti non ammessi in discarica

Come abbiamo già accennato più volte, i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono delineati dal Decreto Ministeriale 27 Settembre 2010, che è andato a sostituire il D.M. 3 Agosto 2005.

Partiamo però dall'art. 6, dove si vieta il conferimento in discarica di 14 tipologie di rifiuti.

A titolo esemplificativo (si rimanda all'art.6 per l'elenco completo), si ricordano: rifiuti allo stato liquido; rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B); rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive; rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo; materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministero della Sanità in data 29 Settembre 2000 e materiali ad alto rischio disciplinati dal d.lgs. 508/1992; rifiuti che contengono o sono contaminati da Pcb in quantità superiore a 50 ppm o diossine e furani in quantità superiore a 10ppb; pneumatici interi fuori uso, esclusi quelli per biciclette o quelli con un diametro superiore a 1400mm; etc. Infine, e tale categoria merita menzione separata visto il diverso uso che se ne dovrebbe fare, è vietato il conferimento di rifiuti con Potere Calorifero inferiore a 13.000 KJ/Kg: tale disposizione riguarda il combustibile derivato da rifiuti (CdR) e, in alcuni casi, la frazione secca dei rifiuti derivante da impianti di trattamento biologico.

L'esclusione di questa categoria, che non trova riscontro nella Direttiva del 1999, è giustificata dalla volontà di potenziare il recupero di energia dai rifiuti.

Al fine di evitare il ricorso ad una serie di tecniche che mirano ad aggirare i divieti appena esposti, il legislatore ha previsto un *divieto di diluizione o miscelazione* dei rifiuti.

Questo illecito ha carattere speciale rispetto al divieto di miscelazione previsto nel Codice dell'Ambiente agli artt. 187 e 256: mentre quest'ultimo si applica a tutti i casi di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero alla miscelazione tra rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, quello contenuto all'art. 16 del decreto sulle discariche si applica solo alle fattispecie non punite dal Codice o al caso in cui un

soggetto ricorre a tali manipolazioni per rendere i rifiuti conformi ai criteri di ammissibilità previsti dalla norma.

3.7.2 La procedura di ammissione dei rifiuti in discarica

All'art. 11, troviamo sia gli obblighi a carico del detentore sia quelli a carico del gestore dell'impianto.

Il detentore deve fornire precise indicazioni sulla composizione dei rifiuti e sulle loro caratteristiche, sulla loro capacità di produrre percolato e sul loro comportamento a lungo termine.

Deve altresì produrre, in occasione del primo di una determinata serie di conferimenti di rifiuti simili o comunque almeno annualmente, un certificato attestante la conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità dettati dal D.M. 27 Settembre 2010 per il tipo di discarica nel quale se ne chiede lo smaltimento.

Dal lato del gestore, invece, sono molteplici gli obblighi; in particolare, deve:

- controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso (se previsto) il formulario di identificazione e i documenti di spedizione;
- verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione ai criteri di ammissibilità del D.M. sopra citato;
- effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferito in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la corrispondenza tra rifiuto e i dati indicati nel formulario;
- annotare sul registro di carico e scarico tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna del detentore⁴¹;
- effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto ai criteri di ammissibilità

⁴¹ Nel caso si tratti di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere un'apposita documentazione e mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza e all'allocazione, il settore dell'impianto dove è stata smaltita la materia pericolosa.

secondo le scadenze stabilite dall'autorità o quantomeno annualmente (i campioni devono essere conservati almeno per due mesi);

- comunicare alla Regione e alla Provincia competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica.

Passiamo ora all'analisi delle singole operazioni da effettuare al momento dell'ingresso del rifiuto in discarica.

Ai fini di determinare l'ammissibilità dei rifiuti in discarica, il produttore deve effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti, prima del conferimento ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Tale caratterizzazione consiste nella determinazione delle caratteristiche dei rifiuti, attraverso una raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

Tra le informazioni raccolte troveremo: l'origine dei rifiuti; il trattamento⁴² che hanno subito ai sensi dell'art.7 (oppure perchè tale processo non sia stato ritenuto necessario); la composizione degli stessi e il comportamento dell'eventuale percolato; l'aspetto dei rifiuti e il codice Cer; la categoria di discarica nel quale sono ammissibili; etc.

42 Ricordiamo la definizione di trattamento che troviamo all'art.2 e la necessità stabilita all'art. 7 che i rifiuti siano trattati prima del conferimento in discarica.

Esiste in realtà un'eccezione al trattamento obbligatorio oltre a quelle già viste in precedenza: ogni anno, sulla scorta dei dati sui Rifiuti Urbani Biodegradabili (RUB) raggiunti dagli ATO e dalle Provincie nell'anno precedente, viene concessa la possibilità o meno di conferire il Talquale (rifiuto indifferenziato non trattato) in quantità illimitata, proprio perchè le percentuali sono state raggiunte. Ad esempio, nel 2012 alla Provincia di Pisa è stata concessa questa possibilità in virtù del raggiungimento dei Rub nell'anno 2011. Nel 2012, al contrario, i Rub non saranno rispettati e si preparano già, a livello territoriale, le pianificazioni dei rifiuti per fare in modo che i RSU di Pisa vengano trattati, in quanto vi sarà il divieto di conferire Talquale: in particolare, i rifiuti trattati presso l'impianto di Massa (Cermec SpA) daranno origine ad un residuo di trattamento (il 19.12.12), che verrà conferito nella discarica di Peccioli (vedi parte II). Le verifiche di raggiungimento dei Rub possono avvenire a livello provinciale, di ATO o addirittura regionale. Per il momento viene usata quella più vantaggiosa: se la Regione rientra nelle percentuali, porta la possibilità a vantaggio di tutta la Regione, altrimenti si procederà ad una verifica sull'ATO e poi, come ultima spiaggia (se le prime due non sono favorevoli), sulla Provincia.

Generalmente, è possibile operare una distinzione tra:

a) rifiuti che sono stati regolarmente generati nel corso dello stesso processo: cioè, quei materiali omogenei tra di loro e generati nel corso dello stesso processo produttivo e nello stesso impianto, oppure in impianti diversi purchè appartenenti ad uno stesso flusso di rifiuti ben caratterizzato (es. ceneri di rifiuti urbani). Per questo tipo di categoria, oltre ad una prima caratterizzazione di base, si rende necessaria una verifica di conformità (vedi più avanti).

b) rifiuti che non sono stati generati regolarmente: sono quelli che non rispettano le condizioni di cui sopra.

In questo caso, ovviamente, le caratterizzazioni necessarie si complicano e sarà necessario determinare con precisione le caratteristiche di ciascun lotto. L'agevolazione è che non si renderà necessaria la verifica di conformità.

Non sono necessarie le caratterizzazioni analitiche quando:

- i rifiuti sono elencati in una lista positiva, compresi i rifiuti individuati con decreto di cui all'art.6, comma 1, lett. b) del D.M. 27 sett. 2010;
- tutte le informazioni relative alla caratterizzazione dei rifiuti sono note e ritenute idonee dall'autorità territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della discarica;
- sono rifiuti per i quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi.

Nel caso in cui si intendano conferire i rifiuti che necessitano di caratterizzazione di base, si renderà necessaria una verifica di conformità ad opera del gestore per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria, sulla base di quanto dichiarato dal produttore relativamente alla caratterizzazione di base effettuata.

Per la caratterizzazione di base, si effettueranno campionamenti e analisi dei rifiuti (secondo quanto previsto dall'allegato III) eseguiti da soggetti e istituzioni indipendenti e qualificati, oppure dal gestore qualora abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualità (compreso un controllo periodico indipendente).

La norma impone, inoltre, che il gestore conservi i dati relativi ai risultati delle prove

per 5 anni.

Infine, terza e ultima fase, è quella della verifica in loco ad opera del gestore dell'impianto: in pratica, si tratta di un'ispezione svolta prima e dopo lo scarico.

Qualora il produttore smaltisca i rifiuti in una discarica da lui gestita, questi possono essere sottoposti a verifica nel luogo di produzione.

Al momento del conferimento in discarica, devono essere prelevati dei campioni con cadenza stabilita dall'autorità competente e almeno annualmente e conservati presso l'impianto per almeno 2 mesi.

3.8 Gestione operativa e post-operativa di una discarica

Durante la fase di operatività della discarica, il gestore ovviamente dovrà attenersi a tutte le norme previste sia per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica (come visto sinteticamente nel paragrafo precedente) sia per la gestione pratica della stessa. Gli strumenti di cui dispone l'autorità responsabile per il rilascio dell'autorizzazione, e con i quali si può vagliare la conformità delle operazioni condotte all'autorizzazione e l'assenza di conseguenze negative sull'ambiente, sono:

- il piano di gestione operativa;
- il piano di ripristino ambientale;
- il piano di gestione post-operativa;
- il piano di sorveglianza e controllo.

Questi piani sono approvati dall'autorità e assicurano sia la conformità dei rifiuti alla discarica in cui sono conferiti sia che i sistemi di protezione ambientale sono operativi ed efficaci, tra i quali il monitoraggio periodico, oltre che la garanzia più generale di conformità dell'operato a quanto autorizzato.

Vediamone gli elementi fondamentali.

3.8.1 Il Piano di Gestione operativa

Tale piano individua le modalità e le procedure atte a garantire che l'attività di gestione della discarica, nella fase operativa della stessa ossia nella fase di conferimento dei rifiuti, siano condotte in conformità con i principi, le modalità e le prescrizioni normative e dell'autorizzazione.

Il piano, tra le tante informazioni, dovrebbe contenere la descrizione delle modalità di conferimento dei rifiuti nell'impianto, della tipologia degli automezzi impiegati, dei sistemi di sicurezza ambientali adottati, delle procedure di accettazione dei rifiuti conferiti, etc., nonché un piano di intervento per condizioni straordinarie, quali allagamenti, incendi, esplosioni, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, dispersioni accidentali di rifiuti nell'ambiente, etc.

Alla scadenza fissata nel provvedimento di autorizzazione o quantomeno annualmente, il gestore deve inviare una comunicazione all'autorità di controllo in cui si riepilogano i risultati dell'attività dell'impianto, tra i quali a titolo esemplificativo ricordiamo: quantità, caratteristiche e codice europeo dei rifiuti; volume residuo; produzione in quantità di gas e percolato; risultati analisi e monitoraggi sull'ambiente.

3.8.2. Il Piano di ripristino ambientale

Questo documento individua gli interventi che il gestore deve effettuare per il recupero e la sistemazione dell'area della discarica a chiusura della stessa; deve inoltre prevedere la destinazione d'uso dell'area tenendo conto dei futuri movimenti di assestamento del materiale interrato, dell'eventuale formazione di percolato e biogas e di tutte le altre modificazioni che potranno normalmente originarsi nell'impianto chiuso. Bisognerà infine indicare quale siano i tempi e le modalità di esecuzione del recupero e della sistemazione ambientale.⁴³

⁴³ Nell'allegato II al decreto sulle discariche, sono previste nel dettaglio le prescrizioni qualora sia prevista una ricostituzione di una copertura vegetale superiore al luogo di conferimento dei rifiuti.

3.8.3 Il Piano di gestione in fase post-operativa

Il piano di gestione post-operativo individua i tempi, le modalità e le condizioni della fase successiva alla chiusura della discarica e tutte le attività da porre in essere in tale periodo, affinché sia assicurata la sicurezza dell'ecosistema circostante, compresa la salute dei cittadini.

Sarà necessario che il documento individui tutte le operazioni relative alla manutenzione per preservare l'impianto nella sua integrità e buona efficienza, compresi le recinzioni, le reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la viabilità interna ed esterna, il sistema di drenaggio del percolato (e le sue modalità di asportazione), etc.

3.8.4 Il Piano di sorveglianza e controllo

Questo piano deve essere costituito da un documento unitario, comprendente le fasi di realizzazione, gestione e post-chiusura, relativo ai fattori ambientali da controllare, i parametri e i sistemi unificati di prelievo e trasporto e misura dei campioni, le frequenze di misura e i sistemi di restituzione dei dati. Le finalità sono quelle di garantire che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono state progettate, vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente e i disagi per la popolazione, venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti e vengano garantiti l'addestramento costante del personale e la messa a disposizione dei principali dati di funzionamento. La disposizione contenuta nel decreto prevede inoltre che i prelievi e le analisi su percolato, acque sotterranee o di drenaggio superficiale, i gas di discarica, qualità dell'aria e ogni altro elemento che si ritenga necessario devono essere effettuati da laboratori competenti e, preferibilmente, indipendenti.

3.8.5 Le garanzie finanziarie e il piano economico finanziario

Il decreto, all'art. 14, prevede un sistema di garanzie finanziarie da prestare per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di una discarica.⁴⁴

Queste garanzie hanno la finalità di evitare situazioni in cui l'Ente debba trovarsi costretto a riparare ai danni ambientali ed economici dovuti alla mala gestione del soggetto autorizzato e che l'impianto venga abbandonato al momento della saturazione dello stesso quando, appunto, sono terminati i ricavi da conferimento e iniziano i costi di ripristino e controllo post-chiusura.

Le garanzie finanziarie sono costituite tipicamente ai sensi dell'art. 1, L.10 Giugno 1982 n.348, in particolare:

- a) con reale e valida cauzione in numerario o titoli di Stato (ai sensi del Regio Decreto n.827/1924);
- b) con polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- c) con fideiussione bancaria rilasciata da un'azienda di credito.

Le garanzie prestate sono due e tra loro distinte per finalità.

La prima riguarda la gestione operativa della discarica ed è una somma commisurata alla capacità e alla classe della discarica autorizzata.

Generalmente, tale garanzia può essere trattenuta per un periodo minimo di due anni dall'approvazione della chiusura o per un periodo superiore qualora l'autorità ritenga diversamente necessario.

La seconda garanzia riguarda invece la gestione successiva alla chiusura e ovviamente dovrà coprire tutti i costi di tale fase, generati da tutte le operazioni esplicitate (e ritenute necessarie per la tutela dell'ambiente) nei piani previsti per il ripristino ambientale, di gestione post-operativa e di sorveglianza e controllo e riassunti nel piano economico-finanziario.

⁴⁴ La garanzia potrà essere prestata anche per i singoli lotti, qualora l'impianto sia autorizzato appunto per lotti.

Questa garanzia è trattenuta per un periodo almeno trentennale. A causa dell'elevata difficoltà a reperire strumenti di garanzia di tale entità, si è ritenuto legittimo che le Regioni accettassero piani di garanzia rinnovabili quinquennali.

Il piano economico-finanziario deve assicurare che il prezzo corrispettivo minimo (ex art. 15) previsto per lo smaltimento in discarica copra realmente tutti i costi.

Il piano così formulato deve tener conto di:

- costi relativi alle spese di investimento per la costruzione dell'impianto, compresi gli oneri finanziari e i costi per la realizzazione di opere di mitigazione ambientale;
- spese per la gestione operativa, comprese le spese relative al personale e ai mezzi d'opera utilizzati;
- spese generali e tecniche;
- spese previste per la ricomposizione ambientale e la gestione del periodo successivo alla chiusura;
- oneri fiscali previsti dalla normativa vigente.

Tale piano potrà risentire di intervenute variazioni che andranno a modificare il prezzo di conferimento dovute a: variazioni a consuntivo, o previste per l'anno successivo, nei costi di gestione e di costruzione; nuove prescrizioni imposte da normative o disposizioni vigenti; nuove perizie di varianti.

3.9 Chiusura di una discarica

La necessità di chiudere una discarica può scaturire per diversi motivi. Il più semplice e intuitivo è quello che la discarica abbia assolto al suo compito, ossia sia stato ultimato lo spazio disponibile per il deposito dei rifiuti: in questo caso sarà il gestore a richiedere un'apposita autorizzazione di chiusura alla Regione (o Provincia) competente.

É previsto tuttavia che la discarica debba essere chiusa perchè ci si trovi nei casi, nelle condizioni e nei termini stabiliti dal provvedimento di autorizzazione o perchè sia stato

emesso uno specifico provvedimento conseguente a possibili gravi danni all'ambiente e alla salute emanato dall'Ente di competenza del territorio.

L'impianto, o parte di esso, è considerato definitivamente chiuso solo dopo che l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione ha eseguito un'ispezione sullo stesso, valutando anche le relazioni presentate dal gestore annualmente sul tipo e i quantitativi di rifiuti smaltiti e sull'esito del programma di sorveglianza e controllo, e ha comunicato a quest'ultimo la sua approvazione alla chiusura.

L'art.12, infine, si preoccupa di specificare che l'ispezione che ha dato parere positivo alla chiusura non comporta comunque una minore responsabilità per il gestore nella fase post-operativa, per tutti i motivi che abbiamo visto sopra.

3.10 Cenni al sistema sanzionatorio

Oltre alla contravvenzione previste dall'art. 256, comma 4, del Codice dell'Ambiente, che punisce l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione, all'art. 16 del decreto sulle discariche troviamo una serie di sanzioni previste specificatamente per reati legati alla gestione delle stesse.

Il Legislatore ha individuato tre fattispecie distinte:

a) violazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica: in questa fattispecie rientrano la collocazione in discarica di rifiuti senza averli sottoposti a trattamento (ad eccezione degli inerti quando non sia tecnicamente possibile e per quelli per i quali il trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1), l'ammissione in discarica di rifiuti vietati nella sua categoria di appartenenza, etc.;

b) violazione delle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica;

c) violazione dei divieti di diluizione e miscelazione dei rifiuti al fine di rendere gli stessi conformi ai criteri di ammissibilità; in questo caso deve esservi un dolo specifico. Per le prime due fattispecie la pena prevista è l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da 5.200 € a 52.000 € se si tratta di una discarica per rifiuti pericolosi, mentre si va da un

arresto da sei mesi a due anni e ad un ammenda tra i 2.600 € e i 26.000 € per gli altri tipi di discariche e per la violazione del divieto di diluizione e miscelazione.

Appendice I.

Il funzionamento di una discarica: cenni tecnici

La discarica controllata di rifiuti, come visto in precedenza, è l'ultimo sistema contemplato nell'ordine gerarchico stabilito dal Sesto Programma d'Azione Ambientale. Questo sistema prevede lo stoccaggio definitivo dei rifiuti in un sito accuratamente selezionato (vedi caratteristiche morfologiche degli impianti), attraverso il costipamento dei rifiuti per strati sovrapposti per il miglior sfruttamento delle superfici impegnate e il copertura giornaliera con uno strato di terreno di adeguato spessore. I processi di decomposizione naturale delle sostanze organiche contenute nelle materie interrate portano alla perdita di volume delle stesse, con contestuale emissione di biogas e, con il concorso delle acque meteoriche, di percolato.

Entrambe le emissioni, devono essere controllate e deve esserne limitato o, meglio, eliminato, il contatto con l'ambiente circostante.

Si possono avere, sulla base della geomorfologia del sito prescelto, quattro tipi di discariche:

- a) in avvallamento: generalmente si tratta di cave dismesse, valli e talvolta di incavi appositamente scavati;
- b) in rilevato (o in rilievo): i rifiuti vengono posti sul piano campagna e la discarica si sviluppa in altezza, come una piramide;
- c) a ridosso di colline o pendii: si realizza un riempimento di aree di dislivello per lo più adagiate a colline o pendii, magari accompagnate da incavi o impluvi naturali a valle;
- d) depositi sotterranei di rifiuti: generalmente si tratta di vecchie miniere.

La coltivazione (termine con il quale si identifica la fase di posa del rifiuto) della discarica avviene per lotti, cioè per porzioni: la realizzazione del lotto inizia con la fase di scavo e la successiva impermeabilizzazione.

I rifiuti vengono trasportati in discarica attraverso automezzi appositamente destinati

dalle società che hanno svolto il compito di raccolta ovvero successivamente al trattamento imposto per legge.

Nella maggior parte degli impianti, il camion viene sottoposto a pesa all'ingresso della discarica (oppure in un altro luogo qualora non sia disponibile presso il sito il macchinario): l'operatore addetto alla pesa effettuerà, in quella sede, tutti i controlli sulla documentazione e sul carico prescritti dalla legge⁴⁵.

Il rifiuto, una volta scaricato, viene steso e compattato con mezzi meccanici: generalmente, con la compattazione si passa da una densità media di 0,3-0,4 t/mc a circa 0,7-0,8 t/mc, formando cumuli non superiori ai 2,5 metri di altezza.

A fine giornata lavorativa, il rifiuto fresco viene coperto con idoneo materiale avente caratteristiche tali da evitare la dispersione dei materiali volatili e l'accesso degli animali; generalmente, si effettua, una copertura dei cumuli con strati di materiale inerte (terreno, ghiaia, inerti) di spessore almeno pari a 15 cm.

Gli argini di contenimento laterali della massa dei rifiuti vengono realizzati con la stessa argilla derivante dallo scavo e permettono, oltre all'innalzamento della quota del fronte, anche la non fuoriuscita del percolato.

Una volta raggiunta la quota progettuale finale, il lotto viene sigillato completamente con un rivestimento di argilla e di membrana geotermica, le quali isolano la massa di rifiuti dall'ambiente esterno ed evitano l'infiltrazione delle acque meteoriche all'interno della stessa.

Per controllare le due principali emissioni nocive, ossia biogas e percolato, la norma prevede numerose prescrizioni tecniche.

Per quanto riguarda il percolato, come specificato pocanzi per la costruzione dei lotti, la discarica deve essere dotata di un'adeguata impermeabilizzazione del fondo e delle pareti attraverso materiali naturali con bassa permeabilità, quali ad esempio l'argilla, oppure sintetici, come il polietilene ad alta densità (PEAD).

A tali accorgimenti verrà affiancato, in sede di costruzione del lotto, un sistema di drenaggio e convogliamento del liquido mediante rispettivamente griglie o reti e tubature forate, quest'ultime connesse ad una o più vasche di raccolta⁴⁶.

Per ciò che concerne il biogas⁴⁷, le discariche che accettano rifiuti biodegradabili

45 Per maggiori dettagli si rimanda alla parte normativa.

46 Nell'impianto di Legoli, che si sviluppa a ridosso di colline, la vasca per il percolato è situata a valle.

47 Il biogas prodotto in una discarica ha la seguente composizione tipica: Metano (50-60%); Biossido di

devono essere dotati di impianti che garantiscano la massima efficienza di caaptazione ed estrazione e il conseguente utilizzo energetico dello stesso, come combustibile in caldaie o motori a gas.


In fase di coltivazione, con l'aumento della quota del rifiuto abbancato, vengono elevati anche i pozzi del biogas che permettono il recupero del gas prodotto dalla decomposizione della frazione biodegradabile del rifiuto e quindi il successivo recupero energetico.

Sia per il percolato che per il biogas, è opportuno precisare che si deve avere il funzionamento dei rispettivi sistemi di raccolta per tutto il periodo di gestione post-operativa della discarica, la quale vedremo estendersi per molti anni.

L'operazione finale, una volta che non si possa più procedere in altezza allo smaltimento dei rifiuti, è quella di ripristino ambientale, coprendo il sito con materiale impermeabile che isoli i rifiuti dall'ambiente circostante, così da impedire le infiltrazioni di acque meteoriche dall'esterno e la dispersione di biogas dall'interno.

Una volta isolato il sito, si procederà con il deposito di terreno e la messa a dimora delle piante, così da ultimare l'opera di ripristino ambientale a livello paesaggistico.

fig.1 Predisposizione del sito⁴⁸.



Carbonio (30-45%); altri tra cui Ossigeno, vapore acqueo, idrogeno solforato, Azoto, maleodoranti (5-10%).

48 Le immagini sono tratte e parzialmente rielaborate da *Discarica: gestione operativa e post-operativa*, a cura del Consorzio di bacino Padova 2 per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani e di Novambiente.

fig.2 Riempimento e compattamento rifiuti





fig.3 Copertura finale e recupero del sito



Parte II: Profili Gestionali e contabili

Capitolo I. Le aziende oggetto di analisi

1.1. Belvedere spa

La storia di Belvedere s.p.a. inizia negli anni novanta nel comune di Peccioli, nelle colline della provincia di Pisa: nel 1988 a Legoli, nel Comune di Peccioli, esisteva già una discarica non gestita che raccoglieva i rifiuti di sei Comuni della zona circostante.

Negli anni seguenti, seppur con il parere contrario di gran parte della popolazione, fu scelto di proseguire l'attività di smaltimento dei rifiuti con contestuale bonifica, risanamento, e ampliamento del vecchio sito, recuperando inoltre nuove volumetrie che si sarebbero rivelate preziose per fronteggiare l'emergenza ambientale regionale toscana. Risale a quegli anni, la scelta di installare un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biogas, così da poter vendere energia elettrica al gestore della rete e distribuire acqua calda con il teleriscaldamento nella vicina frazione di Legoli.

La Belvedere Spa nasce come società mista pubblico-privata nel 1997, con il compito di gestire l'impianto di smaltimento rifiuti di cui sopra: la natura mista è dovuta al fatto che il capitale sociale è rappresentato da una partecipazione di maggioranza del Comune di Peccioli e da una parte minoritaria in mano a piccoli azionisti, per lo più locali.

I primi collocamenti azionari risalgono agli anni 2000 e 2003, momenti successivamente ai quali viene collocato complessivamente il 37,84% del capitale; seguono poi emissioni di prestiti obbligazionari convertibili nel 2006, 2008 e nel 2010.

Sempre nel 2010, precisamente il 18 Novembre, si è avuta un'importante operazione di fusione per incorporazione che ha portato Belvedere ad assorbire le società Project Consulting srl, BD Ambiente spa (queste due interamente possedute), Società agricola Fondi Rustici S.r.l. e Campiverdi S.r.l.; per queste ultime due, è stato necessario determinare il rapporto di concambio, assegnando così partecipazioni al comune di

Peccioli, socio di maggioranza in entrambe.

Oltre che a finalità di rafforzamento del patrimonio immobiliare funzionale alla definizione di nuove politiche di sviluppo aziendale e razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni detenute da Belvedere, la fusione ha prodotto il beneficio di poter avere sotto la propria diretta disponibilità (non più della società Campiverdi S.r.l.) i terreni su cui insiste la discarica e sui quali è stata progettata l'estensione dell'impianto. In data 1/01/2011, successivamente alla fusione, il capitale sociale risulta suddiviso tra il Comune di Peccioli, detentore del 64,5%, e il piccolo azionario, il quale possiede il 35,5% circa.

Negli anni, oltre all'attività principale di smaltimento di rifiuti e ad alcuni servizi di igiene ambientale svolte per conto del Comune di Peccioli, Belvedere ha allargato il proprio campo d'azione alla produzione di energia.

La discarica, infatti, è dotata di tre diversi impianti di cogenerazione per la produzione di energia derivante dal biogas; oltre a questi, ha investito, anche attraverso il ricorso a forme di partecipazione popolare quale l'emissione di obbligazioni convertibili, in altre energie rinnovabili costruendo sia un parco fotovoltaico che un piccolo parco eolico.

Inoltre, svolge altre attività accessorie minori, quali la gestione di un parcheggio comunale multipiano e la gestione di immobili di propria proprietà, nonché attività culturali e di promozione e sviluppo del Comune di Peccioli.

Infine, la società, per ciò che concerne la gestione della discarica di rifiuti, ha conseguito e detiene tuttora sia la certificazione ISO 14001, sia la prestigiosa certificazione Emas.

1.1.1 L'impianto di Legoli

Come specificato dianzi, l'impianto situato a Legoli⁴⁹ era già attivo dagli anni '80, ma vede la propria rinascita a metà degli anni '90 e, in particolar modo, attraverso la costituzione di Belvedere spa.

L'impianto, secondo la classificazione prevista alla Direttiva 1999/91/Ce e ripresa dal d.lgs 36/2003, rientra nella categoria delle discariche per rifiuti non pericolosi e si

⁴⁹ Frazione nel Comune di Peccioli (Pi).

estende a ridosso di una collina e sulla vallata adiacente.

I lotti dell'impianto denominati "Legoli 1" e "Legoli 2" sono le discariche esaurite ed in post-gestione, realizzate dal comune nel periodo antecedente alla costituzione della Belvedere SpA (negli anni dal 1980 al 1997) nei quali Belvedere ha conferito fino al 2007.

Prevedendo la saturazione dell'area "Legoli 2" (140.000 metri quadri di superficie coltivata) Belvedere nel 2004 intraprende la strada per l'ampliamento della discarica: il piano di ampliamento viene approvato nel 2007 e così, con un investimento di 10 milioni di Euro comprendente la realizzazione di una diga di contenimento, l'impermeabilizzazione del suolo e altri interventi di miglioramento, il sito si espande alla vallata adiacente a quella originaria, raddoppiando il volume dell'area di conferimento (1.900.000 metri cubi), prendendo il nome di "Legoli 3", area in cui oggi vengono conferiti i rifiuti.

Contemporaneamente, prendono avvio anche i lavori per l'impianto di depurazione del percolato (attività esternalizzata fino a quel momento a ditte esterne) e l'installazione di due motori di cogenerazione per la combustione del biogas per la produzione di energia elettrica e termica (acqua calda per la frazione di Legoli).

L'ultimo ampliamento, "Legoli 4", riguarda un'autorizzazione ottenuta il 20 giugno 2012 dalla Provincia di Pisa per un totale di 4,5 milioni di metri cubi ed insiste sopra la Legoli 3; gli amministratori, prevedendo una saturazione di 150.000-200.000 metri cubi anno, affermano che la Belvedere, con i volumi attualmente liberi e quelli già autorizzati, può garantire l'attività di smaltimento dei rifiuti per i prossimi 25-30 anni.

Riguardo agli impianti specifici di caaptazione e cogenerazione del biogas, il biogas è come combustibile nelle turbine (motori a combustione interna), i quali generano due tipi di energia: termica ed elettrica.

L'energia elettrica viene immessa in rete e rivenduta al gestore cercando di ottenere sempre il miglior incentivo possibile, mentre l'energia termica viene sfruttata in due modi diversi: per l'impianto di trattamento del percolato (grazie al quale si purifica il percolato internamente senza ricorrere a fornitori esterni che spesso hanno condizioni, a detta degli amministratori, inaccettabili) e per la produzione di acqua calda che grazie ad uno scambiatore terminco viene rilanciata nelle caldaie di circa 80 utenti remoti (abitanti della vicina frazione di Legoli) che riescono così ad alimentare l'acqua per i

sanitari e riscaldamento, il tutto ad un prezzo di acquisto agevolato.

Per quanto riguarda i rifiuti trattati, l'impianto riceve: rifiuti solidi urbani provenienti dalle Province di Pisa e di Massa Carrara; rifiuti solidi urbani e scarti e sovralli provenienti dalle Province di Firenze e Prato (codice CER 19.12.12); rifiuti assimilabili agli urbani provenienti da attività dei comuni di Peccioli e Terricciola (max 100 t/anno, CER 03.01.05 e 17.08.02); 20.03.01 (rifiuti urbani non trattati).

1.2 Rosignano Energia Ambiente spa

Rosignano Energia Ambiente s.p.a., di seguito Rea s.p.a. o più semplicemente Rea, è una società per azioni a maggioranza pubblica con partecipazione di capitale privato.

La parte pubblica della Società viene rappresentata dai Comuni per i quali svolge i servizi (Bibbona, Capraia Isola, Casale, Castellina Marittima, Cecina, Collesalveti, Guardistallo, Lorenzana, Montescudaio, Orciano Pisano, Riparbella, Rosignano Marittimo, Santa Luce), mentre la partecipazione privata è costituita da Enerambiente S.p.A. (ex SLIA Technologies Srl) di Venezia e la Ecomar Italia SpA di Collesalveti.

I comuni di Rosignano Marittimo e Cecina, avendo siglato un patto di sindacato nel 2001, controllano la società con la maggioranza assoluta.

Dopo una prima fase, iniziata nel 1993 sotto il nome di Rosignano Energia (RE), esclusivamente dedicata alla progettazione, costruzione e gestione di impianti di cogenerazione, tra cui i motori per lo sfruttamento del biogas nell'impianto di Scapigliato, dal 1996 svolge anche servizi per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, tra i quali il ruolo di gestore (dal 1997) della discarica per conto del Comune di Rosignano, proprietario del sito.

Le attività svolte da Rea sono la gestione del ciclo dei rifiuti, la produzione di energia e la manutenzione del verde pubblico in taluni Comuni; la società è costantemente impegnata da anni anche nell'educazione ambientale sul territorio in cui opera. La società controlla anche Redeco S.p.A. e G.eT.R.I. S.r.l., entrambe operanti anch'esse nel ciclo dei rifiuti.

Per quanto concerne la politica ambientale adottata, Rea ha conseguito la certificazione

ISO 14001:2004 e la registrazione ambientale EMAS.

Le altre certificazioni conseguite sono la ISO 9001/2008, la quale prevede un sistema di gestione qualità che porta a monitorare i processi aziendali in modo da migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione e soddisfare l'esigenza del cliente e la OHSAS 18001:2007, che fissa i requisiti di sistema di gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori.

1.2.1 L'impianto di Scapigliato⁵⁰

La discarica di Scapigliato⁵¹, gestita da Rea per conto del Comune di Rosignano Marittimo, è classificata, in base alla vigente normativa, come discarica per rifiuti non pericolosi; oltre ai rifiuti solidi urbani, la discarica raccoglie anche rifiuti speciali, nella misura massima di 244.000 t/anno⁵².

In realtà, la discarica accoglie per il 60% rifiuti speciali e per la parte rimanente rifiuti solidi urbani.

La discarica è realizzata all'interno di un banco argilloso avente profondità di circa 150 m, privo di falde acquifere.

Questa già privilegiata situazione naturale, sommata alla realizzazione di pacchetti di impermeabilizzazione del fondo e delle sponde della discarica (così come previsto in base alla vigente normativa) rende praticamente nullo il potenziale rischio di infiltrazioni di percolato nelle falde acquifere.

La nuova centrale di estrazione del biogas è stata avviata nel febbraio del 2008 e ha una potenzialità di aspirazione di 2000 Nm³/h di biogas .

⁵⁰ Da www.reaspa.it .

⁵¹ Località nella parte settentrionale del Comune di Rosignano, in prossimità con il confine che delimita il territorio in questione da quello del Comune di Collesalveti (Li).

⁵² Come da convenzione stipulata con il Comune di Rosignano in data 30/12/2010, valida fino al 31/12/2011, così come esposto nella Relazione sulla gestione del bilancio di esercizio approvato in data 31/12/2010; la convenzione è stata prorogata al 30/06/2013, proprio per permettere la gestione temporanea della discarica nel periodo di bando dell'Ato.

L'avvio della nuova centrale ha permesso un miglioramento delle prestazioni di aspirazione del biogas dalla discarica rispetto al passato grazie ad un'impiantistica di moderna concezione ed attraverso alcune innovazioni, quali il sistema di raffreddamento primario, la depurazione di tutto il biogas aspirato e combusto sia nei motori che nelle torce di emergenza.

L'impianto di depurazione del percolato sfrutta il principio dell'evaporazione per la separazione della frazione acquosa del liquame dai componenti inquinanti. Inizialmente, il calore necessario all'evaporazione era ottenuto grazie ad una caldaia alimentata con il biogas estratto dalla discarica.

Adesso grazie all'installazione di sistemi di recupero termico dei cogeneratori che producono vapore ed acqua calda, la sua funzionalità è ridotta a brevi intervalli di tempo visto che il fabbisogno di energia termica dell'impianto è completamente soddisfatto, in condizioni di normale marcia, dai cogeneratori.

La discarica di Scapigliato, è dotata anche di un impianto di selezione autonomo dei rifiuti solidi urbani e ha potenzialità di trattamento di circa 300 t/g di rifiuti.

Il funzionamento è abbastanza semplice: dopo che il rifiuto è stato scaricato dai mezzi della raccolta nelle vasche di accumulo presenti all'interno dell'impianto, si procede ad una triturazione e successiva vagliatura.

Si ottengono quindi due frazioni (sopravaglio e sottovaglio) che vengono deferrizzate ad opera di magneti: i materiali ferrosi vengono inviati ad impianti di recupero.

La frazione sopravaglio, costituita dalla parte secca ed inorganica del rifiuto è scaricata in speciali rimorchi posti all'esterno dell'impianto; le caratteristiche chimo-fisiche del materiale ottenuto ne consentono l'utilizzo come CDR nei termovalorizzatori.

La frazione sottovaglio, che è invece costituita dalla parte umida ed organica del rifiuto, successivamente ad un trattamento viene inviata in discarica per lo smaltimento⁵³.

⁵³ Il trattamento consiste nell'invio della frazione sottovaglio a due cilindri DANO, dove questa subisce il processo di igienizzazione per l'azione termica dei batteri aerobici che proliferano grazie alla corrente di aria che viene continuamente insufflata ed all'azione di mescolamento continuo causata dalla rotazione del cilindro. Alla fine del processo, che ha una durata di circa 72 ore, il materiale in uscita viene raccolto in vasche per essere poi scaricato in discarica. L'impianto di selezione è dotato di un sistema di aspirazione dell'aria, che, mantenendo una leggera depressione all'interno dei locali, limita la dispersione

1.3 Ecofor Service spa

Ecofor Service SpA nasce formalmente nel 2005, in seguito ad una scissione.

Nella sostanza, l'azienda esisteva già dal 29 Febbraio 1996 con il nome di Ecofor spa, ma era successivamente confluita nel 2001 in Geofor spa insieme a Gea spa; entrambe le società operavano nel ciclo dei rifiuti, rispettivamente, la prima limitatamente alla realizzazione di tutti i lavori edili attinenti agli impianti deputati allo smaltimento e trattamento dei rifiuti, la seconda nel ciclo integrato delle acque e nel ciclo integrato dei rifiuti nei sei comuni dell'area pisana.

Nel 2005, Geofor Spa si scinde in tre società: Geofor Patrimonio, interamente pubblica, proprietaria degli impianti; Geofor Spa, rimasta a capitale misto, gestisce ed eroga il servizio pubblico; Ecofor Service Spa, anch'essa a capitale misto, gestisce i rifiuti industriali.

Dal 1 luglio 2005, la Ecofor Service è subentrata nella proprietà e gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali e artigianali.

Le attività principali sono la realizzazione, manutenzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti speciali, la produzione di energia elettrica e altri servizi ambientali alle aziende; costituiscono attività accessorie la realizzazione di edifici civili, impianti industriali, acquedotti, strade, lavori di movimento terra, opere idrauliche ed affini.

Il capitale sociale risulta detenuto per il 60% da soci pubblici (i comuni che si avvalgono dei servizi⁵⁴) per il restante 40% da soci privati, sia che enti creditizi che società industriali⁵⁵.

di polvere ed odori verso l'ambiente esterno; l'aria aspirata dalle fosse di accumulo dei rifiuti è depolverizzata in un filtro a maniche e quindi, assieme alla corrente proveniente dai cilindri DANO, viene depurata tramite un lavaggio basico in uno "scrubber".

54 Comuni di: Pisa, Pontedera, Cascina, San Giuliano Terme, San Miniato, Vecchiano, Vicopisano, Calci, Santa Croce sull'Arno, Crespina, Ponsacco, Capannoli, Santa Maria a Monte, Fauglia, Lari, Buti, Calcinai, Montopoli, Bientina, Castelfranco di Sotto, Palaia, Casciana Terme, Chianni.

55 Cassa di Risparmio di San Miniato, Banca Cred. Coop. di Fornacette, Cassa di Risparmio di Lucca (1,885%); Forti S.p.A., Valdea Finanziaria Srl, Impresa Lav. Ingg. Forti e F. Spa, Piaggio & C. S.p.A (38,115%).

L'acquisizione nel 2011 del ramo di azienda precedentemente in proprietà della società Valdera acque, permette ad Ecofor Service di garantire un servizio completo di smaltimento dei rifiuti, potendosi occupare della depurazione dei reflui civili e industriali con l'impianto chimico-fisico a sua disposizione.

Infine, la società è in possesso delle certificazioni Iso 14001:2004 e Iso 9001:2000.

1.3.1 Gli impianti di Gello e Cascina⁵⁶

L'impianto di Gello si configura come discarica per rifiuti speciali non pericolosi, i quali provengono da attività industriali di tutta la regione Toscana, del tipo in rilievo.

Il sito di discarica è attualmente composto da alcuni lotti già rinverditi conseguentemente alla riqualificazione ambientale e paesaggistica e da un lotto in coltivazione che ha una recettività totale massima di 240.000 T/Anno⁵⁷.

Come già visto negli impianti di Legoli e Scapigliato, anche in questo è presente un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica dal biogas scaturente dai materiali smaltiti in discarica.

I tre motori endotermici hanno la capacità totale di 1.8 MW/h di energia elettrica prodotta (12.000 Megawatt annui), corredati di un sistema di emergenza costituito da due torce automatiche per evitare pericoli di dispersione in atmosfera del gas.

L'impianto situato nel Comune di Cascina, detta anche discarica del "Tiro a Segno", occupa una superficie complessiva pari a circa 64.000 metri quadri, di cui il 75% circa è occupato dalle vasche di stoccaggio rifiuti, mentre il resto è riservato alla viabilità e ai servizi connessi con la gestione della discarica.

L'impianto di smaltimento risale al 1990: originariamente era gestito direttamente dal Comune; successivamente, si sono alternate altre aziende fino al 2007, anno in cui è stato stipulato un accordo tra gli Enti preposti e la società Ecofor Service, affinché

⁵⁶ Gello è una località a destinazione prettamente industriale nel Comune di Pontedera (Pi).

⁵⁷ Vedi autorizzazione Det. Dir. N° 5403 del 14.12.2009 (allegato A – Par. 2.1 "Tipologie di rifiuti conferiti").

quest'ultima si occupasse della realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica, ripristino ambientale e gestione post mortem dell'area adibita a discarica. L'impianto, conseguita l'autorizzazione integrata ambientale da parte della Provincia di Pisa, è entrato in esercizio a partire dal Luglio 2010.

Con i lavori che hanno interessato i lotti già esistenti e i nuovi predisposti, si presume di poter smaltire un quantitativo di rifiuti previsto di circa 170.000 metri cubi.

Capitolo II. Le aziende a confronto: la situazione patrimoniale e finanziaria

Nella prima parte abbiamo approfondito, dopo una breve introduzione sull'evoluzione del diritto ambientale e della normativa in materia di discariche, le principali prescrizioni che il legislatore ha voluto (e dovuto) rendere obbligatorie affinché si preservassero tutti i diritti che la Costituzione garantisce al cittadino⁵⁸. Successivamente, abbiamo capito quale sia il procedimento con cui viene trattato il rifiuto in discarica e infine, nella parte immediatamente precedente a questa abbiamo avuto modo di capire quali siano, in sintesi, le differenze qualitative tra i diversi impianti.

Dopo quindi aver visto tutto ciò, abbiamo gli strumenti necessari per poter procedere ad un confronto oculato tra le aziende che abbiamo selezionato attraverso i dati rappresentati nei bilanci di esercizio e le interviste e visite aziendali (quest'ultima allo stabilimento di Legoli), che hanno chiarito alcuni aspetti gestionali. Partiremo dalla situazione patrimoniale, per poi passare alle componenti di costo e ricavo.

2.1. Il Bilancio di esercizio e i principi di redazione

Il documento di sintesi necessario a comprendere appieno la contabilità tenuta durante l'esercizio e se la gestione si sia chiusa con un utile o una perdita è, come noto, il

⁵⁸ Vedi il paragrafo iniziale "L'Ambiente nella Costituzione".

bilancio di esercizio.

Gli scopi della redazione del bilancio sono due, come i bisogni di informazione che vanno a soddisfare: il primo, e cioè il dovere di accertarsi sull'andamento della gestione per poterne trarre insegnamenti per il futuro, è il cosiddetto bisogno (o scopo) interno, mentre rientra nel bisogno (o scopo) esterno il rendere conto a tutti i soggetti che sono interessati alla società e al suo futuro (in inglese *stakeholders*)⁵⁹.

Per questa ultima necessità si è resa obbligatoria la redazione del bilancio di esercizio per le società di capitali.

Le norme sulla redazione del bilancio di esercizio sono regolate in via primaria agli art. 2423 e ss. del codice civile; in realtà, il bilancio di esercizio è indicato già all'art. 2217 c.c. come documento di chiusura dell'*inventario*⁶⁰.

Gli articoli che vanno dal 2423 al 2435-bis sono stati innovati nel 1991, anno in cui il nostro legislatore (con il d.lgs. 9 Aprile 1991, n.127) ha recepito la IV direttiva CEE, la quale si prefiggeva di armonizzare i bilanci delle società a livello europeo.

Successivamente, si è proceduto ad una definizione analitica con risvolti tecnici delle regole di redazione del bilancio di esercizio ad opera dei principi contabili emanati dagli organismi professionali, quali la commissione istituita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Collegio dei Ragionieri (CNDC-CNR) prima, e dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) poi; il lavoro della prima commissione è stato, infatti, recepito e integrato dalle produzioni del secondo organismo.

L'organismo, difatti, è sempre stato protagonista con il legislatore italiano nel processo di emanazione delle norme nazionali in materia contabile; oltre a ciò, alle mansioni dell'OIC si aggiunge il lavoro di collaborazione con gli istituti internazionali preposti all'emanazione di principi contabili internazionali, dei quali valuta l'applicazione in Italia.

59 Rielaborazione parziale del concetto espresso da C. Caramiello in *Ragioneria Generale e Applicata*, pag.275.

60 Art. 2217 c.c.: "L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere la indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili [2425].

Per ciò che concerne i postulati di redazione, il bilancio di esercizio, anzitutto, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico di esercizio⁶¹. I suddetti principi di chiarezza, veridicità e correttezza, come sostenuto da autorevoli voci⁶², pur avendo autonomia propria, concorrono congiuntamente a realizzare l'intelligibilità del bilancio di esercizio: per intelligibilità del bilancio si intendeva la capacità del bilancio di rendere comprensibile ai terzi la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e di consentire al lettore del bilancio di effettuare il processo di conversione delle cifre di bilancio in andamenti economici⁶³. Il bilancio di esercizio, così come definito dal codice civile, è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Lo Stato Patrimoniale è il documento che rappresenta la composizione qualitativa e la consistenza quantitativa del capitale ad una data ben precisa, generalmente coincidente con la fine dell'esercizio considerato⁶⁴. La Direttiva prevedeva due schemi di esposizione dello stato patrimoniale, uno a sezioni contrapposte ed uno in forma scalare: il criterio guida scelto era quello di destinazione. L'Italia, coerentemente con la propria tradizione ragioneristica, ha optato per lo schema a sezioni contrapposte, così come esposto nella tabella seguente.

<u>Attivo</u>	<u>Passivo</u>
A – Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	A – Patrimonio Netto
B – Immobilizzazioni	B – Fondi per rischi e oneri
I. Immateriali	C – Trattamento di Fine Rapporto
II. Materiali	D – Debiti
III. Finanziarie	E – Ratei e Risconti passivi
C – Attivo Circolante	
I. Rimanenze	

61 Art. 2423, comma 2.

62 Vedi F. Superti Furga, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, III ediz., Milano, Giuffrè, 1997, pag.6-8.

Il concetto era già stato espresso da G. Ferrero ne' *I complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza nella redazione dei bilanci di esercizio*, Milano, Giuffrè, 1991, pag.12.

63 *Bilancio Civilistico e Imponibile fiscale*, di Marco Allegrini e Paolo Martini, V ediz., pag.8.

64 C. Caramiello, *Ragioneria Generale e Applicata*, pag. 277.

<u>Attivo</u>	<u>Passivo</u>
II. Crediti III. Attività finanziarie IV. Disponibilità liquide D – Ratei e Risconti attivi	

Da tale schema si evince facilmente che mentre le poste dell'attivo sono classificate secondo il criterio di destinazione, le poste presenti nel passivo non seguono tale criterio bensì una classificazione per natura.

Per quanto riguarda il secondo documento obbligatorio e cioè il Conto Economico, esso non è nient'altro che sintetizza la composizione (meglio, la formazione) del reddito relativo all'esercizio considerato.

La direttiva prevedeva quattro schemi di conto economico: si andava dal primo in forma scalare e con una classificazione dei valori secondo la loro natura, al secondo nel quale pur confermando la classificazione per natura si permetteva una forma a sezioni contrapposte; gli altri due schemi prevedevano una classificazione dei costi per destinazione permettendo una forma scalare (terzo schema) o a sezioni contrapposte (quarto schema).

In Italia si scelse il primo schema (classificazione dei costi per natura e schema scalare), motivando la scelta come la "più idonea a recepire ulteriori suddivisioni di voci già presenti nella disciplina vigente, ed a consentire collegamenti e correlazioni con lo stato patrimoniale" e che avrebbe consentito "di introdurre nello schema una serie di totali parziali il cui valore informativo è parso non trascurabile"⁶⁵.

65 Relazione Ministeriale al d.lgs. 9 Aprile 1991, art.7.

È interessante notare che, in merito, il CNDC-CNR si espresse per la preferenza per la classificazione dei costi per destinazione in quanto considerata più significativa (*Principi Contabili. Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi*, doc. n.12, Milano, Giuffrè, 1994, pag.35).

A) Valore della produzione	+
B) Costi della produzione	-
<i>differenza tra A) e B)</i>	
C) Proventi e Oneri finanziari	+/-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	+/-
E) Proventi e Oneri straordinari	+/-
<i>risultato prima delle imposte</i>	
22) Imposte sul reddito di esercizio	-
23) Utile (perdita) di esercizio	

Questa configurazione di conto economico a norma dell'art. 2425 c.c. è assimilabile a quella definita in dottrina come "a costi e ricavi della produzione ottenuta".

La differenza fra il valore della produzione (che corrisponde al prodotto di esercizio, cioè la somma dei ricavi di vendita, della variazione del magazzino prodotti e dal prodotto interno) e i costi della produzione (materie, servizi, personale, ammortamenti, oneri diversi), difatti, esprime il *risultato economico della produzione* detto anche *reddito operativo* (o perdita operativa, se negativa).

Si nota inoltre la suddivisione dei componenti positivi e negativi di costo e ricavo in più aree gestionali, nell'ordine area caratteristica (o operativa), area finanziaria, area straordinaria e area tributaria.

Interessante è la qualifica delle voci che trovano posto nell'area straordinaria: la straordinarietà, così come definita dalla relazione ministeriale al decreto, non allude all'eccezionalità o anormalità dell'evento che le ha determinate, bensì all'estraneità all'attività ordinaria della fonte⁶⁶ del provento o dell'onere.

Vedremo più avanti che il trattamento di queste poste è totalmente diverso nei principi internazionali.

⁶⁶ Così come specificato nel documento interpretativo n.1 del principio contabile CNDC-CNR n.12 sono da attribuire alla classe E) del conto economico le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da operazioni straordinarie (quali conferimenti d'azienda, fusioni, scissioni), da cessione di parte significativa di partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzato, da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento, da espropri e nazionalizzazioni o, infine, da alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria.

L'ultimo documento che compone il bilancio è la Nota Integrativa: tale documento è complementare e necessario affinché si possa realizzare il postulato della chiarezza dell'informativa dei dati esposti nei prospetti di stato patrimoniale e conto economico.

Tra le parti informative obbligatorie in nota integrativa, all'art. 2427 cod. civ., troviamo l'illustrazione dei criteri di valutazione; le informazioni analitiche sul contenuto di alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico; la motivazione delle deroghe a disposizioni civilistiche; l'indicazione dei criteri espositivi adottati nei prospetti contabili; le in l'indicazioni previste da altre norme di legge.

Infine, il bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2428 c.c., deve essere corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, documento contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell'andamento e del risultato della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate e collegate nonché una descrizione dei principali rischi e incertezza cui la società è esposta; a tale relazione si affiancherà un'ulteriore relazione da parte dei sindaci e degli incaricati del controllo contabile, qualora sia presente un collegio sindacale e la società sia sottoposta a revisione contabile obbligatoria.

Tutto quello che abbiamo appena visto, in merito alla struttura del bilancio, è valido per tutte le società di capitali che hanno sede in Italia, con eccezione di una serie di società che devono redigere il bilancio di esercizio secondo dei principi Internazionali. I principi internazionali (d'ora in poi Ias-Ifrs⁶⁷) vengono elaborati per la prima volta alla fine degli anni '70, ma entrano prepotentemente in Italia a partire degli anni 2000⁶⁸.

L'interesse di cui si è sempre fatto portatore lo Iasb è stato quello di regolamentare le modalità di redazione del bilancio a livello internazionale per così avere, a maggior ragione intervenuto il processo di globalizzazione, bilanci simili tra aziende operanti in Stati diversi e quindi chiari e comprensibili.

67 Le sigle Ias e Ifrs stanno per International accounting standards e International accounting reporting standards.

Il doppio acronimo dipende dall'evoluzione dell'organismo che li emanava: in principio fu l'International accounting standards council (Iasc), fondato nel 1973, che emanò gli Ias; fu poi trasformato nell'International accounting standards board, il quale ha continuato l'opera del primo emanando gli Ifrs.

La sostanza non è comunque cambiata.

68 In realtà, come si è visto in precedenza, già con la direttiva comunitaria del 1991 si era cercato di armonizzare i bilanci europei a linee guida comuni, le quali però si ispiravano solo in parte ai contenuti tipi dei principi internazionali.

Gli obiettivi che l'organismo si era dato negli anni passati erano lo sviluppo di un singolo corpus di principi contabili a livello globale, la promozione dell'uso e della corretta applicazione di tali principi e la realizzazione della convergenza tra principi contabili nazionali e internazionali secondo soluzioni di alta qualità⁶⁹.

L'adozione degli Ias-Ifrs si è avuta in Italia con il d.lgs. 38/2005, che dava seguiva la strategia di armonizzazione della Commissione Europea formalizzata nel regolamento 1606/2002.

Con il decreto si distinsero tre diverse categorie di soggetti:

- a) soggetti obbligati all'adozione, tra i quali le società quotate, le banche, le assicurazioni, gli enti finanziari vigilati e le società con strumenti finanziari diffusi;
- b) soggetti che disponevano di una facoltà, e cioè tutte quelle società controllate dai soggetti di cui al primo punto (escluse le assicurazioni) e da altre che redigono il consolidato, nonché tutte le altre società non consolidate da società che redigono il consolidato.
- c) soggetti esclusi: società minori e, implicitamente, società di persone e ditte individuali.⁷⁰

Vedremo meglio nella trattazione dei singoli bilanci che le differenze tra quanto è previsto dai principi nazionali e da quelli internazionali, ma è già possibile anticipare che nei secondi vi è una affermazione del modello di bilancio anglosassone e un cambiamento nella concezione di reddito e di capitale, con un ricorso al fair value (valore equo), una minor incidenza del postulato della prudenza e una doppia nozione di reddito (realizzato e comprensivo).

Terminate le considerazioni di carattere introduttivo, passiamo sinteticamente in rassegna ciò che è previsto dagli Ias-Ifrs per gli schemi di bilancio.

⁶⁹ *Principi contabili internazionali*, S. Azzali, M. Allegrini, A. Gaetano, M. Pizzo, A. Quagli, Giappichelli editore.

⁷⁰ Sono opportune delle precisazioni in merito a questa classificazione.

La prima è che, riguardo ai soggetti obbligati, il decreto stabiliva originariamente un differimento annuale nell'obbligo di adozione per i bilanci individuali (dal 2005 al 2006) rispetto ai bilanci consolidati.

La seconda è che la facoltà concessa alle "altre società non consolidate da società che redigono il consolidato" non è esercitabile, in quanto manca tuttora il decreto ministeriale che avrebbe dovuto individuarne l'esercizio di inizio.

I documenti facenti parte del bilancio di esercizio sono: Situazione Patrimoniale Finanziaria, Conto Economico (separato e complessivo), Prospetto Riepilogativo dei Movimenti del Patrimonio Netto, Rendiconto Finanziario e Criteri Contabili e Note al bilancio.

Come si può immediatamente notare, il prospetto riepilogativo dei movimenti del P.N. è un documento del tutto nuovo, nella sua autonomia, rispetto alla normativa civilistica; tale prospetto, dal punto di vista sostanziale, pur facendo parte della Nota Integrativa (italiana), ne differisce perchè in forma tabellare anzichè discorsiva.

Stesso discorso vale per il rendiconto finanziario, previsto dall'Oic n.12 come allegato alla Nota Integrativa e con risorsa di riferimento il Capitale circolante Netto; per gli Ias è un documento autonomo e si tratta di un rendiconto di liquidità e poste equivalenti, e non quindi focalizzato su un oggetto più ampio come il circolante.

Lo Ias 1 lascia poi due criteri espositivi per lo Stato Patrimoniale:

1) Separazione corrente – non corrente (preferita):
Tale riclassificazione viene operata secondo il criterio finanziario⁷¹ e quindi avremo un attivo nel quale sono presenti due raggruppamenti, corrente e non corrente; discorso analogo vale per il passivo, dove si avrà un passivo a breve termine contrapposto ad uno non a breve termine.

2) Presentazione in base al grado di liquidità (concessa):

Questa è un'esposizione successiva delle voci attive e passive, senza un raggruppamento in classi e senza distinzione d'incasso.

Un esempio pratico è quello di una presentazione dove si parta dalla posta "meno liquida", i terreni, fino a giungere alla posta "più liquida", la cassa, ovvero il contrario perchè lo Ias, così come anche per il primo criterio, lascia libera scelta tra un'esposizione crescente o decrescente.

Quindi, riassumendo, lo Ias non impone nessuno schema di riferimento e nessun ordine espositivo; non sono presenti infine i conti d'ordine (le informazioni ivi comprese

⁷¹ Per distinguere tra poste correnti e non correnti esistono due possibilità: la prima prevede che si faccia riferimento al ciclo operativo e cioè al fatto che le attività possano realizzarsi o diventare esigibili nel tempo intercorrente tra l'acquisizione dei materiali e la loro realizzazione come disponibilità liquide o mezzi equivalenti; l'altra possibilità, anch'essa permessa dai principi, è quella del periodo amministrativo annuale, qualora il ciclo operativo normale di un'impresa non sia chiaramente identificabile.

saranno espone nelle note al bilancio), bensì è previsto un contenuto minimo di voci che, per la maggior parte, corrisponde alle voci obbligatorie ex codice civile.

Stesse considerazioni, ad eccezione ovviamente dei conti d'ordine, valgono per il Conto Economico, dove non esiste nè uno schema di riferimento nè un ordine espositivo, ma vale la regola del contenuto minimo: in particolare, lo Iasb prevede che debba contenere tutte le voci di ricavo e di costo rilevate in un esercizio, a meno che un principio o un'interpretazione non dispongano diversamente.

Le novità rispetto allo schema italiano sono rappresentate da due voci in particolare (Ifrs 5):

- quota dei profitti e delle perdite delle società collegate e joint venture valutate con il metodo del P.N;

- utili e perdite ante-imposte derivanti da attività destinate alla dismissione (o cessate).

Due diverse classificazioni sono invece previste per i costi: la prima facente riferimento alla *natura* del costo (simile a quella italiana), l'altra per *destinazione economica*.

Per meglio intendersi con un esempio, mentre con la prima classificazione si perviene ad una elencazione di voci quali materie prime, ammortamenti, personale, trasporto, etc., con la classificazione per destinazione economica troveremmo spese di vendita, spese generali, spese amministrative, spese di produzione, etc.

È interessante notare che, nonostante la scelta tra i due criteri sia delegata alla direzione aziendale, la quale dovrebbe optare per quello che più assicuri significatività e attendibilità, lo Iasb impone che chi opti per la destinazione economica debba riportare ulteriori informazioni su natura dei costi, ammortamenti e costi di benefici concessi ai dipendenti; da ciò, si evince che la classificazione preferita dall'organismo internazionale è senza dubbio quella per natura.

Una differenza significativa con quanto abbiamo visto per il Conto Economico redatto secondo i principi contabili italiani riguarda la cosiddetta *area straordinaria*: tali componenti non sono più ammessi perchè, secondo lo Iasb, tutti i costi o proventi sono riferibili al business dell'impresa e fanno parte del "normale rischio d'impresa"; tale divieto di presentazione vale anche per le note.

I componenti cosiddetti "straordinari", quindi, compariranno in forma anonima tra gli altri oneri o ricavi e concorreranno alla determinazione del risultato operativo (Ebit), anzichè essere destinati ad un'area successiva come avviene nel Conto economico

civilistico.

Oltre alla ragione espressa pocanzi, più probabilmente la ratio di questa scelta è quella di evitare possibili riclassificazioni di costi in modo arbitrario e opportunistico. Infine, abbiamo accennato precedentemente al Conto Economico *Complessivo e Separato*.

Queste due scelte alternative, introdotte recentemente, non sono altro che due modalità di esposizione delle medesime voci: il C.E. Separato è il prospetto delle voci finora esaminato, al quale si deve però affiancare il prospetto delle "*altre componenti*", comprendente altre voci di costo e di ricavo non rilevate nell'utile o perdita di esercizio; se si opta invece per il C.E. Complessivo, invece, si addiviene ad unico prospetto comprendente, nelle ultime voci, le informazioni del prospetto delle "*altre componenti*"⁷².

É doverosa una precisazione: mentre Rea spa e Ecofor Service spa seguono quanto stabilito dal Codice civile e dai Principi contabili italiani, Belvedera spa, facendo ricorso al mercato del capitale di rischio sotto forma di strumenti finanziari diffusi, redige il bilancio secondo i Principi di redazione Internazionali (Ias-Ifrs).

Per questo, qualora la comparazione non fosse possibile per diversa rappresentazione, si farà ricorso a schemi terzi di derivazione ragioneristica che permettano un confronto significativo.

72 Il prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo (*other comprehensive income*) comprende le voci di ricavo e di costo (incluse nelle rettifiche di riclassificazione) che non sono rilevate nell'utile o perdita d'esercizio come richiesto o consentito dagli altri Ifrs:

- a) variazioni della *riserva di rivalutazione* (Ias 16, Ias 38);
- b) utili e perdite attuariali da *piani a benefici definiti* rilevati in conformità al paragrafo 93A dello Ias 19;
- c) utili e perdite derivanti dalla *conversione dei bilanci di una gestione estera* (Ias 21);
- d) utili e perdite dalla rideterminazione di *attività finanziarie disponibili per la vendita* (Ias 39);
- e) la parte efficace degli utili e delle perdite sugli *strumenti di copertura in una copertura di flussi finanziari* (Ias 39).

2.2 La situazione patrimoniale e finanziaria

Come già accennato in precedenza, cercheremo di utilizzare i dati in nostro possesso per giungere ad una descrizione dell'azienda tipo di gestione di una discarica di rifiuti; al tempo stesso però, evidenzieremo le differenze tra quelle prese in considerazione, così da poter avere un quadro più chiaro sulle possibili peculiarità relative al tipo di attività esercitata.

Di seguito riportiamo gli stati patrimoniali delle tre società, ovviamente aggregati per una maggiore comprensione immediata in macroclassi, seguiti dalle riclassificazioni degli stessi secondo il criterio corrente – non corrente.

Successivamente, analizzeremo e compareremo tra loro le voci di bilancio più significative per il tipo di attività esercitata, cercando di passare dai valori numerici alle caratteristiche qualitative della singola azienda.

Situazione Patrimoniale Finanziaria Belvedere spa

	31 Dic. 2011	31 Dic. 2010	Var.% +/-
Attività			
Attività non correnti			
Attività Immateriali	451.347	1.229.155	-63,28%
Immobili, Impianti e macchinari	16.771.352	17.155.863	-2,24%
Investimenti Immobiliari	7.733.315	6.456.276	19,78%
Altri beni	587.643	414.687	41,71%
Partecipazioni	313.014	400.752	-21,89%
Altre attività finanziarie	1.943.764	332.142	485,22%
Crediti Commerciali e altri crediti	6.733.637	2.037	330466,37%
Attività fiscali differite	1.035	1.294	-20,02%
Totale Attività non correnti	34.535.107	25.992.206	32,87%
Attività correnti			
Crediti Commerciali e altri crediti	13.162.362	21.137.684	-37,73%
Crediti tributari	1.081.261	882.510	22,52%
Rimanenze	9.611.617	9.280.062	3,57%
Altre attività finanziarie	1.452.212	1.586.580	-8,47%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	809.475	2.015.387	-59,84%
Totale Attività correnti	26.116.927	34.902.223	-25,17%
Attività destinate alla vendita	0	1.344.627	-100,00%
Totale Attività	60.652.034	62.239.056	-2,55%
Passività			
Patrimonio Netto	32.719.896	32.605.324	0,35%
Passività non correnti			
Fondi pensione e benefici a dipendenti	415.723	369.966	12,37%
Passività fiscali differite	721.097	369.780	95,01%
Fondi per rischi e oneri	10.852	-	-
Debiti commerciali a lungo termine	1.868	17.468	-89,31%
Debiti finanziari a lungo termine	9.122.381	10.349.946	-11,86%
Prestito Obbligazionario	3.392.548	4.090.974	-17,07%
Totale Passività non correnti	13.664.469	15.198.134	-10,09%
Passività correnti			
Debiti commerciali	10.325.539	11.445.905	-9,79%
Debiti tributari	800.639	987.226	-18,90%
Passività finanziarie	2.667.737	1.335.572	99,74%
Altri debiti a breve termine	474.024	426.569	11,12%
Totale passività correnti	14.267.939	14.195.272	0,51%
Passività destinate alla vendita	0	240.326	-100,00%
Totale Patrimonio netto e passività	60.652.304	62.239.056	-2,55%

Stato Patrimoniale Rea spa

	31 Dic. 2011	31 Dic. 2010	Var.% +/-
<u>Attivo</u>			
A) Crediti v/ soci per vers.ti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni			
I – Immobilizzazioni Immateriali	565.252	375.845	50,39%
II – Immobilizzazioni Materiali	1.865.519	1.655.065	12,72%
III – Immobilizzazioni Finanziarie	1.879.591	1.876.291	0,18%
Totale Immobilizzazioni	4.310.362	3.907.201	10,32%
C) Attivo Circolante			
I – Rimanenze	67.831	22.097	206,97%
II – Crediti	28.280.464	29.398.584	-3,80%
III – Attività finanziarie diverse dalle imm.ni	-	-	-
IV – Disponibilità liquide	1.133.616	296.349	282,53%
Totale Attivo Circolante	29.481.911	29.717.030	-0,79%
D) Ratei e risconti	941.140	1.261.360	-25,39%
Totale Attivo	34.733.413	34.885.591	-0,44%
<u>Passivo</u>			
A) Patrimonio Netto	3.761.157	3.616.625	4,00%
B) Fondi per rischi e oneri	2.200.000	2.200.000	0,00%
C) TFR lavoro sub.	1.009.567	1.001.920	0,76%
D) Debiti	27.441.010	27.779.115	-1,22%
E) Ratei e risconti	321.679	287.931	11,72%
Totale Passivo	34.733.413	34.885.591	-0,44%

Stato Patrimoniale Ecofor Service spa

	31 Dic. 2011	31 Dic. 2010	Var.% +/-
<u>Attivo</u>			
A) Crediti v/ soci per vers.ti ancora dovuti	-	-	-
B) Immobilizzazioni			
I – Immobilizzazioni Immateriali	373.205	69.091	440,16%
II – Immobilizzazioni Materiali	23.372.417	18.520.892	26,19%
III – Immobilizzazioni Finanziarie	1.445.806	1.492.736	-3,14%
Totale Immobilizzazioni	25.191.428	20.082.719	25,44%
C) Attivo Circolante			
I – Rimanenze	426.503	369.540	15,41%
II – Crediti	6.431.683	6.627.915	-2,96%
III – Attività finanziarie diverse dalle imm.ni	-	-	-
IV – Disponibilità liquide	457.754	63.511	620,75%
Totale Attivo Circolante	7.315.940	7.060.966	3,61%
D) Ratei e risconti	485.925	260.990	86,19%
Totale Attivo	32.993.293	27.404.675	20,39%
<u>Passivo</u>			
A) Patrimonio Netto	7.187.574	7.337.000	-2,04%
B) Fondi per rischi e oneri	13.523.064	12.302.493	9,92%
C) TFR di lavoro sub.	585.107	377.639	54,94%
D) Debiti	11.490.803	7.251.409	58,46%
E) Ratei e risconti	206.745	136.134	51,87%
Totale Passivo	32.993.293	27.404.675	20,39%

Belvedere spa

	2011	val./tot.	2010	val./tot.	Δ %
<i>Attivo Corrente</i>	€ 26.116.927	43,06%	€ 36.246.850	58,24%	-27,95%
<i>Attivo Immobilizzato</i>	€ 34.535.107	56,94%	€ 25.992.206	41,76%	32,87%
Tot. Attivo	€ 60.652.034		€ 62.239.056		-2,55%
<i>Patrimonio Netto</i>	€ 32.719.896	53,95%	€ 32.605.324	52,39%	0,35%
<i>Passivo Corrente</i>	€ 14.267.939	23,52%	€ 14.435.598	23,19%	-1,16%
<i>Passivo Consolidato</i>	€ 13.664.469	22,53%	€ 15.198.134	24,42%	-10,09%
Tot. Passivo	€ 60.652.304		€ 62.239.056		-2,55%

Rea spa

	2011	val./tot.	2010	val./tot.	Δ %
<i>Attivo Corrente</i>	€ 27.855.333	80,20%	€ 28.690.476	82,24%	-2,91%
<i>Attivo Immobilizzato</i>	€ 6.878.080	19,80%	€ 6.195.115	17,76%	11,02%
Tot. Attivo	€ 34.733.413		€ 34.885.591		-0,44%
<i>Patrimonio Netto</i>	€ 3.761.157	10,83%	€ 3.616.625	10,37%	4,00%
<i>Passivo Corrente</i>	€ 27.139.287	78,14%	€ 27.086.947	77,65%	0,19%
<i>Passivo Consolidato</i>	€ 3.832.969	11,04%	€ 4.182.019	11,99%	-8,35%
Tot. Passivo	€ 34.733.413		€ 34.885.591		-0,44%

Ecofor Service spa

	2011	val./tot.	2010	val./tot.	Δ %
<i>Attivo Corrente</i>	€ 7.801.865	23,65%	€ 7.321.956	26,72%	6,55%
<i>Attivo Immobilizzato</i>	€ 25.191.428	76,35%	€ 20.082.719	73,28%	25,44%
Tot. Attivo	€ 32.993.293		€ 27.404.675		20,39%
<i>Patrimonio Netto</i>	€ 7.187.574	21,78%	€ 7.337.000	26,77%	-2,04%
<i>Passivo Corrente</i>	€ 8.471.840	25,68%	€ 5.592.478	20,41%	51,49%
<i>Passivo Consolidato</i>	€ 17.333.879	52,54%	€ 14.475.197	52,82%	19,75%
Tot. Passivo	€ 32.993.293		€ 27.404.675		20,39%

Per i dettagli della riclassificazione si rimanda alle note⁷³.

⁷³ Per la riclassificazione di Belvedere spa non vi sono precisazioni da fare, in quanto si è solo provveduto ad esporre i valori dei macroaggregati già presenti in bilancio.

Per ciò che concerne Rea spa, si è provveduto a estrapolare dalle immobilizzazioni crediti per importi

2.3 La composizione degli impieghi

Secondo autorevoli opinioni⁷⁴, una delle condizioni che favoriscono l'equilibrio economico è l'elasticità della gestione, intesa come la sua capacità di riadattarsi convenientemente, con facilità e in tempi brevi, alle mutevoli condizioni del contesto ambientale in cui opera.

Per rendere più attinente al caso pratico la definizione di cui sopra, è utile pensare che l'elasticità è tanto maggiore quanto più facilmente si riescono a sostituire i fattori produttivi resi obsoleti dall'uso o dal progresso tecnologico con i fattori adatti alle nuove necessità.

Nelle "nostre" aziende vedremo che gli impianti, i quali insieme alle altre attività

inferiori ai 100.000 (circa 60.000) Euro, in quanto esplicitato il loro realizzo presunto entro i 12 mesi, e si è scelta la loro esposizione tra le poste correnti.

Per i crediti esposti nell'attivo circolante e per i debiti, ci si è limitati a seguire le indicazioni derivanti dall'esposizione in bilancio: si è ritenuto di riclassificare però tra l'attivo non corrente crediti per imposte anticipate e verso altri con scadenza oltre i 12 mesi esposti nell'attivo circolante e nell'attivo corrente crediti con scadenze entro i 12 mesi esposti nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per quanto riguarda i ratei e risconti, essi erano rappresentati prevalentemente da componenti transitorie da un esercizio all'altro e quindi si è scelto la loro rappresentazione tra le poste correnti, salvo che per i risconti passivi, i quali sono riferiti ad una cessione temporanea di diritto di superficie, cessione che era rappresentata per lo stesso valore già nel 2009 e perciò esposti nel passivo non corrente.

Infine, per il Fondo Tfr, a causa di non esplicitate politiche di riduzione del personale e del suo utilizzo riscato nell'esercizio in corso, si è deciso un'esposizione tra il passivo consolidato, così come anche per il Fondo per rischi e oneri, che ha il medesimo valore sia nell'esercizio 2009, sia nel 2010, sia nel 2011 e che, come specificato in bilancio, nell'esercizio 2008 aveva il nome di Fondo Rinnovo Impianti.

Relativamente a Ecofor Service spa, si è provveduto alla suddivisione dei crediti e dei debiti tra, rispettivamente, attivo immobilizzato e attivo corrente e passivo consolidato e passivo corrente, sulla base di quanto esposto nelle note. Per i ratei e risconti, data anche la scarsa informativa in bilancio, si è scelto una loro riclassificazione tra le poste correnti; mentre per il Fondo Tfr valgono le considerazioni fatte per Rea, per il Fondo per rischi e oneri, rappresentato a differenza di Rea principalmente dagli accantonamenti per i costi di gestione post-mortem della discarica, è esposto anch'esso nel passivo consolidato.

⁷⁴ *Indici di bilancio*, di Carlo Caramiello, Fabrizio Di Lazzaro, Giovanni Fiori, Giuffrè Editore, II edizione.

immobilizzate rappresentano voci importanti negli indici di rigidità negli impieghi, sono elemento tipico dell'attività e il loro contributo alla stessa è difficilmente sostituibile attraverso una scelta di esternalizzare parte del processo produttivo a terzi, rendendo così più leggero il loro peso sugli impieghi.

Lo è, invece, quello di altri cespiti (quali ad esempio gli automezzi da lavoro in discarica) e avremo modo di vedere che una delle tre delle società ha optato per tale soluzione.

Come è possibile notare istantaneamente dai valori rappresentati dalle tabelle antistanti sul peso dell'attivo corrente e dell'attivo immobilizzato, le società non sembrano molto rigide⁷⁵ salvo Ecofor Service, che conserva una predominanza marcata delle poste immobilizzate sulle poste correnti (e in parte anche Belvedere).

Rea spa appare addirittura come società molto poco immobilizzata e nei paragrafi successivi ci concentreremo sul perchè di tale differenza; possiamo intanto anticipare che la situazione "quasi anomala" di Rea è dovuto soprattutto a ciò che avveniva nel passato.

2.3.1 L'attivo immobilizzato


Prima di passare alle singole voci esposte in bilancio, è utile sintetizzare visivamente la struttura dell'attivo immobilizzato con i grafici seguenti.

Per semplicità ci concentreremo solo sui valori esposti nel bilancio di esercizio 2011; è bene tener presente, infatti, che questi sono i più rappresentativi della situazione attuale, soprattutto per Belvedere Spa, in quanto successivi all'operazione straordinaria di fusione del Dicembre 2010.

⁷⁵ Con il termine "rigido" si fa implicito riferimento all'indice di rigidità (Attivo Fisso/Capitale Investito), da contrapporsi all'indice di elasticità (Attivo circolante/Capitale Investito).

Attivo Immobilizzato


Belvedere spa



Nella voce *Altri* sono racchiusi Altri beni, altre attività finanziarie, crediti commerciali, altri crediti, attività fiscali differite e le partecipazioni che, con il loro valore di € 313.014, sono pari al 0,9% del totale dell'attivo non corrente.

Attivo Immobilizzato

Rea spa




Nella voce *Altri* che (a differenza di quanto appena visto per Belvedere) nell'attivo non corrente di Rea ha una "quota di maggioranza", sono ricompresi Crediti per imposte anticipate (voce C.II.4-ter) con conversione in liquidità oltre l'esercizio; si è preferito

considerare *correnti* tali Crediti in quanto non elementi tipici dell'attivo corrente, cosicchè il confronto visivo tra le società fosse più facilmente operabile.

Attivo Immobilizzato

Ecofor Service spa



Dalle tabelle e dai grafici appena osservati possiamo già trarre alcune prime considerazioni.

Per prima cosa, Belvedere e Ecofor Service, in correlazione anche ai loro ricavi, risultano società fortemente patrimonializzate, con attivi superiori ai 25 milioni di Euro: se si considerano infatti anche gli Investimenti Immobiliari separatamente classificati nel bilancio, le immobilizzazioni materiali di Belvedere superano i 24 mln, attestandosi intorno al 70% del totale dell'attivo immobilizzato, così come anche quelle di Ecofor, le quali da sole rappresentano più del 92% dei 25mln di attivo non corrente.

La stessa considerazione non può essere fatta invece per Rea, la quale dispone di un attivo immobilizzato di poco inferiore ai 7mln (1/4 di Ecofor e quasi un 1/5 di Belvedere); ma se si considera che il 38% dell'aggregato è rappresentato da Crediti esigibili oltre i 12 mesi e il 27% da immobilizzazioni finanziarie, ci si rende conto che il rapporto scende vertiginosamente.

Vedremo successivamente quali siano state le scelte di Rea per fronteggiare tale assenza e per assicurare comunque l'espletamento regolare della sua attività.

2.3.1.1 Le attività immateriali

Prima di analizzare nello specifico le voci delle tre società, è opportuna una breve premessa sui diversi requisiti previsti dai principi contabili italiani e da quelli internazionali per l'iscrizione a bilancio delle attività immateriali.

Per i principi contabili italiani, le immobilizzazioni immateriali si suddividono in due categorie più una voce autonoma: la prima è rappresentata dagli *oneri pluriennali* (costi di impianto e di ampliamento, costi di ricerca, etc.), i quali non sono suscettibili di valutazione separata; la seconda categoria è quella dei *beni pluriennali*, quali diritti giuridicamente tutelati che, a differenza delle voci ricomprese nella prima categoria, sono suscettibili di autonoma valutazione; la voce a sé stante rispetto alle prime due è l'*avviamento*, che per essere iscritto deve essere acquisito a titolo oneroso.

I requisiti da soddisfare affinché i beni e i oneri suddetti possano essere iscritti in bilancio sono che i costi siano stati effettivamente sostenuti (per la costruzione o per l'acquisto) e che tali costi siano distintamente identificati e quantificabili (così da permettere una valutazione certa) e, ovviamente in quanto si tratta pur sempre di poste classificate tra le immobilizzazioni, che vi sia un'utilità pluriennale certa.

La distinzione fatta dal legislatore riguardo all'iscrizione in bilancio è che, se per i beni immateriali e l'avviamento il soddisfacimento dei requisiti impone l'iscrizione di detti valori in bilancio, altrettanto non si può dire per gli oneri pluriennali, per i quali spetta a chi redige il documento (gli amministratori) decidere sulla eventualità di iscriverli o meno.

Diverso è quanto previsto dagli Ias-Ifrs: mentre il nostro legislatore, oltre ai requisiti appena esposti e prevedendo degli schemi obbligatori, ha inteso delimitare il riconoscimento della qualifica di attività immateriale alle voci tassativamente elencate dall'art.2424 c.c., per i principi internazionali non esistono schemi o definizioni ma solo principi da rispettare affinché si possa pervenire alla loro capitalizzazione in bilancio⁷⁶.

I requisiti stabiliti dallo Ias 38 sono i seguenti: *identificabilità*, verificata quando vi sia (in alternativa) una separabilità ovvero vi siano diritti che emergono ex lege o contrattualmente; presenza di *benefici futuri*, sotto forma di maggiori ricavi o minori

⁷⁶ Questo è uno dei motivi per cui si è parlato di una logica fondata sulla tassatività delle norme (*rule based*) per i principi italiani di redazione dei bilanci, mentre di logica basata sui principi (*principle based*) per i principi internazionali.

costi; *controllo*, inteso come il potere di ottenere benefici dall'uso dell'attività.

In presenza dei tre requisiti sopra accennati, saremo in presenza di una risorsa immateriale: affinché tale risorsa possa essere iscritta in bilancio, i *benefici futuri* devono essere *probabili* e il *costo* deve essere *ragionevolmente determinabile*.

Qualora tutti e cinque i presupposti siano verificati vi sarà per gli amministratori un obbligo di capitalizzazione.⁷⁷

Terminata questa breve premessa che ci permette di avere un quadro più preciso di ciò che ha portato all'iscrizione di attività immateriali nei bilanci di Rea e Ecofor Service da una parte e di Belvedere dall'altra, in relazione ai principi contabili di redazione per i quali hanno optato, è interessante notare in prima istanza che la società dove i valori di dette attività sono più presenti è Rea, la quale è insieme a Ecofor quella che ha visto crescere nettamente tale posta in bilancio, mentre Belvedere al contrario subisce una diminuzione.

Gli amministratori della società della provincia livornese iscrivono immobilizzazioni immateriali per € 565.252 (8,15% dell'attivo non corrente), essenzialmente costituite, salvo una piccola parte (€ 33.170) ricomprensente licenze d'uso e software e altri acquisti di beni ad utilità pluriennale, da lavori straordinari su beni di terzi: questi lavori sono le opere di miglioria in discarica (l'impianto di Scapigliato non è di proprietà, quindi "di terzi").

Riguardo a Ecofor Service, l'aumento esponenziale rispetto all'esercizio precedente è dovuto al valore (€ 324.000) dell'avviamento ricompreso nel ramo d'azienda acquisito a titolo oneroso in data 1 Gennaio 2011, ramo relativo al trattamento e depurazione di acque e reflui prodotti da attività industriali (tra cui quello chimico-fisico del percolato)

⁷⁷ Il rispetto di tutti i requisiti porterà a delle differenze significative tra i bilanci redatti in ossequio ai principi contabili italiani e quelli che seguiranno gli Ias-Ifrs.

Gli oneri pluriennali, non essendo identificabili (non sono separabili e non scaturiscono da diritti stabiliti ex lege o contrattualmente, non troveranno rappresentazione nella situazione patrimoniale e finanziaria, ma solo nel conto economico; non rispetta il requisito della identificabilità, in particolare quello della separabilità, nemmeno l'avviamento in quanto, per stessa definizione, è indiscutibile dall'azienda che lo ha generato e, quindi, non potrà essere riconosciuto come attività immateriale. In realtà, qui interviene l'Ifrs 3 che definisce l'avviamento come quel quid pagato in più in sede di acquisizione dell'azienda, permettendone l'iscrizione in bilancio. Trovano spazio però i costi di sviluppo, a patto che siano rispettati i requisiti suddetti ed, in particolare, che siano certi i benefici futuri e che i costi siano determinabili in modo preciso (cosa di non poco conto).

e che fino alla fine dell'esercizio precedente era di proprietà della società controllata Valdera Acque.

La parte residuale (13% circa) risulta costituita da costi di impianto e di ampliamento, licenze, concessioni e diritti simili e da altre immobilizzazioni immateriali, sulle quali non si ritiene di doversi soffermare ulteriormente.

Un discorso a parte meritano invece le attività immateriali presenti in Belvedere, vuoi per il tracollo che hanno avuto dall'esercizio 2010 al 2011, vuoi per una caratteristica di originalità che è rimasta comunque presente.

La voce *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili* rappresenta il costo di acquisto (comprensivo di oneri accessori e avvenuto in data 20 Febbraio 2004 dalla società Renova S.r.l.) dei diritti derivanti dalla convenzione con l'ente gestore dell'energia elettrica per la vendita dell'energia ad un prezzo maggiorato; in base a tale diritti, la società può produrre e vendere all'ente energia ad un prezzo maggiorato fino a 1,2 Mwe⁷⁸.

La voce "immobilizzazioni in corso" comprende le spese sostenute nell'esercizio 2010 e nel precedente per l'acquisto di un impianto di dissociazione molecolare e per le spese di sviluppo dell'impianto e dell'attività di sperimentazione sostenute negli anni precedenti: tali oneri erano stati capitalizzati in virtù di quanto detto in apertura di paragrafo, ossia perchè si aveva la certezza dei benefici che si sarebbero verificati nell'avvenire.

Nel 2011, a seguito della cessazione dell'attività di sperimentazione, è stato dismesso l'impianto di dissociazione molecolare ed i costi di sviluppo capitalizzati in esercizi precedenti a fronte di tale progetto sono stati parzialmente svalutati per la quota giudicata non più recuperabile (€ 517.000), sulla base della stima dei redditi futuri attesi dallo sviluppo del progetto stesso; tra le altre immobilizzazioni troviamo invece costi di acquisto di software.

⁷⁸ La durata di tali diritti è di otto anni dal momento di entrata in esercizio dell'impianto, avvenuta nel mese di Giugno 2004 e il costo originario pari a € 1.655.000 è stato ammortizzato negli esercizi precedenti, anno per anno.

2.3.1.2 Gli investimenti immobiliari di Belvedere spa

Prima di passare ad un confronto tra le immobilizzazioni materiali delle diverse società, soffermiamoci sugli investimenti immobiliari così come sono esposti nel bilancio della società pecciolese.

Tali investimenti, presenti in bilancio per € 7.733.315 (ed aumentati in seguito alla fusione avvenuta nel Dicembre 2010 di quasi il 60% rispetto all'anno precedente), costituiscono a tutti gli effetti immobilizzazioni materiali così come concepite dal nostro legislatore; per lo Ias 40, tuttavia, le proprietà immobiliari possedute al fine di conseguire canoni di locazione o per l'apprezzamento del capitale investito, devono essere separatamente indicate rispetto a quelle attività strumentali all'esercizio dell'attività caratteristica d'impresa, in questo caso la gestione dello smaltimento di rifiuti e le altre attività elencate nell'oggetto sociale.

È previsto che il processo di ammortamento, qualora l'immobile sia valutato al *fair value* (metodo qui preferito rispetto a quello cosiddetto del "costo") sia sospeso, che le società che optano per il metodo del costo debbano mostrare a titolo informativo il fair value e che le plus/minusvalenze da rivalutazione debbano essere imputate a Conto Economico anziché a riserva, al netto delle imposte differite (o anticipate)⁷⁹.

Nella situazione patrimoniale e finanziaria, gli investimenti immobiliari sono costituiti per circa 3/5 dai terreni agricoli, aumentati del 700% in seguito al conferimento della Società Agricola Fondi Rustici Peccioli Srl in sede di fusione, e per la restante parte da fabbricati commerciali, abitativi e agricoli e da altri beni mobili.

Interessante rilevare che durante l'esercizio 2010 era avvenuto lo storno di parte dei fabbricati dalla posta in analisi a seguito della proposta irrevocabile di conferimento in Finev datata 25 Ottobre 2010 e la loro contestuale riclassificazione tra le "Attività destinate alla Vendita"; avendo avuto la proposta esito negativo (in quanto correlata ad una sottoscrizione entro il 31 Gennaio 2012 al Fondo Toscana Ville Etrusche) tali cespiti sono stati nuovamente riclassificati nella voce investimenti immobiliari.


⁷⁹ È interessante notare che il nostro legislatore all'art. 6, d.lgs. 38/2005, in pieno contrasto con gli Ias-Ifrs, ha previsto che le società italiane che adottano gli Ias/Ifrs nel proprio bilancio di esercizio debbano destinare in via prudenziale ad apposita riserva del patrimonio netto, al netto dell'effetto fiscale, le plusvalenze da rivalutazione generate dall'applicazione del fair value; per le minusvalenze, invece, ha previsto la loro imputazione diretta a Conto Economico.

2.3.1.3 Le Immobilizzazioni Materiali: composizione

Per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, non ci soffermeremo come abbiamo fatto in precedenza per quelle immateriali sulle norme di redazione e daremo per scontata la conoscenza delle diversità di rappresentazione tra i bilanci redatti secondo i principi contabili italiani (Rea e Ecofor) e secondo i principi internazionali (Belvedere), anche perchè minori rispetto a quanto accennato in precedenza per gli *intangibles*.

Ricordiamo però quanto detto nel paragrafo precedente in merito alla diversa classificazione di immobili non strumentali, i quali devono essere necessariamente esposti in una voce autonoma, così come anche quelle attività, seppure a destinazione iniziale di utilizzo pluriennale, che devono essere alienate (rispettivamente *Investimenti Immobiliari* e *Attività destinate alla Vendita*).

Infine, nonostante non ci soffermeremo nella nostra analisi sui metodi di valutazione, per gli Ias-Ifrs vi è la possibilità di valutare i cespiti al fair value: facciamo però notare che il metodo del costo è il metodo preferito e quello scelto dagli amministratori di Belvedere spa.



Come è facilmente intuibile dalla figura sovrastante, nella voce Immobili Impianti e Macchinari del bilancio di Belvedere spa, le voci più rappresentative sono gli impianti e i macchinari, seguiti dai terreni e dai fabbricati: ciò dipende in larga parte da quanto detto in sede di descrizione dell'azienda e, cioè, dalla proprietà vantata da Belvedere

sulla discarica, ottenuta in seguito alla fusione con le società Campiverdi srl e B&D Ambiente spa avvenuta nel 2010, la quale era seguita al conferimento degli stessi terreni da parte del Comune di Peccioli nella società Società Agricola Fondi Rustici Peccioli srl.

<u>Immobili, Impianti e macchinari</u>	
<i>Terreni e Fabbricati</i>	€ 3.870.000
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 11.306.000
<i>Attrezzature e altri beni</i>	€ 244.000
<i>Immobilizzazioni in corso</i>	€ 1.351.000
totale	€ 16.771.000

La voce *terreni e fabbricati* comprende: i terreni su cui è stato realizzato l'ampliamento della discarica e alcuni terreni adiacenti alla stessa, un edificio denominato "Triangolo Verde" realizzato presso la discarica, alcune costruzioni leggere e il fabbricato ad uso uffici utilizzati nel sito e l'immobile dove è situata la sede della società, quest'ultimo avente un valore poco al di sotto del milione di euro.

La voce *impianti e macchinari*, invece, racchiude svariati cespiti di ogni tipo e valore, dagli impianti specifici per l'attività di discarica a quelli relative alle attività di viticoltura, dalle macchine operatrici all'impianto fotovoltaico e mini eolico⁸⁰.


La voce *attrezzature industriali e commerciali* contiene tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle molte attività esercitate da Belvedere, ma non merita a nostro parere di essere analizzata a fondo in quanto priva di particolarità.

Le *immobilizzazioni in corso*, incrementate per più di 1 milione di euro durante il 2011, sono costituite dalle spese sostenute per la realizzazione di una linea per il trasporto dell'energia, per un impianto di autolavaggio presso il parcheggio gestito per conto del Comune, per l'installazione di pale eoliche, per la messa in opera di un nuovo impianto fotovoltaico nel comune di Terricciola e, principalmente, per la realizzazione di un nuovo ampliamento dell'impianto di smaltimento.

⁸⁰ Per maggiori dettagli si rimanda alle note esplicative al Bilancio di Esercizio; in questa sede può interessare però evidenziare i valori più significativi, tra i quali quelli degli impianti specifici per € 2.896.000, dell'impianto completo per il trattamento del biogas per € 1.271.000, delle macchine operatrici per € 985.000 e dell'impianto fotovoltaico, per € 4.365.000.

Tra gli impianti specifici si segnala l'ampliamento dell'impianto del percolato che è stato realizzato tra il 2010 e il 2011, con valori di immobilizzazioni in corso rispettivamente per € 60.500 e € 315.000.

Immobilizzazioni Materiali



Per prima cosa, si nota la quasi assenza di immobilizzazioni in corso: potrebbe essere un caso ma, a nostro avviso, per un'azienda che ha nella sua attività la gestione di una discarica, dovrebbe essere fisiologico avere esposte in bilancio immobilizzazioni in corso, proprio per la tecnica contabile di raffigurazione del processo di costruzione di una discarica che verrà spiegata meglio del paragrafo successivo.

Dal grafico si nota inoltre la proporzione tra le poste di bilancio costituenti le imm.ni materiali; ciò, ad avviso di chi scrive, non si sarebbe verificato se i terreni e gli impianti di discarica fossero stati di proprietà di Rea, anziché in concessione dal Comune di Rosignano, per l'alto valore che avrebbero occupato gli stessi in bilancio a scapito del peso acquisito dalle attrezzature industriali e commerciali.


Immobilizzazioni Materiali

<i>Terreni e Fabbricati</i>	€ 572.443
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 185.439
<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	€ 513.710
<i>Altri beni</i>	€ 534.327
<i>Immobilizzazioni in corso</i>	€ 59.600
	€ 1.865.519

Non solo: come si può osservare dalla tabella antistante e dai valori già osservati in sede di esposizione dei prospetti contabili, i valori immobilizzati di un'azienda che vedremo avere un fatturato all'altezza delle concorrenti (e superiore rispetto a Ecofor) sono a dir poco risicati.

Rea, in realtà, presenta questa situazione contabile perchè fino al 2010 gestiva per conto del Comune di Rosignano l'impianto di Scapigliato, senza potervi apportare migliorie ed investimenti; dal 2011, con la nuova convenzione, ha iniziato lavori in discarica per la costruzione di lotti (impianti)⁸¹.

Tra gli impianti specifici per l'attività di gestione della discarica, si segnala l'impianto di smaltimento del percolato di proprietà di Rea, esposto in bilancio tra le note per € 537.069 ma totalmente ammortizzato.



Dal grafico raffigurante la composizione delle immobilizzazioni di Ecofor, si nota istantaneamente la predominanza degli impianti e dei macchinari sui terreni e i fabbricati, così come avevamo già notato per Belvedere spa.

⁸¹ La convenzione firmata con il Comune di Rosignano, all'origine, prevedeva che Rea fosse solo un concessionario della riscossione; la società tratteneva un aggio sulle fatture ai clienti che conferivano in discarica, i quali prendevano contatto però con l'Ente.

Dal 2010, Rea gestisce appieno la discarica interfacciandosi lei stessa con i clienti e apportando le migliorie e gli investimenti che ritiene necessari; per tutto ciò, ovviamente, le viene riconosciuto un aggio più elevato.

Nonostante la nuova convenzione riconosca maggiore autonomia e un ruolo di primo piano nel commerciale a Rea, il Comune di Rosignano si riserva di stabilire le quantità di rifiuti conferibili e un range entro il quale determinare il prezzo da applicare ai clienti dell'impianto: per i RSU il range è 75-77€, per i rifiuti speciali è 77-100 €.

<u>Immobilizzazioni Materiali</u>	
<i>Terreni e Fabbricati</i>	€ 5.429.246
<i>Impianti e macchinari</i>	€ 15.235.756
<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	€ 57.320
<i>Altri beni</i>	€ 133.116
<i>Immobilizzazioni in corso</i>	€ 2.516.979
	€ 23.372.417

Sembra così delinearsi una caratteristica di quella che dovrebbe essere la struttura tipo di un'azienda che gestisce discariche di rifiuti, struttura tipo che avremo meglio modo di sintetizzare nelle conclusioni che trarremo più avanti, una volta analizzati più elementi. Gli impianti e i macchinari, in particolare i primi, assumono molta importanza nell'attività di gestione dei rifiuti e ciò è confermato anche dai valori numerici che seguono.

Le voci *terreni e fabbricati* e *impianti e macchinari* sono per lo più rappresentative dell'attività della discarica, essendo i terreni su cui insiste la stessa e l'impianto di discarica già costruito e già utilizzato o in fase di utilizzazione; per quanto riguarda le *attrezzature industriali e commerciali* e gli *altri beni*, non si ritiene di aggiungere altro, vista anche la ristrettezza dei valori.

Una specificazione in più è dovuta per le *immobilizzazioni in corso* che, così come esplicitato in bilancio, sono riferibili per la maggior parte ai costi relativi agli studi inerenti la futura realizzazione del nuovo impianto di gassificazione e cogenerazione.

2.3.1.4 Le Imm.ni Materiali: rappresentazione contabile degli impianti in discarica⁸²

La rappresentazione contabile del processo di presa in carico dall'azienda del rifiuto e del suo interrimento merita un paragrafo appositamente dedicato; in questo paragrafo,

82 Si precisa che questa parte è totalmente autoprodotta, in quanto le ricerche bibliografiche hanno portato esito negativo; in particolare, è frutto di incontri con gli amministratori di Belvedere spa, in particolare con il dott. Giacomo Bertini, ai quali vanno i ringraziamenti per la disponibilità concessa. Da ciò deriva che per altre aziende che operano nel settore il trattamento contabile potrebbe leggermente differire.

però, ci concentreremo sulla costruzione dell'*impianto* che abbiamo visto in precedenza, trascurando le voci di costo e ricavo, le quali saranno trattate successivamente nella parte relativa al Conto Economico.

Fondamentalmente, la vita dell'impianto si divide in tre momenti ben precisi⁸³:

1) la costruzione dell'impianto: in questa fase, contabilmente si ha lo stesso trattamento delle *costruzioni interne o in economia*, ossia lo storno di parte di voci di costo da Conto Economico e la loro capitalizzazione (o *patrimonializzazione*) a Stato Patrimoniale; potranno essere considerati all'interno del costo di produzione, oltre ai costi direttamente imputabili al prodotto quali quelli sostenuti per l'acquisto del materiale utilizzato e per la mano d'opera diretta, anche altri costi di carattere generale, per la quota ragionevolmente imputabile, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato⁸⁴.

Secondo parte della dottrina aziendalistica, il fatto che dal legislatore venga utilizzata l'espressione "può comprendere", significa semplicemente che ci si è voluti appellare ad una ragionevole applicazione del criterio di valutazione, così da evitare che venisse leso il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta⁸⁵.

Per quanto riguarda gli oneri finanziari sostenuti per finanziare l'opera, il legislatore ha disposto che essi possano essere aggiunti al valore del cespite, lasciando la facoltà ai redattori del bilancio ma senza specificare nulla più; il principio contabile n. 16 del CNDC-CNR ha tuttavia posto delle limitazioni, quali il fatto che i capitali siano stati presi a prestito specificatamente per l'acquisizione delle immobilizzazioni e che siano capitalizzabili sono gli interessi maturati durante il periodo di fabbricazione, ossia fino al momento in cui il bene non si renda disponibile per l'utilizzo⁸⁶.

2) l'impianto è disponibile per il suo utilizzo: al momento in cui la costruzione dell'impianto è terminata e esso si rende disponibile per l'utilizzo, la posta dovrà essere stornata dalle immobilizzazioni in corso e imputate tra le voci raggruppate all'interno della voce *impianti*.

In realtà, oltre a quanto detto sopra relativamente all'ultimazione del processo di

83 Per cenni tecnici si invita a far riferimento alla parte appositamente dedicata.

84 Art.2426, comma 1, n.1, c.c.

85 *Bilancio Civilistico e Imponibile Fiscale*, Marco Allegrini e Paolo Martini.

86 La loro capitalizzazione deve essere indicata distintamente per ciascuna voce in Nota Integrativa.
Per maggiori dettagli si rimanda al Principio Contabile n.16, paragrafo E IV.

costruzione, è necessario un qualcosa in più per dare il via all'utilizzo fisico dell'impianto (e quindi alla sua diversa classificazione contabile) e, cioè, l'autorizzazione provinciale all'utilizzo del lotto di discarica.

3) inizia il processo di ammortamento: con la sua classificazione tra gli impianti e il suo utilizzo, l'impianto inizia il suo processo di ammortamento; il costo dell'immobilizzazione calcolato sulla base di quanto stabilito al punto 1) partecipa così alla formazione del risultato economico mediante le quote di ammortamento, che transiteranno nella voce B.10. b) del C.E.

Sulla base di quanto stabilito dall'art.2426, comma 1, n.2) c.c., il costo delle immobilizzazioni deve essere *sistematicamente* ammortizzato in ogni esercizio, cioè in conformità ad un preciso piano di ammortamento prestabilito; il periodo di ammortamento dipende dalla *vita utile* del bene, intendendo con tale espressione "il periodo nel quale il bene sarà suscettibile di fornire utilità economica all'azienda"⁸⁷.

Il valore delle immobilizzazioni da ammortizzare deve tener conto di quello che sarà il valore residuo al termine della vita utile e il criterio di ammortamento potrà essere costante, decrescente o variabile in base ai volumi di produzione: per quanto riguarda gli impianti di discarica, ovviamente il valore residuo al termine della vita utile sarà nullo e, per quanto vedremo più avanti, il metodo più utilizzato è quello che tiene conto in un certo modo dei livelli di produzione o, meglio, dei livelli di saturazione dell'impianto secondo i dati forniti dalla direzione tecnica.

Si potranno avere quindi ammortamenti variabili da un esercizio ad un altro ma, sulla base di quanto osservato durante l'analisi delle società in questione e anche di altre del settore, il periodo di ammortamento di un impianto è tendenzialmente breve, nell'ordine di qualche anno, comportando così sovente ingenti variazioni in aumento in sede di determinazione del reddito imponibile, variazioni dovute alle tabelle di ammortamento fiscale ministeriali previste che, ovviamente, presuppongono un utilizzo più protratto nel tempo di immobilizzazioni di così alto valore⁸⁸.

⁸⁷ Terzani S., *Introduzione al bilancio di esercizio*, Padova, 1995.

⁸⁸ A titolo di esempio si rammenta in questa sede di quanto l'autore ha avuto modo di osservare in sede preliminare al lavoro, quando tra le società che si era inizialmente scelto, ci si è imbattuti, nel bilancio per l'esercizio della società Ponticelli srl, in un impianto che risultava ammortizzato per il 100% in un solo esercizio; molto probabilmente, ma questa è solo un'ipotesi di chi scrive, l'impianto originariamente pensato per poter essere saturato quantomeno in due esercizi, aveva vissuto un exploit

Per sintetizzare, avremo quindi:

1) costruzione dell'impianto:

<u>Immobilizzazione in Corso (S.P.)</u>	a	<u>Oneri diversi (C.E.)</u>
---	---	-----------------------------

2) l'impianto è disponibile per il suo utilizzo (non prima dell'autorizzazione provinciale):

<u>Impianti (S.P.)</u>	a	<u>Immobilizzazioni in corso (S.P.)</u>
------------------------	---	---

3) inizia il processo di ammortamento

<u>Ammortamento Impianti (C.E.)</u>	a	<u>Fondo Amm.to Impianti (S.P.)</u>
-------------------------------------	---	-------------------------------------

2.3.1.5 Le Partecipazioni in altre imprese

Per ciò che concerne le immobilizzazioni finanziarie, come possiamo osservare dai bilanci di esercizio, esse risultano pressochè quasi interamente costituite nelle tre società da partecipazioni altre imprese, soprattutto controllate ed è su queste che ci concentreremo, in quanto rappresentanti, a loro modo, di un altro degli elementi tipici delle società che svolgono questo tipo di attività.

e si era saturato interamente nell'anno in cui aveva iniziato il suo processo di ammortamento, ovvero un provvedimento dell'autorità amministrativa ne aveva vietato l'utilizzo in corso d'opera per problemi di carattere ambientale, comportando la perdita immediata della sua residua vita utile.

Belvedere spa		
Partecipazioni	€ 313.000	
	Valore	Possesso
<i><u>controllate</u></i>		
<i>Porta Valdera Srl</i>	€ 57.000	100,00%
<i><u>collegate</u></i>		
<i>Valdera Case e Casali</i>	€ 124.000	34,00%
<i>Ist. Prometeo Soc.Cons.</i>	€ 7.000	30,00%
<i>ItalGroup zoo</i>	€ 112.000	33,90%
<i>B&C Granulati Valdera srl</i>	€ 12.000	50,00%
<i>Soc. Cons. Peccioli produce</i>	€ 0	91,11%

Per quanto riguarda Belvedere spa, dalla tabella antistante possiamo avere un quadro più chiaro di quali siano le imprese partecipate dalla stessa, in che misura e quale sia il loro valore di carico; si precisa che Belvedere, in ossequio ai principi contabili adottati, valuta le proprie partecipazioni in imprese controllate e collegate con il metodo del Patrimonio Netto.

Le società partecipate, come è facilmente intuibile anche dalla denominazione, svolgono le attività più disparate: la società Valdera Case e Casali svolge attività di tipo immobiliare; l'Istituto Prometeo Soc. Consortile svolge attività di analisi chimiche, cliniche, microbiologiche, geotecniche e di diagnostica strumentale, nonché consulenza nell'ambito dell'igiene ambientale, progettazione e realizzazione di bonifiche e ripristini; l'Italgroup zoo è una società di diritto polacco, con sede vicino ai terreni di Auschwitz-Birkenau, proprietaria di un terreno delle vicinanze dell'ex campo di concentramento, dove è prevista la realizzazione di un complesso alberghiero; infine, la società B&C Granulati Valdera srl svolge attività di estrazioni di inerti e la loro lavorazione e frantumazione e il loro successivo commercio ed è proprietaria di terreni per l'estrazione di detti materiali⁸⁹.

Infine, in questa sede ci preme segnalare che il decremento consistente (-93%) del

⁸⁹ Quest'ultima società svolge, a differenza delle altre, un'attività molto importante per quella di smaltimento dei rifiuti in discarica perchè è proprio con gli inerti che si provvede, al momento di costruzione dell'impianto e successivamente all'esaurimento del lotto, ad eseguire, rispettivamente, riempimento e messa in sicurezza del sito nella fase pre-stoccaggio dei rifiuti e copertura post-mortem della discarica.

Per un approfondimento tecnico, si rimanda alla parte appositamente destinata.

valore delle partecipazioni iscritte nel bilancio 2009 rispetto al bilancio 2010 è dovuto all'incorporazione delle società controllate con valori più elevati, quali le società Project & Consulting srl, la Società Agricola Fondi Rustici Peccioli srl e la BD Ambiente spa, unitariamente alla società Campiverdi srl interamente posseduta dal Comune di Peccioli⁹⁰.

Rea spa		
Partecipazioni € 1.818.594		
	Valore	Possesso
<u>Imprese controllate</u>		
<i>REDECO spa</i>	€ 1.710.835	100,00%
<i>G.eT.R.I. s.r.l. in liquidazione</i>	-	52,00%
<u>Imprese collegate</u>		
<i>ECO srl</i>	€ 5.101	16,67%
<u>Altre imprese</u>		
<i>Toscana ricicla s.c.r.l.</i>	€ 2.600	3,70%
<i>B.T.T. Spa</i>	€ 42.037	3,90%
<i>B.S. Billing Solution S.c.a.r.l.</i>	€ 8.021	1,00%
<i>REVET spa</i>	€ 50.000	0,36%

Rea spa, all'interno del suo portafoglio partecipativo, vanta diverse quote in altre imprese, per la totalità però, a differenza di Belvedere, in società appartenenti al suo stesso campo di attività⁹¹: Redeco spa, precedentemente posseduta solo per il 76%, è stata totalmente acquistata nel Novembre 2010 da Ecomar Italia spa ed è ritenuta un interessante investimento, viste le motivazioni addotte in Nota Integrativa per motivare la non durevolezza della perdita che ha subito nello stesso anno (previsione giusta, visto il risultato di utile per il 2011).

G.eT.R.I. s.r.l., come invece è possibile dedurre dalla ragione sociale, è una società posta in liquidazione e, il fatto che il valore di carico della sua partecipazione risultasse già azzerato a fine esercizio 2009 (con contestuale stanziamento al fondo rischi del relativo importo), fa intendere quale sia il destino presunto dagli amministratori di Rea in merito a tale società, anche se in bilancio non si sbilanciano in merito all'esito della liquidazione.

⁹⁰ Per maggiori dettagli in merito alla Fusione si rimanda alla parte iniziale.

⁹¹ Per stessa ammissione del management, non ci sono intenzioni a diversificare gli investimenti.

Anche Toscana ricicla è una società posta in liquidazione; in merito alle altre partecipazioni non si ritiene di dover aggiungere altro, vista anche la scarsità di informazioni mostrate in Nota Integrativa.

Ecofor Service spa		
Partecipazioni € 1.409.993		
	Valore	Possesso
<u>Imprese controllate</u>		
<i>Valdera acque srl</i>	€ 1.381.720	76,96%
<u>Imprese collegate</u>		
<i>Area Service srl</i>	€ 12.500	25,00%
<u>Altre imprese</u>		
<i>Consorzio il Nugolaio</i>	€ 863	n.d.
<i>Banca di Cascina Credito Coop.</i>	€ 12.516	n.d.
<i>Banca di Credito Coop. di Fornacette</i>	€ 2.394	n.d.

Le partecipazioni detenute da Ecofor, risultano per la stragrande maggioranza costituite da quelle nella Valdera Acque spa, società che si occupa del trattamento dei rifiuti liquidi delle società partecipanti, la stessa Ecofor e Forti Holding; le altre partecipazioni, sono rappresentate dalle società Area Service, realtà locale in liquidazione, il Consorzio il Nugolaio, società consortile dell'area pisana impegnata nel recupero dei rifiuti e dalle due quote negli istituti creditizi così come esposto in tabella i quali, però, come è possibile desumere dai valori, rappresentano investimenti non rilevanti per l'attività di Ecofor Service.

2.3.2 L'Attivo Corrente

Gli attivi correnti delle tre aziende esaminate, come vedremo, rappresentano una parte rilevante degli impieghi⁹²; anche qui valgono le considerazioni preliminari fatte in

⁹² Riguardo alla tabella proposta qui sotto, alcune precisazioni aggiuntive rispetto a quelle già fatte nella nota esplicativa ai prospetti mostrati in precedenza: per quanto riguarda Belvedere, i valori sono quelli presentati in bilancio e l'importo mancante per i *ratei e risconti* è dovuto al fatto che per i principi Ias-Ifrs tali voci vengono riclassificate all'interno dei crediti e dei debiti; Rea e Ecofor non espongono *attività destinate alla vendita* per il motivo che i principi italiani non prevedono una distinta esposizione negli schemi di bilancio e per il resto (classificazione crediti tra poste correnti o non

apertura del paragrafo 2.3.1 e ci avvaleremo dell'aiuto di alcuni grafici.

<u>Attivo Corrente</u>			
	<u>Belvedere</u>	<u>Rea</u>	<u>Ecofor</u>
<i>Crediti Commerciali e altri crediti</i>	€ 14.243.893	€ 25.712.746	€ 6.431.683
<i>Rimanenze</i>	€ 9.611.617	€ 67.831	€ 426.503
<i>Altre attività finanziarie</i>	€ 1.452.212	-	-
<i>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti</i>	€ 807.475	€ 1.133.616	€ 457.754
<i>Attività destinate alle vendite</i>	-	-	-
<i>Ratei e risconti</i>	-	€ 941.140	€ 485.925
<i>totali</i>	€ 26.115.197	€ 27.855.333	€ 7.801.865

In principio, si osserva che il ruolo da protagonista nell'attivo corrente delle aziende lo svolgono i crediti, commerciali e non, dei quali vedremo meglio dopo, così come anche della particolarità di Belvedere di avere anche una presenza notevole delle rimanenze. Per ciò che concerne le *altre attività finanziarie*, totalmente assenti in Ecofor e in Rea, in Belvedere sono costituite per la maggior parte da crediti finanziari verso società partecipate⁹³, mentre per la parte residuale da crediti vantati verso gli obbligazionisti per il prestito convertibile "Belvedere 2011-2016" sottoscritto ma non ancora versato.

2.3.2.1 Le Rimanenze

Le rimanenze esposte a bilancio corrispondono, nei bilanci di Ecofor e di Rea, a materie prime, sussidiarie e di consumo: per questo tipo di beni, non essendo l'attività di smaltimento di rifiuti in discarica attività di tipo produttivo, non si ritiene necessario aggiungere altro, visti e considerati anche gli importi ridotti (Ecofor) o esigui (Rea). Una precisazione ulteriore, che conferma quanto finora scritto, merita di essere fatta per la società con sede a Peccioli: il valore così importante (superiore al 36% dell'attivo circolante e 15% circa del totale degli impieghi) è dovuto essenzialmente all'operazione di fusione.

Nell'operazione del Dicembre 2010, difatti, sono confluiti in Belvedere tutti i fabbricati

correnti) si rimanda alla nota sopra citata.


93 I crediti verso società partecipate, così come esposto nelle note al bilancio, risultano essere costituiti da finanziamenti infruttiferi concessi alla B&C Granulati Valdera srl per Euro 1.321.000, dai finanziamenti concessi a favore della collegata polacca Italgroup z.o.o. infruttiferi di Euro 101.000.

rurali (con le rispettive particelle di pertinenza) precedentemente di proprietà della Società Agricola Fondi Rustici srl, al quale valore complessivo di Euro 8.358.000 deve sommarsi il disavanzo di fusione allocato agli stessi pari a 766.000.

2.3.1.2 I Crediti correnti

Come abbiamo avuto modo di anticipare in apertura al paragrafo 2.3.2., i crediti esposti tra le attività correnti delle tre società meritano un'analisi più approfondita; vedremo che per certi aspetti costituiscono una particolarità delle aziende che svolgono questo tipo di attività e più in generale delle aziende che intrattengono rapporti di clientela con enti pubblici o società da questi controllate.

Belvedere spa, come raffigurato nel grafico a torta seguente, fatta eccezione per i crediti verso i clienti che costituiscono la stragrande maggioranza delle poste correnti, caratteristica comune a tutte e tre le imprese, ha una distribuzione abbastanza eterogenea degli altri crediti.




La prima cosa messa in luce dal grafico è che non compaiono crediti verso le società controllate e collegate: ciò è conseguenza diretta di quello che avevamo accennato

dianzi a proposito delle partecipazioni detenute ossia che le principali società controllate con le quali Belvedere poteva intrattenere rapporti di tipo commerciale sono state assorbite con l'operazione di fusione.

Una buona parte dell'aggregato, è poi rappresentata da operazioni con imprese correlate.

Per quanto riguarda i dettagli sulle operazioni con la controllante, le imprese correlate e collegate si rimanda all'apposito paragrafo dedicato nella parte di analisi della redditività.

In questa sede, ci preme focalizzare l'indagine sulla distribuzione del credito e sulle sue caratteristiche principali, tra i quali ad esempio i tempi d'incasso.



I crediti commerciali sono sostanzialmente rappresentati dai crediti scaturenti dall'attività caratteristica dell'azienda, ossia dallo smaltimento di rifiuti.

Nell'esercizio 2010 tali poste avevano subito un incremento (circa il 12%) a causa del ritardo dei pagamenti da parte di uno dei clienti più significativi e, cioè, Cermec spa; nel 2011, i crediti risultano diminuire vertiginosamente e ciò è dovuto alla loro riclassificazione tra le poste non correnti, in seguito ad un piano di rientro concordato con l'azienda massese⁹⁴.

⁹⁴ Cermec spa (Consorzio Ecologia e Risorse di Massa e Carrara) è una società pubblica partecipata dal Comune di Carrara (48%), dal Comune di Massa (47%) e dalla Provincia di Massa-Carrara (5%) a cui è affidata la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi relativi alla raccolta, trasporto,

Il grafico riporta i dati forniti in bilancio dagli amministratori di Belvedere circa età media dei crediti, così come richiesto dall'IFRS 7.

Dallo stesso, è desumibile una tendenza all'incasso dilatato nel tempo che va diminuendo con l'allungarsi dei tempi, per esplodere però quando la scadenza sia superiore ai sei mesi: ciò è dovuto nel caso specifico a quanto detto sopra a proposito del cliente Cermec spa, i quali crediti non incassati pesano non poco sul totale delle pretese relative allo stesso cliente, ma anche totali; come specificato nella nota 44, inoltre, gli amministratori ritengono di poter vedere soddisfatte tali pretese con il piano di rientro personalizzato.

In realtà, però, cercando di astrarre dalla situazione particolare, il dato fornito dal grafico ci suggerisce una riflessione: se il dilatarsi dei tempi di incasso appare come elemento fisiologico della situazioni di crisi attuale, dove il cliente cerca sempre più di ritardare il momento del pagamento al fornitore per così ottenere un margine di liquidità da poter investire o, meno ottimisticamente, da poter utilizzare per far fronte alle pretese vantate nei suoi confronti dai propri fornitori, ci si rende conto che l'incasso troppo ritardato nel tempo può essere sintomo di problemi prossimi o già manifesti di insolvenza, ai quali si può far fronte stanziando opportuni fondi rischi, ovviamente nei limiti di quanto concesso dai principi contabili adottati.


A quanto detto, c'è da aggiungere che per le aziende che smaltiscono rifiuti, spesso il cliente è rappresentato in prevalenza da enti pubblici o da società municipalizzate: i primi in linea di massima non dovrebbero presentare insolvenze nel medio-lungo

smaltimento, trattamento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti, comprese le attività di trasformazione e di recupero energetico, siano essi urbani, speciali e pericolosi (come individuati dagli allegati al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"), alle attività di bonifica e di ripristino ambientale e all'igiene urbana (www.cermec.it).

Nonostante un ottavo delle somme da esigere fossero scadute da più di un anno, gli amministratori non ritenevano nel bilancio 2010 che vi fossero reali rischi di non recuperabilità, in considerazione della natura pubblica dei soggetti interessati e delle azioni che essi stessi stavano svolgendo ai fini del reperimento delle risorse finanziarie necessarie a far fronte alle loro obbligazioni (quali un piano di rientro in fase di definizione); il piano di rietro formulato nel 2011, ha previsto il rimborso del debito in sedici rate semestrali.

Ciò ha portato gli amministratori a riclassificare la parte del credito esigibile oltre l'esercizio successivo tra le poste non correnti, provvedendo opportunamente a scontare tali voci con un tasso di attualizzazione che fosse in grado di rappresentare il deprezzamento della moneta nell'arco di tempo di 8 anni.

periodo ma magari difficoltà a reperire liquidità nel breve e, quindi, il pericolo della non esigibilità non dovrebbe sussistere; per le seconde, non si è nuovi a casi di cronaca⁹⁵ di insolvenze mascherate e poi esplose e quindi, in via prudenziale e con tutte le cautele del caso, si potrebbe anche assumere un comportamento più simile a quello adottato verso imprese private⁹⁶.




Per quanto riguarda Rea spa, anche qui grossa parte dei crediti è distribuita tra crediti verso clienti e crediti verso altri; la restante parte è composta da crediti vantati nei confronti dell'ente controllante, ossia il Comune di Rosignano Marittimo, per i servizi di gestione del verde pubblico, e delle società controllate, e cioè G.eT.R.I. Srl e REDECO srl; per ciò che concerne quest'ultima si tratta di crediti per ricavi su conferimenti in discarica.

⁹⁵ Vedi, tra i tanti, il caso dell'A.S.L. di Massa-Carrara esploso nell'Autunno 2010.

⁹⁶ A detta degli amministratori in sede di colloquio, la natura pubblica o privata del cliente non è più fattore di discriminazione tra creditore puntuale e non; sia privati che pubblici tendono a ritardare i pagamenti.

Età Media Crediti




Infine, sottolineiamo che, così come si evince dal bilancio della società livornese, gli amministratori ricordano che negli ultimi esercizi si è verificato un sensibile peggioramento nei tempi di incasso delle fatture.

Difatti, il 14% dei crediti commerciali presenta uno scaduto superiore ai 180giorni, (senz'altro inferiore a quanto appurato dai dati forniti da Belvedere ma pur sempre un valore importante, in quanto pari ad Euro 2.200.000); è inoltre specificato che, così come si era letto per la società pecciolese, anche gli amministratori di Rea hanno provveduto a concordare piani di rientro con i clienti ritardatari e che tali piani sono sempre stati rispettati da quest'ultimi⁹⁷.

⁹⁷ Nella Nota Integrativa di Rea, gli amministratori specificano che è prassi aziendale tutelare l'azienda richiedendo ai clienti l'ottenimento di fidejussioni e, per le posizioni più a rischio, lo stanziamento di opportuni accantonamenti (così come previsto dal codice civile); nel merito l'accantonamento al fondo svalutazione crediti per il 2011 risulta pari a € 1.300.000.

Inoltre, espongono le situazioni più a rischio che nel loro totale sono pari a € 537.919 (ossia i crediti vantati verso Punto Ecologia s.r.l, Società Toscana Recupero s.r.l. e CFM s.p.a, quest'ultima fallita e le prime due in via di fallimento), alle quali si sommano i crediti vantati verso GETRI srl in liquidazione e TEV spa, quest'ultima in procedura di concordato preventivo, per un totale di € 594.276.

Crediti commerciali e altri crediti



Passando all'analisi dei crediti esposti nel bilancio di Ecofor Service spa, si ha modo di osservare che, a differenza di quanto visto per le prime due aziende, non esistono crediti verso l'ente o gli enti controllanti e che il 97% circa dei crediti è rappresentato dai crediti verso clienti; niente viene riportato dagli amministratori circa i tempi di incasso e i destinatari di fatture in bilancio e, per quanto riguarda l'azzeramento dei crediti verso controllate, chi scrive presuppone sia dovuto all'acquisizione del ramo d'azienda.

2.3.1.3 Le disponibilità liquide

La presenza di disponibilità liquide in azienda non è certo una caratteristica propria del tipo di impresa oggetto di analisi, quanto piuttosto una necessità comune a tutte le realtà produttive: esse hanno la funzione universale di sostenere l'azienda nell'acquisto dei fattori produttivi necessari all'attività di impresa esercitata; per questo motivo, non ci soffermeremo molto su questa voce.

I valori esposti in bilancio sono già stati confrontati nella tabella in apertura del capitolo sull'Attivo Corrente (2.3.2): in questa sede sottolineiamo una crescita sia per Rea che per

Ecofor, dopo anni di bassa disponibilità⁹⁸.

Belvedere, invece, ha visto le sue riserve incrementarsi del triplo fino all'esercizio 2010 e ciò è dovuto essenzialmente all'operazione di fusione con la quale ha acquisito tra le proprie risorse correnti il deposito bancario di proprietà della Società Agricola Fondi Rustici Peccioli s.r.l. (il quale ammontava precedentemente a Euro 1.149.000), per poi ridursi sensibilmente nell'ultimo esercizio.

2.4 Le Fonti

Anche per le fonti rappresentate in bilancio, seguiremo lo schema di analisi adottato per gli impieghi: partiremo da un'introduzione e una rassegna rapida delle informazioni fornite dai prospetti delle situazioni patrimoniali e finanziarie del capitolo 2.2; successivamente, anche attraverso l'aiuto di grafici, capiremo meglio la composizione delle voci e infine ci concentreremo sulle singole voci, così da evidenziare le caratteristiche comuni e le differenze tra le imprese.

Le fonti di finanziamento si distinguono, a prescindere dalla riclassificazione scelta corrente-non corrente o da quella fornita dal bilancio redatto secondo i principi civilistici, ossia per natura, in fonti *interne* o fonti *esterne*; le prime sono il cosiddetto capitale *di rischio*, le seconde il capitale *di credito*.

Calcolando il peso del capitale di rischio (di seguito anche *mezzi propri*) e del capitale di credito sul totale delle fonti o, secondo alcuni, sul capitale investito (è indifferente vista l'uguaglianza tra fonti e impieghi) si ottengono rispettivamente gli indici di *autonomia finanziaria* e di dipendenza finanziaria, detto più frequentemente indice di

98 Una mancanza di risorse liquide può essere dovuta a scelte di reimpiego immediato dei proventi incamerati dalla prestazione di servizi in altre attività fruttifere ovvero di non volontà di mantenere in azienda disponibilità, a causa di una non necessità oppure dell'impiego immediato in acquisti di beni o servizi.

Nel caso specifico degli esercizi precedenti, tra le possibilità appena prospettate, si propende per le ultime due per quanto riguarda Ecofor, mentre per Rea, la quale ha visto ridursi di tre quarti le proprie disponibilità tra l'esercizio 2009 e l'esercizio 2010 senza veder aumentato l'acquisto di attività finanziarie a breve termine, la ragione può essere cercata nella difficoltà a riscuotere i propri crediti commerciali ovvero nella volontà di rimborsare parte dei debiti contratti negli esercizi precedenti. L'incremento (+282%) nel 2011 è dovuto all'accensione di un mutuo.

*indebitamento*⁹⁹.

Si parla di autonomia finanziaria in quanto i mezzi propri rappresentano una fonte stabile di finanziamento senza una scadenza prefissata per il rimborso¹⁰⁰.

La nostra analisi si è spinta ovviamente oltre, portandosi a distinguere all'interno del capitale di credito le passività correnti dalle passività non correnti o consolidate.

Riportiamo di seguito un estratto degli schemi presentati precedentemente, nel capitolo 2.2.

	<u>Belvedere</u>	<u>Rea</u>	<u>Ecofor Service</u>
<i>Mezzi Propri</i>	53,95%	10,83%	21,78%
<i>Passivo Corrente</i>	23,52%	78,14%	25,68%
<i>Passivo Consolidato</i>	22,53%	11,04%	52,54%

Come è possibile osservare, la società che delle tre ha un indice di autonomia finanziaria più elevato è Belvedere, che finanzia i suoi impieghi con una quota maggioritaria di capitale di rischio, seguita da Ecofor che si ferma a circa poco più di un quinto e da Rea, la quale dispone solo di un nono del capitale necessario ad essere investito nell'attività.

La distinzione tra passività correnti e consolidate, ci informa del tempo di scadenza (e di rimborso) del capitale di credito di diversa natura del quale le società fanno uso per reperire risorse: la società delle tre che presenta un più forte sbilanciamento verso il breve periodo è proprio Rea, che finanzia i suoi impieghi più di tre quarti con delle fonti con scadenza inferiore ai 12 mesi; sulla base di questi dati, verrebbe da consigliare agli amministratori di Rea di ripensare la struttura dei finanziamenti perchè potrebbero incorrere in problemi di liquidità nel caso si trovassero a dover estinguere le passività correnti in un periodo breve.

In realtà, come vedremo successivamente nel capitolo sulla solidità patrimoniale e più avanti quando analizzeremo la composizione dei debiti, la situazione di Rea è più rassicurante.

Belvedere e Ecofor Service, invece, non sembrano presentare problemi di illiquidità nel

99 Per ciò che riguarda i diversi tipi di indici di indebitamento e il loro significato, si rimanda al paragrafo successivo sulla solidità patrimoniale.

100 Tale capitale è anche infatti detto "fonte perpetua". Vedi *Indici di bilancio*, di Carlo Caramiello, Fabrizio Di Lazzaro, Giovanni Fiori, Giuffrè Editore, II edizione.

breve periodo.

Nel paragrafo successivo, proponiamo alcuni indici di bilancio, in particolare indici di correlazione tra impieghi e fonti e l'indice di indebitamento finanziario, i quali potranno essere utili, insieme agli indici di composizione delle fonti appena esposti, anche in sede conclusiva del lavoro.

2.4.1 Uno sguardo alla solidità patrimoniale

I principali profili di analisi di bilancio sono due¹⁰¹:

- gli aspetti economici, riguardanti la capacità dei ricavi di remunerare stabilmente i fattori produttivi impiegati nella produzione;
- gli aspetti finanziari della gestione, riguardanti la capacità di tenere in equilibrio, sia nel breve che nel medio-lungo periodo, le entrate e le uscite monetarie; proprio su questa capacità, si concentra l'analisi di solidità patrimoniale.

É l'origine della parola solido¹⁰² a suggerirci cosa significhi solidità del patrimonio aziendale: esso può dirsi solido se in grado di resistere agli eventi, soprattutto quelli negativi, interni o esterni, che potranno verificarsi in futuro.

Un'azienda solida avrà buone probabilità di superare disequilibri economici o finanziari di breve periodo, in quanto il suo assetto patrimoniale le consentirà di assorbire gli effetti negativi di tali disequilibri senza comprometterne la continuità di gestione.

I primi indici di cui ci occuperemo saranno gli indici di correlazione tra gli impieghi e le fonti a medio e lungo termine; successivamente, analizzeremo un altro elemento importante per verificare la solidità, ossia la struttura dei finanziamenti.

Tra i due macroaggregati (impieghi e fonti), difatti, deve esistere una correlazione e, tendenzialmente, il tempo di rimborso (o scadenza) delle fonti deve essere sincronizzato con il tempo di recupero degli impieghi.

Da ciò, deriva il principio elementare che l'attivo fisso dovrebbe essere finanziato prevalentemente con le passività permanenti (in cui rientrano i mezzi propri e le passività consolidate), mentre l'attivo corrente dovrebbe vedere la sua fonte di finanziamento nelle passività correnti.

101 *Indici di bilancio*, di C. Caramiello & altri. *cit.*

102 Dal latino *solidus*; letteralmente *intero, compatto, massiccio, privo di cavità*.

Tale principio, soprattutto in Italia, è empiricamente poco rispettato nella realtà, nella quale sovente si assiste all'accensione di nuovi mutui per rimborsare rate scadute di vecchi prestiti o, ancor peggio, l'utilizzo di fonti di finanziamento a breve termine (tipico quello dello scoperto di conto corrente) per finanziare l'acquisto di immobilizzazioni tecniche.

Per capire come viene finanziato l'attivo fisso, si calcoleranno alcuni indici, in particolare:

- il quoziente di struttura primario (Mp/Af), per capire quanta parte delle attivo fisso è finanziata con i mezzi propri:

- il quoziente di struttura secondario ($Mp+Pml/Af^{103}$), per capire come è finanziata la parte rimanente dell'attivo fisso¹⁰⁴.

Per ciò che riguarda la struttura dei finanziamenti (il secondo elemento indicante la solidità patrimoniale), invece, oltre agli indici che esprimono il peso relativo delle passività correnti e non correnti che abbiamo già evidenziato in sede di esposizione nel paragrafo precedente, assume importanza il quoziente di indebitamento finanziario (Df/Mp)¹⁰⁵, il quale esprime il contributo (e la contestuale dipendenza) dei finanziamenti esterni, rispetto a quello del capitale di rischio, alla copertura degli impieghi.

Esso trae origine da una diversa classificazione delle fonti che non tiene più conto della scadenza (breve o medio-lunga) bensì della natura, classificando le stesse in mezzi

103 Dove Mp indica i mezzi propri, Pml indica le passività a medio-lungo termine ossia consolidate o non correnti e Af indica l'attivo fisso o immobilizzato o non corrente.

104 In realtà, esistono anche i margini di struttura primari e secondari, i quali, scaturendo da una differenza (es. $Mp-Af$) esprimono un valore assoluto e non relativo; tuttavia, in questa sede, preferiamo concentrarci sui quozienti perchè ritenuti più soddisfacenti per il nostro tipo di analisi.

105 Dove Df sta per debiti finanziari. Per completezza, è giusto specificare che in alcuni testi si trova indicato anche il quoziente di indebitamento complessivo, dove al numeratore vengono ricomprese tutte le passività a breve e a medio e lungo termine, escludendo in pratica solo i mezzi propri, posti al denominatore; tale indice risente anche della presenza dei debiti commerciali e il fatto che tali debiti siano consistenti non significa affatto una scarsa autonomia finanziaria, bensì la possibilità di spuntare dilazioni più lunghe rispetto ai concorrenti può denotare un elevato potere contrattuale dell'azienda oggetto di analisi.

L'elevato ricorso al debito commerciale come forma di finanziamento è testimoniato dai bilanci di aziende grandi e leader nel settore, le quali hanno un fortissimo potere contrattuale che spendono ai danni dei fornitori, spesso di piccole dimensioni, i quali dipendono dalle loro commesse (si pensi ad esempio alle aziende che fanno parte della catena di sub-fornitura di aziende automobilistiche).

propri, debiti finanziari e debiti commerciali: si cerca quindi di rapportare i mezzi propri, che non incidono nè sul rischio d'insolvenza dell'azienda nè accrescono la sua dipendenza finanziaria, con i debiti (commerciali e finanziari) che devono essere obbligatoriamente rimborsati a determinate scadenze.

Un elevato ammontare di debiti finanziari comporta un incremento del rischio di insolvenza ed una diminuzione del potere contrattuale dell'azienda nei confronti dei suoi finanziatori e una riduzione dell'autonomia finanziaria in sede di scelte gestionali.

Presentiamo qui di seguito i quozienti appena descritti relativi a Belvedere, Rea e Ecofor Service.

	<i>Indici</i>	<u>Belvedere</u>	<u>Rea</u>	<u>Ecofor Service</u>
<i>Quoz. di str. primario</i>	<i>Mp/Af</i>	0,95	0,55	0,29
<i>Quoz. di str. secondario</i>	<i>Mp+Pml/Af</i>	1,34	1,10	0,97
<i>Quoz. di ind. Finanziario</i>	<i>Df/Mp</i>	0,36	0,52	0,81

Una situazione ottima è quella che vede un quoziente di struttura primario superiore ad 1: tale situazione, come si evince dai valori sopra presentati, è verificata (per approssimazione) solo per quanto riguarda la società Belvedere, la quale risulta finanziare quasi tutto l'attivo fisso; le altre due società presentano valori inferiori all'unità e, secondo quelli che sono i canoni previsti da un'opinione consolidata, troppo bassi.

Difatti, una situazione del tipo descritto, si renderebbe insostenibile se parte dell'attivo fisso venisse finanziato da poste correnti; ciò, fortunatamente, non si verifica e lo si appura attraverso i quozienti di struttura di secondo livello, che indicano per Rea ed Ecofor un quasi totale finanziamento dell'attivo immobilizzato attraverso il passivo permanente (mezzi propri e passivo consolidato), il quale risulta finanziare, relativamente a Rea, anche una parte dell'attivo circolante.

L'importanza di mantenere un quoziente di struttura secondario sensibilmente maggiore ad uno è legato al ruolo di protezione contro fenomeni di non realizzo dell'attivo circolante, che possono verificarsi relativamente ai crediti commerciali e alle rimanenze (e si stanno verificando nelle aziende esaminate, come abbiamo avuto modo di constatare nell'analisi dei crediti commerciali); il beneficio di cui dispone un'azienda che presenti un quoziente superiore a tale valore-soglia, è la possibilità di far fronte a

tali casi di illiquidità con più margine di azione, spostando avanti nel tempo fenomeni di insolvenza.

Autorevoli fonti¹⁰⁶ ritengono che una lettura integrata dei due quozienti sia necessaria e che i valori che assicurino situazioni ottimali siano quantomeno 1,2-1,3 per il quoziente di secondo livello e 0,7-0,8 per quello di primo livello; situazioni diverse indicherebbero rispettivamente possibili tensioni finanziarie nel medio-lungo periodo e un'evidente sottocapitalizzazione dell'azienda, condizioni che sembrano verificarsi nella società Ecofor Service.

Rea e soprattutto Belvedere sembrerebbero immuni da tali possibili problemi futuri.

Per ciò che riguarda il secondo tipo di indice proposto, cioè il quoziente di indebitamento finanziario, non esistono secondo larga parte della dottrina valori-soglia ottimali¹⁰⁷: è ovvio, tuttavia, che un quoziente basso (nullo o di poco superiore allo zero) accresce la solidità aziendale.

Al contrario, quozienti di indebitamento molto alti testimoniano una scarsa autonomia finanziaria, in quanto i finanziatori assumono la veste di azionisti di fatto, potendo influenzare le scelte aziendali a loro piacimento; dagli indici sopra prospettati, quindi, appare ottima la situazione in cui versano Belvedere e sostanzialmente buone le situazioni di Ecofor e di Rea.

2.4.2 I mezzi propri

I mezzi propri, ossia il capitale apportati dai soci per finanziare l'attività d'impresa, vengono rappresentati nei bilanci italiani e internazionali sostanzialmente allo stesso

106 C. Caramiello in *Indici di Bilancio*, cit.

In questa sede ci preme sottolineare che l'analisi di solidità, riguardo alle informazioni fornite dai quozienti di struttura, potrebbe spingersi oltre attraverso l'analisi, ad esempio, delle cause di uno scorretto finanziamento delle immobilizzazioni; non è nostra prerogativa fare ciò, però, in quanto il lavoro non si prefigge l'obiettivo di giungere a tale risultato ma solo di fare una panoramica sugli aspetti rilevanti della solidità patrimoniale.

107 In realtà, in Italia si è ritenuto, vista anche la scarsa dinamicità del mercato del capitale di rischio, fisiologici quozienti di indebitamento finanziario compresi tra 1 e 1,5; negli Stati Uniti, ad esempio, essendo differente il contesto entro il quale operano le imprese, si sono ritenuti fisiologici valori massimi pari ad 1.

modo, salvo alcune specificazioni aggiuntive volute dai principi internazionali, dovute soprattutto a diverse concezioni sostanziali della nozione di capitale di cui vedremo meglio successivamente.

I prospetti analitici delle voci contenute nell'aggregato di Patrimonio Netto sono esposti qui di seguito.

<u>Belvedere Spa</u>	
<u>Patrimonio Netto</u>	<u>€ 32.719.397</u>
<i>Capitale Sociale</i>	€ 2.689.397
<i>Riserva Legale</i>	€ 548.000
<i>Riserva straordinaria</i>	€ 18.222.000
<i>Componenti di P.N. da prest. obbligazionario convertibile</i>	€ 64.000
<i>Altre riserve (iniziative sociali)</i>	€ 30.000
<i>Riserva per sovrapprezzo azioni</i>	€ 2.040.000
<i>Riserva di conversione</i>	-€ 55.000
<i>Riserva di transizione IFRS</i>	-€ 516.000
<i>Riserva avanzo di fusione</i>	€ 8.613.000
<i>Utile del periodo</i>	€ 1.084.000

<u>Rea spa</u>	
<u>Patrimonio Netto</u>	<u>€ 3.761.157</u>
<i>Capitale Sociale</i>	€ 2.520.000
<i>Riserva Legale</i>	€ 252.383
<i>Riserva straordinaria</i>	€ 807.593
<i>Altre riserve</i>	€ 36.644
<i>Utile del periodo</i>	€ 144.537

<u>Ecofor Service spa</u>	
<u>Patrimonio Netto</u>	<u>€ 7.187.574</u>
<i>Capitale Sociale</i>	€ 1.170.000
<i>Riserva Legale</i>	€ 234.000
<i>Riserva straordinaria</i>	€ 3.721.700
<i>Utile del periodo</i>	€ 2.061.874

A prescindere dalla dinamica relativa alla formazione e alle variazioni tra un esercizio e l'altro delle singole voci, che qui non ci interessa, si nota immediatamente che la società

delle tre che ha più disposizione (e quindi per quanto detto prima più autonomia finanziaria) è Belvedere spa, che presenta anche il più grande ammontare di riserve di utili accantonati.

Per meglio capire la rilevanza di quanto appena sostenuto, ci possono essere utili degli indici di protezione del capitale sociale: il primo ci indica quanto le riserve, cioè il capitale di rischio autogenerato e accantonato (salvo che non siano state costituite da versamenti da parte dei soci o diversamente, ad esempio, frutto di rivalutazioni di cespiti), proteggono il capitale sociale; in pratica, nel caso di indice pari a 2, le riserve valgono il doppio del capitale sociale e ciò vuol dire che le perdite, prima di poter intaccare il capitale sociale, devono essere superiori al suo doppio.

Il secondo indice invece, indica semplicemente l'incidenza delle riserve sul capitale di rischio.

Indice di Protezione del Capitale Sociale

	Riserve/cap.soc	Riserve/Mp
<i>Belvedere Spa</i>	<i>1076,30%</i>	<i>88,47%</i>
<i>Rea spa</i>	<i>43,52%</i>	<i>29,16%</i>
<i>Ecofor Service spa</i>	<i>338,09%</i>	<i>55,04%</i>

Come avevamo anticipato dianzi, la società delle tre che risulta meglio capitalizzata è sempre Belvedere spa, la quale ha un ammontare di riserve che pesano per quasi nove decimi sul totale del patrimonio netto e che coprono il capitale sociale da perdite future per più di dieci volte l'ammontare di quest'ultimo.

È giusto precisare però che i valori fisiologici sono quelli di Rea¹⁰⁸ e di Ecofor Service, in quanto la situazione di Belvedere è senza dubbio frutto di oculate scelte negli anni precedenti ma anche quasi unica nel suo tipo: Ecofor Service, tuttavia, non sfigura e presenta un indice di protezione del capitale sociale di tutto rispetto, vuoi anche perchè, delle tre, è la società ad avere il più basso (in unità di Euro) capitale sociale.

Prima di passare oltre, forniamo qualche precisazione sulle voci esposte da Belvedere: i *Componenti di Patrimonio Netto da prestito obbligazionario convertibile* sono la componente di obbligazione relative al diritto di conversione delle stesse in azione e i

¹⁰⁸ Il management, in sede di colloquio, ha manifestato la volontà della società di procedere a ricapitalizzazione.

principi internazionali impongono che si debba stornare tale parte¹⁰⁹ dal prestito obbligazionario esposto nelle passività ed esporla tra le voci di patrimonio netto; la *Riserva per soprapprezzo azioni* e la *Riserva avanzo di fusione* derivano dall'operazione di fusione operata nel Dicembre 2010.

2.4.3 I Fondi del passivo

Per poter comprendere i valori di seguito presentati, è necessaria una panoramica su cosa prevedono i principi internazionali e quelli italiani riguardo ai fondi esposti nel passivo; partiremo dai fondi per rischi e oneri.

Lo IAS 37 compie una distinzione tra le passività potenziali (*contingent liability*) e fondi accantonamento del passivo (*provision*), quest'ultimi intesi come "passività di incerta scadenza o importo"¹¹⁰; si dovrà costituire un fondo nel passivo quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni e cioè:

- sull'azienda gravi un'obbligazione derivante da eventi avvenuti nel passato¹¹¹;
- è più probabile che da questa obbligazione derivi un'uscita futura di risorse che nessun esborso e di tale obbligazione è incerto il momento in cui si manifesterà ovvero il suo ammontare;
- la probabile fuoriuscita di risorse può essere stimata con attendibilità.

109 Per calcolare il valore da esporre in bilancio, gli Ias-Ifrs prescrivono che alla data di emissione del prestito obbligazionario il fair value della componente di passività è stimato utilizzando il tasso di interesse corrente sul mercato per obbligazioni similari non convertibili: la differenza tra l'importo netto ricavato dall'emissione e il fair value assegnato alla componente di passività, che rappresenta l'opzione implicita di convertire le obbligazioni in azioni della società, deve essere inclusa nel P.N. come riserva di capitale.

110 IAS 37, *Provisions, contingent liabilities and contingent assets*, par.10

111 Per obbligazioni derivanti da eventi passati si devono intendere le obbligazioni legal (cioè da contratti o ex lege) e le obbligazioni constructive (dove è l'azienda ad assumersi una determinata obbligazione in virtù di comportamenti passati o regole che lei stessa si è imposta e dai quali i terzi si aspettano un soddisfacimento degli impegni presi).

Un esempio di obbligazione constructive è l'impegno pubblico che si è preso l'azienda oggetto di risarcire eventuali danni ambientali arrecati dalla sua attività; una volta che vi è un'alta probabilità che il danno si manifesti e che sia calcolabile con attendibilità l'ammontare del danno, la società dovrà stanziare un fondo (*provision*).

Qualora una delle succitate condizioni non si fosse verificata ci si troverà nel caso delle passività potenziali (*contingent liabilities*), le quali necessitano solo di un'apposita menzione in nota integrativa.

Impostazione non dissimile è quella delineata dai nostri principi contabili, nei quali si distinguono fondi per oneri da fondi per rischi: nei primi, si accantonano somme per fronteggiare passività certe, di cui non è però certo l'ammontare o la data in cui si verificheranno (in pratica si tratta delle provision degli IAS-IFRS); nei secondi, invece, confluiranno le passività probabili (quindi con $p > 50\%$), non possibili (queste ultime andranno menzionate in Nota Integrativa).

Le differenza¹¹² tra i due schemi, sostanzialmente, è che mentre gli Ias si soffermano ad un livello più generale di trattazione, i principi nazionali tendono a classificare e a scendere nello specifico; tuttavia, per quello che riguarda lo specifico, nei principi internazionali:

- è obbligatoria la distinzione tra poste correnti e non correnti e ciò vale anche per i fondi del passivo; quindi avremo fondi con manifestazione probabile entro i 12 mesi oppure oltre tale scadenza¹¹³;
- i fondi che hanno una scadenza nel lungo periodo devono essere attualizzati;
- esistono dei requisiti più stringenti rispetto alla normativa nazionale per stanziare dei fondi per ristrutturazioni (ad esempio è richiesta la pubblicazione del piano).

La normativa italiana, inoltre, non vieta esplicitamente lo stanziamento di fondi rischi o spese tendenzialmente arbitrari, circoscrivendo con precisione la causa che può originare lo stanziamento di un fondo; ciò non avviene nei principi OIC, in quanto una volta rispettati i principi di competenza, specificità, misurabilità dell'uscita e probabilità, è permesso l'accontamento a fondo, quale ad esempio un fondo per oneri futuri per manutenzione di macchinari per il quale non vi sia però un contratto stipulato con terzi.

Per ciò che concerne invece il trattamento del Fondo TFR, lo Ias 19 raggruppa tutte le forme di remunerazione dei dipendenti in quattro categorie: benefici a breve termine (es. stipendi); benefici successivi al rapporto di lavoro (es. pensioni, assicurazioni sulla

112 *Bilancio d'esercizio e Principi contabili*, Quagli Alberto; *Principi Contabili Internazionali*, di S. Azzali, M. Allegrini etc. cit.

113 In realtà, il documento n. 19 del CNDC-CNR (*I Fondi per rischi e oneri, il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*) consiglia tale distinzione, nonostante il codice civile non lo preveda espressamente.

vita, assistenza medica, etc.); altri benefici a lungo termine; benefici dovuti a cessazione del rapporti prima del naturale termine previsto per il pensionamento, quali ad esempio le indennità di prepensionamento, la buonuscita, etc.

La problematica maggiore per le aziende che transitano dai principi nazionali agli IAS deriva dalla necessità di ricalcolare i Fondi Tfr, perchè per la seconda categoria è previsto che si debba esporre in bilancio la stima attuariale degli esborsi futuri: la stima partirà dal valore civilistico e deve successivamente tener conto, ad esempio, delle variabili demografiche dei lavoratori e dell'evoluzione probabile dell'indice Istat, attualizzando l'importo così determinato ad un tasso pari al rendimento di mercato, alla data del bilancio, dei titoli emessi dalle società più importanti.

I riflessi in bilancio, quindi, non saranno solo desumibili nella situazione patrimoniale ma anche nel conto economico: da questo transiteranno infatti la quota corrente di incremento del fondo, gli interessi passivi per l'incremento del valore attuale del fondo dovuto per il decorso del tempo e l'effetto dovuto a cambiamenti delle ipotesi attuariali, sia demografiche che finanziarie.

La tabella di seguito riporta le poste interessate esposte nei tre bilanci.

Fondi del Passivo			
	<u>Belvedere</u>	<u>Rea</u>	<u>Ecofor Service</u>
<i>Fondi per rischi e oneri (provision)</i>	€ 11.000	€ 2.200.000	€ 13.523.064
<i>Fondi pensione e benefici a dipendenti e TFR</i>	€ 416.000	€ 1.009.567	€ 585.107

I Fondi pensione e benefici a dipendenti, tra cui il trattamento di fine rapporto e di fine mandato, non meritano un approfondimento in quanto non presentano particolarità in nessuna delle tre società; anche nei bilanci stessi, la sezione ad essi dedicata si limita ad esporre le movimentazioni intercorse durante l'esercizio.

I Fondi per rischi e oneri, invece, hanno finalità diverse.

Belvedere spa, accantona nell'esercizio 2011 la somma su esposta per far fronte al rischio di copertura perdite della società partecipata "Società consortile Peccioli produce", mentre il fondo presente nel bilancio di Rea mantiene lo stesso importo invariato da svariati esercizi (almeno 4) e nel 2008 aveva il nome di Fondo rinnovamento impianti.

Più originale è la composizione della voce esposta da Ecofor Service: tale aggregato contiene il Fondo di trattamento di fine mandato (Tfm) degli amministratori, il Fondo

imposte differite¹¹⁴ e, quello che ci interessa maggiormente, i Fondi per oneri futuri in discarica.

Come descritto nella parte normativa, alla quale per maggior approfondimento si rimanda, il soggetto gestore di una discarica di rifiuti, deve occuparsi della gestione post-chiusura della stessa per un periodo almeno trentennale e deve far sì che nel prezzo richiesto per il servizio di interrimento dei rifiuti siano ricompresi gli oneri che si sosterranno successivamente alla chiusura.

Tuttò ciò, ovviamente, è derogato da patti tra il soggetto proprietario del sito e chi gestisce nella pratica la discarica.

Il fatto che Belvedere e Rea non espongano in bilancio fondi per la gestione della discarica post-chiusura è dovuto ai patti che intercorrono rispettivamente tra la prima e il Comune di Peccioli e tra la seconda e il Comune di Rosignano: il Comune di Peccioli, difatti, seppur non proprietario della discarica, si prenderà in carico la gestione della stessa al momento del suo esaurimento (ed è per questo che parte dei ricavi, come vedremo meglio in seguito, sono di sua spettanza), mentre il Comune di Rosignano, proprietario dell'impianto, ha dato in gestione il sito solo per il periodo di operatività dello stesso.

Ecofor Service, invece, dal 2007 si occupa della realizzazione delle opere di messa in sicurezza e di bonifica, ripristino ambientale e gestione post mortem dell'area adibita a discarica: per quest'ultimo motivo, ogni anno stanZIA accantonamenti ai fondi che serviranno per coprire gli oneri successivi alla chiusura e per permettere che gli stessi non gravino interamente sugli esercizi nei quali i ricavi termineranno, oltre che, soprattutto, seguire il principio di competenza economica, cioè correlare i ricavi realizzati nell'esercizio a costi da sostenere in futuro ma direttamente afferenti ai ricavi stessi.

Di seguito riportiamo una tabella che sintetizza la movimentazione dei fondi discarica di Ecofor Service.

114 I fondi TFM e per imposte differite assommano a € 17.507 , rispettivamente € 3.070 e € 14.437.

	AI 31/12/2010	Accantonamenti	Utilizzi	AI 31/12/2011
<i>Post Mortem RSI</i>	€ 8.337.167	€ 0	-€ 640.372	€ 7.736.795
<i>Copertura RSI</i>	€ 3.780.149	€ 430.748	€ 0	€ 4.210.897
<i>Post Mortem discarica TAS</i>	€ 55.111	€ 789.276	€ 0	€ 844.387
<i>Copertura discarica TAS</i>	€ 46.567	€ 666.912	€ 0	€ 713.479
Fondo Oneri Discarica	€ 12.218.994	€ 1.886.936	-€ 640.372	€ 13.505.558

I Fondi sono più di uno in quanto afferenti alle due discariche: la discarica per rifiuti speciali, situata nel Comune di Pontedera, località Gello e la discarica a prevalente contenuto inorganico, situata nel Comune di Cascina, via del Nugolaio.

Nella Nota Integrativa, gli amministratori della società pisana specificano che gli importi stimati trovano giustificazione nella perizia di stima debitamente asseverata da parte di un tecnico esperto del settore e che vi è conformità ai principi contabili ed al dettato ex art. 109 Tuir e alla risoluzione n.52 del 2 Giugno 1988 del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze.


2.4.4 I Debiti

I debiti contratti da un'azienda sono una voce molto importante nel bilancio di tutte le imprese: per quanto riguarda le tre società ad oggetto, quindi, cercheremo di capire la natura di tali debiti e anche la loro collocazione nel tempo.

Come già fatto in precedenza per l'analisi dei crediti anche qui ci avvaleremo dell'aiuto di grafici: li presentiamo di seguito.

Debiti

Belvedere spa




I debiti verso controllanti e verso collegate sono debiti con natura commerciale: per maggiore chiarezza espositiva, si è preferito indicarli distintamente nonostante nelle voci di bilancio fossero racchiusi tra i debiti verso fornitori.

Nella voce altri debiti si trovano racchiusi i debiti verso dipendenti, debiti verso imprese correlate e debiti verso altri, quest'ultimi due esposti tra i debiti commerciali correnti.

Debiti


Rea spa



Anche in Rea, i debiti verso controllanti e controllate sono debiti con natura non di finanziamento, bensì commerciale; niente è specificato nella Nota Integrativa sulla composizione della voce altri debiti.

Debiti

Ecofor Service spa



Per quanto riguarda Ecofor, niente è specificato sulle voci confluite nell'aggregato "altri debiti".

Nel complesso, quindi, la composizione dei debiti delle tre società appare già a prima vista totalmente differente.

I debiti verso banche e istituti creditizi sono una voce importante in Belvedere e Ecofor; al contrario non sono molto rilevanti in Rea, dove rappresentano solo il 7,8%. In Belvedere, il debito finanziario è relativo a due mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per l'ampliamento della discarica nel 2005 e per la costruzione di un impianto fotovoltaico nel 2008; in Ecofor sono relativi anch'essi a dei mutui stipulati negli anni passati e anche recentemente per l'acquisizione del ramo della controllata Valdera acque srl.

Altra voce molto rilevante, in questo caso in tutti e tre le società, è (ovviamente) i "debiti verso fornitori": se si considerano anche i debiti verso enti controllanti in Belvedere e Rea¹¹⁵, assenti in Ecofor, i quali hanno natura di fornitura, si perviene a valori molto alti (Belvedere 38%, Rea 80%, Ecofor 23%).

Ciò sta a significare che il debito verso i fornitori è utilizzato dalle tre società come una fonte di finanziamento superiore al ricorso al mercato del capitale di credito e la facilità del suo ottenimento, testimoniata per l'appunto dagli alti valori percentuali, fa pensare che le tre società siano leader nel settore e riescano a spuntare dilazioni nei pagamenti sufficientemente soddisfacenti (vedi paragrafo sulla solidità patrimoniale).

Per chiarezza espositiva, è giusto però rimarcare il fatto che senza il debito verso gli enti controllanti (che, inutile sostenere il contrario, hanno un occhio di riguardo verso il "cliente controllato" per quanto riguarda i tempi entro i quali esigere il soddisfacimento del credito) i valori percentuali di Belvedere e Rea si assesterebbero al di sotto di quelli di Ecofor e, quindi, forse proprio quest'ultima è quella che delle tre sembra avere una miglior situazione in questo senso.

L'originalità di Belvedere per quanto riguarda la composizione delle poste debitorie e senza dubbio l'emissione dei prestiti obbligazionari, come avevamo già avuto modo di accennare in sede iniziale.

Durante l'esercizio 2011 vi sono state le conversioni di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie con contestuale aumento del capitale sociale e il rimborso delle obbligazioni relative al prestito obbligazionario "Belvedere Spa 2006/2011" (arrivato alla naturale scadenza) per le quali non era stata avanzata la richiesta di conversione; a

¹¹⁵ I debiti verso controllante di Rea sono i debiti verso il Comune di Rosignano per la quota spettante sulle fatture emesse ai clienti per il conferimento di rifiuti al netto dell'aggio riconosciuto alla società.

questi fatti è dovuto il calo in valore relativo del 17% del totale dei prestiti obbligazionari e, inoltre, le conversioni delle obbligazioni del prestito denominato "Belvedere spa 2011-2016".

Da ciò, si evince che il ricorso di Belvedere all'utilizzo di prestiti obbligazionari come fonte di finanziamento non è affatto estemporanea e, forse, proprio la possibilità di poter convertire le obbligazioni in azioni ordinarie, ha portato negli anni Belvedere ad avere un patrimonio netto più elevato delle altre due società e ad essere così ben inserita nel territorio dove opera.

Riportiamo qui di seguito anche il tempo di estinzione dei debiti classificati precedentemente per natura.

	Belvedere	Rea	Ecofor
<i>Entro un anno</i>	€ 14.268.000	€ 27.139.287	€ 8.265.095
<i>Da 1 a 5 anni</i>	€ 8.366.000	€ 301.723	€ 3.225.708
<i>Oltre 5 anni</i>	€ 4.150.000	-	-
	€ 26.784.000	€ 27.441.010	€ 11.490.803

Come è possibile notare, l'unica società che presenta debiti con scadenza superiore ai 5 anni è Belvedere: di fatto, si tratta delle rate del mutuo ipotecario descritto in precedenza che si renderanno dovute a partire dal 2017 in poi.

Per il resto, si nota una sostanziale proporzione di Ecofor e Belvedere tra i debiti che dovranno essere soddisfatti entro un anno e quelli con scadenza oltre l'esercizio successivo; Rea, invece, vede uno sbilanciamento delle poste debitorie verso il brevissimo periodo, ma ciò era già in parte emerso nel paragrafo sulla solidità patrimoniale, nel quale avevamo già notato tale ricorso al passivo corrente come una caratteristica esclusiva di Rea rispetto alle altre due società¹¹⁶.

2.5 Le garanzie prestate

Le garanzie prestate dalle tre società risultano essere costituite interamente da fidejussioni rilasciate da istituti di credito per conto delle stesse a favore di enti terzi.

Di seguito riportiamo le tabelle di riepilogo.

¹¹⁶ Il problema dello sbilanciamento verso il breve periodo va tuttavia ridimensionato perchè la maggior parte dei debiti sono debiti verso controllante di natura commerciale e non debiti finanziari.

Fideiussioni prestate Belvedere spa		
A favore di:	Istituto rilasciante	Euro
Centrobanca spa	Cassa di Risparmi di Volterra	200.000
Provincia di Pisa	Cassa di Risparmi di Volterra	8.594.000
Regione Toscana	Elba Assicurazioni spa	93.000
Ministero dell'Ambiente	Compagnia di Assic. Liguria	21.000
Consorzio Bonifica Valdera	Compagnia di Assic. Liguria	5.000
	<i>tot.</i>	8.913.000

Fideiussioni prestate REA spa		
A favore di:	Istituto rilasciante	Euro
Comune di Montescudaio	Cassa di Risparmi di Volterra	14.202
Comune di Rosignano M.mo	Cassa di Risparmi di Volterra	78.558
Redeco per mutuo fondiario	Cassa di Risparmi di Volterra	936.000
	<i>tot.</i>	1.028.760

Fideiussioni prestate Ecofor Service spa		
A favore di:	Istituto rilasciante	Euro
Provincia di Pisa	Zurich	2.277.885
Provincia di Pisa	Zurich	7.128.000
Provincia di Pisa	Zurich	4.081.064
Provincia di Pisa	Zurich	3.731.000
	<i>tot.</i>	17.217.949

Le fideiussioni rilasciate per conto di Belvedere dalla Cassa di Risparmi di Volterra alla Provincia di Pisa riguardano tutte le attività di discarica ed esclusivamente la gestione (non la post-gestione).

Per quanto riguarda Rea, le fideiussioni sono richieste dagli enti a garanzia del corretto svolgimento del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e, dove previsto, servizi di igiene ambientale locale.

Infine, le garanzie rilasciate da Zurich a favore della Provincia di Pisa per conto di Ecofor sono, nell'ordine, rilasciate per conto della Valdera Acque spa (volutata), per i lotti della discarica di Pontedera (Gello), per la discarica di Cascina e, infine, per i lavori di rinaturazione di una delle discariche.

2.6 I beni acquisiti in leasing

Per quanto riguarda i beni in leasing non si segnalano particolarità rilevanti: i valori esposti in bilancio da Rea tra i conti d'ordine assommano a Euro 14.961.129 e riguardano i beni più diversi, per lo più autocarri ma anche impianti, motori e una palazzina allocati nella discarica di Scapigliato.

Ecofor, invece, ha valori ben più bassi: il debito residuo risulta ammontare a € 648.753 ed è riferibile anch'esso ad autovetture, autocarri, mezzi da lavoro, e impianti necessari all'attività quali filtropressa, linea chimico-fisico e tritratore.

Belvedere, per espressa scelta aziendale (che avremo modo di verificare in sede di analisi dei costi) ha deciso di acquistare in proprietà i mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività, senza ricorrere ai beni in leasing come invece avveniva in passato.

Rea, quindi, delle tre società è quella che ha fatto il maggior ricorso al leasing; si pensi all'ipotesi in cui Rea avesse redatto il bilancio con i principi Ias (e quindi avesse esposto i beni in leasing tra le immobilizzazioni) ovvero se avesse deciso di acquisire tali cespiti a titolo definitivo: il risultato che si avrebbe avuto sarebbe stato opposto a quello presentato nel paragrafo dedicato all'attivo immobilizzato, ossia una proporzione, seppur più bassa, molto più vicina a quella delle concorrenti Belvedere ed Ecofor.

Capitolo III. Le aziende a confronto: la redditualità e l'incidenza dei costi

3.1 Il Conto Economico delle tre società

Di seguito presentiamo i prospetti di Conto Economico delle tre società; si precisa che sono state omesse talune voci secondarie considerate non rilevanti ai fini dell'analisi.

Conto Economico Belvedere spa

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Var. %</u>
Ricavi Netti	21.596.793	22.839.786	-5,44%
<i>di cui verso parti correlate</i>	4.595.937	5.337.095	
Costo per materiali	-1.631.034	-1.774.027	-8,06%
<i>di cui verso parti correlate</i>			
Costo per servizi e godimento beni di terzi	-11.617.419	-12.822.118	-9,40%
<i>di cui verso parti correlate</i>	-4.755.888	-6.996.067	
Costi del personale	-1.647.165	-1.475.372	11,64%
<i>di cui verso parti correlate</i>	-2.587	-952	
Ammortamento delle Attività immateriali	-211.549	-209.997	0,74%
Ammortamento delle Attività materiali	-2.122.408	-2.118.721	0,17%
Svalutazione di immobilizzazioni	-517.092	-	
Acc.to a f.do sval.ne crediti e f.do rischi e oneri	-10.852	-400.000	-97,29%
Altri proventi operativi	1.930.641	1.884.515	2,45%
<i>di cui verso parti correlate</i>	282.602	307.507	
Altri costi operativi	-2.463.175	-619.605	297,54%
<i>di cui verso parti correlate</i>	-185.446	-281.372	
Risultato operativo	3.306.740	5.304.461	-37,66%
Risultato partecipazioni	-143.604	-97.059	47,96%
Proventi finanziari	513.733	340.578	50,84%
<i>di cui verso parti correlate</i>	23.941	1.760	
Oneri finanziari	-1.472.416	-556.422	164,62%
<i>di cui verso parti correlate</i>	-89.181	-70.993	
Risultato prima delle imposte	2.204.453	4.991.558	-55,84%
Imposte del periodo	1.120.179	1.694.150	-33,88%
Risultato netto	1.084.274	3.297.408	-67,12%
Conto Economico Complessivo			
Utile del periodo	1.084.274	3.297.408	-67,12%
Utili derivanti dalla conv.ne dei bilanci in valuta	2.466	2.077	18,73%
Utile complessivo del periodo	1.086.740	3.299.485	-67,06%

Conto Economico Rea spa

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Var. %</u>
<u>A) Valore della produzione</u>	<u>42.511.503</u>	<u>35.630.339</u>	<u>19,31%</u>
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.735.150	34.812.855	19,88%
2) Variaz.riman.prod. in corso di lav.,semil. e fin.	-	-	
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	-	-	
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	59.600	-	
5) Altri ricavi e proventi	716.753	817.484	-12,32%
<u>B) Costi della produzione</u>	<u>42.176.505</u>	<u>35.529.191</u>	<u>18,71%</u>
6) materie prime, sussiarie di cons. e merci	2.105.335	1.655.383	27,18%
7) per servizi	27.744.537	23.195.558	19,61%
8) per godimento di beni di terzi	1.817.118	1.768.395	2,76%
9) per il personale	7.631.053	7.253.814	5,20%
10) ammortamenti e svalutazioni	2.494.464	1.130.991	120,56%
11) variaz.riman.mat.prime,suss.di cons.,merci	-45.735	6.068	-853,71%
12) accantonamenti per rischi	-	-	
13) altri accantonamenti	-	-	
14) oneri diversi di gestione	429.733	518.982	-17,20%
<u>A-B) differenze tra Valori e Costi della Prod.</u>	<u>334.998</u>	<u>101.148</u>	<u>231,20%</u>
<u>C) Proventi e oneri finanziari</u>	<u>255.239</u>	<u>111.748</u>	<u>128,41%</u>
15) Proventi da partecipazioni	-	-	
16) altri proventi finanziari	582.289	559.975	3,98%
17) interessi e altri oneri finanziari	327.050	448.227	-27,03%
<u>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-1.775</u>	<u>-100,00%</u>
18) Rivalutazioni	-	-	
19) Svalutazioni	-	1.775	-100,00%
<u>E) Proventi e oneri Straordinari</u>	<u>1</u>	<u>29.351</u>	<u>-100,00%</u>
20) Proventi straordinari	1	29.351	-100,00%
21) Oneri straordinari	-	-	
<u>Risultato prima delle imposte</u>	<u>590.238</u>	<u>240.472</u>	<u>145,45%</u>
22) Imposte del periodo	445.701	393.503	13,26%
<u>Utile (perdita) dell'esercizio</u>	<u>144.537</u>	<u>-153.031</u>	<u>-194,45%</u>

Conto Economico Ecofor Service spa

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Var. %</u>
<u>A) Valore della produzione</u>	<u>20.237.579</u>	<u>17.253.968</u>	<u>17,29%</u>
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.070.185	15.217.791	12,17%
2) Variaz.riman.prod. in corso di lav.,semil. e fin.	24.742	-20.511	-220,63%
3) Variaz. dei lavori in corso su ordinazione	-	-	
4) Incrementi immobilizz. per lavori interni	606.340	717.495	-15,49%
5) Altri ricavi e proventi	2.536.312	1.339.193	89,39%
<u>B) Costi della produzione</u>	<u>16.943.655</u>	<u>13.477.858</u>	<u>25,71%</u>
6) materie prime, sussiarie di cons. e merci	1.226.034	822.377	49,08%
7) per servizi	5.876.823	6.981.191	-15,82%
8) per godimento di beni di terzi	676.614	424.783	59,28%
9) per il personale	3.001.260	2.031.857	47,71%
10) ammortamenti e svalutazioni	4.207.075	2.523.268	66,73%
11) variaz.riman.mat.prime,suss.di cons.,merci	-32.221	-100.411	-67,91%
12) accantonamenti per rischi	-	-	
13) altri accantonamenti	1.886.936	714.595	164,06%
14) oneri diversi di gestione	101.134	80.198	26,11%
<u>A-B) differenze tra Valori e Costi della Prod.</u>	<u>3.293.924</u>	<u>3.776.110</u>	<u>-12,77%</u>
<u>C) Proventi e oneri finanziari</u>	<u>-172.330</u>	<u>-33.789</u>	<u>410,02%</u>
15) Proventi da partecipazioni	40	43	-6,98%
16) altri proventi finanziari	2.453	11.194	-78,09%
17) interessi e altri oneri finanziari	174.823	45.026	288,27%
<u>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
18) Rivalutazioni	-	-	
19) Svalutazioni	-	-	
<u>E) Proventi e oneri Straordinari</u>	<u>15.952</u>	<u>87.810</u>	<u>-81,83%</u>
20) Proventi straordinari	23.830	100.032	-76,18%
21) Oneri straordinari	7.878	12.222	-35,54%
<u>Risultato prima delle imposte</u>	<u>3.137.546</u>	<u>3.830.131</u>	<u>-18,08%</u>
22) Imposte del periodo	1.075.672	1.228.394	-12,43%
<u>Utile dell'esercizio</u>	<u>2.061.874</u>	<u>2.601.737</u>	<u>-20,75%</u>

3.2 I ricavi

La prima considerazione da fare è la seguente.

I prospetti dei costi e dei ricavi presentati dalle tre società seguono entrambi la

classificazione dei costi per natura¹¹⁷: le differenze, quindi, si notano solamente nella parte alta del Conto Economico di Belvedere, dove anziché un valore della produzione, si ha un valore di ricavi netti.

In realtà, però, il valore della produzione di un'azienda che gestisce una discarica di rifiuti è pressochè coincidente con il valore dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi perchè non esistono nella pratica prodotti invenduti.

Per questo motivo, i dati di bilanci sono comparabili: ci avvaleremo, quando necessario, di riclassificazioni, ma vedremo che saranno poco frequenti.

3.2.1 I ricavi tipici e quelli derivanti da attività accessorie

Belvedere spa (€/1000)			
	2011	%	% tot.
Ricavi Netti			
Gestione discarica	15.085	69,85%	64,12%
Smaltimento compost	2.284	10,58%	9,71%
Produzione energia	2.274	10,53%	9,67%
Rifatturazione trasporti	1.954	9,05%	8,30%
<i>tot. Ricavi Netti</i>	<i>21.597</i>		<i>91,79%</i>
Altri proventi operativi	1.931		8,21%
tot. Ricavi	23.528		

Attraverso la tabella presentata qui sopra, è possibile distinguere i ricavi afferenti dalle diverse attività poste in essere da Belvedere:

- smaltimento rifiuti: in tale agglomerato ritroviamo le voci su esposte di gestione discarica di Legoli, smaltimento compost e rifatturazione trasporti: il valore dei ricavi di tale attività (€ 19.323.000) è dato essenzialmente dai ricavi per conferimenti nel sito¹¹⁸;
- produzione energia: il valore su presentato è composto dalla produzione e vendita di energia dal biogas per € 2,160 mln e dagli impianti fotovoltaico ed eolico per € 114.000;

117 Ovviamente, per quanto detto in apertura del capitolo precedente, la classificazione dei costi per natura è obbligatoria per le società che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi italiani, mentre è opzionale per quelle che adottano i principi internazionali.

118 Si segnala che, rispetto all'esercizio 2010, nel quale tali ricavi ammontavano ad Euro 17.101.000 circa, si è avuta una flessione del 11,79% dovuta ai minori conferimenti in discarica, in parte controbilanciata dall'incremento della produzione di energia.

- nella voce altri proventi operativi, trovano spazio l'attività agricola "Agripeccioli" e le attività di gestione del parcheggio comunale e dell'incubatore di imprese, entrambe attività non caratteristiche dell'azienda, e ciò lo si nota anche dal basso valore percentuale¹¹⁹.

In sintesi, è possibile notare che l'attività di gestione della discarica pesi per l'82% circa sul totale del fatturato; la parte residuale è composta dalla produzione di energia da biogas (che pure scaturisce dalla discarica e che se giustamente ricompresa nel calcolo antecedente porterebbe ad un risultato vicino al 92%) e da fotovoltaico/eolico, le quale è considerata attività tipica e infine, per l'8%, dalle altre attività su menzionate.

Rea spa (€/1000)		
	2011	%
Ricavi		
Gestione discarica	26.428	63,32%
Raccolta RSU	3.768	9,03%
Produzione Energia	3.327	7,97%
Raccolta e tratt.to RD	1.103	2,64%
Prestazione di servizi	508	1,22%
Servizio TIA	5.429	13,01%
Ricavi "verde"	1.129	2,70%
Spazzamento	44	0,11%
tot. Ricavi	41.736	

Rea spa, vede invece caratterizzarsi i Ricavi per prestazioni di servizi (che ammontano al 98% del totale del Valore della Produzione) come elencato nella tabella sovrastante; è possibile raggruppare le attività in tre macro-categorie e cioè:

- gestione discarica di Scapigliato: in questa attività riportiamo le voci di gestione discarica e di produzione energia, che assommano a più del 71%;
- raccolta rifiuti solidi urbani e differenziata e servizio TIA: questa è l'attività al servizio del cittadino, che contribuisce al fatturato per il 24,68%;

¹¹⁹ La voce altri proventi operativi è così costituita: ricavi da attività agricola Agripeccioli e Fondi rustici per € 86.000; gestione parcheggio e incubatore di imprese per € 335.000. L'attività agricola era in precedenza svolta dalla Società agricola Fondi rustici Peccioli srl, inglobata attraverso la fusione del 1 Dicembre 2010, e si sostanzia di cessione in affitto di fondi rustici; la gestione parcheggio e incubatore di imprese, invece, non incide sul risultato economico di Belvedere in quanto è riaddebitata o riaccreditata al Comune di Peccioli in base alla convenzione stipulata con questo.

- altri servizi, tra i quali le prestazioni di servizi, i ricavi "verde" e lo spazzamento, che raggruppate rappresentano il 4% del fatturato.

In realtà, le due attività di raccolta di rifiuti e gli altri servizi possono essere raggruppate nelle più generali "attività di servizi al cittadino non consistenti nello smaltimento del rifiuto", per così arrivare ad una gestione dell'impianto che contribuisce al fatturato per più sette decimi; altresì, è possibile affermare che la gestione del rifiuto in tutte le sue fasi (98%) costituisce attività principale ed esclusiva per la società livornese.

Ecofor Service spa (€/1000)		
	2011	%
Ricavi		
Gestione discarica Gello	11.846	60,35%
Impianto di cogenerazione	1.300	6,62%
Gestione discarica Cascina	3.948	20,11%
Impianto di depurazione	1.250	6,37%
Altri proventi	1.286	6,55%
tot. Ricavi	19.631	

Per quanto riguarda Ecofor service, le attività connesse al trattamento del rifiuto rappresentano il 90% del totale del valore della produzione; all'interno di queste, le gestioni delle due discariche e degli impianti di cogenerazione e di depurazione (nel quale confluisce il percolato prodotto dalla Ecofor e da altri clienti), costituiscono il 93% dell'agglomerato su esposto, caratterizzando in maniera univoca l'attività della società della Valdera.

3.3 I costi

3.3.1 La natura dei costi e la loro incidenza

In questo paragrafo avremo modo di capire quale sia la natura dei costi tipici di una discarica e quanto incidano singolarmente sul totale degli oneri di gestione.

Abbiamo deciso di esporre i costi riclassificandoli secondo opportune categorie (soprattutto quelli di Rea ed Ecofor) per rendere più significativa e d'impatto la loro comparazione.

Belvedere spa (€/1000)		
	2011	%
Costi		
Per materiali	1.631	8,07%
Per servizi e godimento beni di terzi	11.617	57,45%
Personale	1.647	8,15%
Amm.to attività immateriali	212	1,05%
Amm.to attività materiali	2.122	10,50%
Svalutazione immobilizzazioni	517	2,56%
Accantonamenti per rischi e altri	11	0,05%
Altri costi operativi	2.463	12,18%
totale	20.221	

In questa sede ci preme segnalare che la variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è direttamente esposta a detrazione della voce costi per materiali; tale scelta è stata seguita anche nell'esposizione per Rea e Ecofor Service. Inoltre, l'aumento degli altri costi operativi (osservare prospetto di C.E. esposto in precedenza) è dovuto alla perdita su crediti verso la società Cermecc spa.

In prima istanza, si nota l'incidenza maggioritaria sul totale dei costi degli oneri riferibili a servizi e per godimento di beni di terzi, nonostante il management ha evidenziato¹²⁰ che le scelte della società vadano controcorrente rispetto alle concorrenti e vedano prevalere gli investimenti e la volontà di provvedere in proprio al fabbisogno di attrezzature e impianti, anziché scelte di esternalizzazione.

Il peso relativo di tale voce è dovuto al suo contenuto: al suo interno infatti si trovano le componenti più disparate, riassunte nella seguente tabella.

120 Sulla base delle informazioni reperite in sede di colloquio.

	2011	%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(€/1000)	
<i>Canone al Comune di Peccioli</i>	4.583	39,45%
<i>Oneri per servizi generali ambientali</i>	327	2,81%
<i>Oneri per gestione impianto teleriscaldamento</i>	85	0,73%
<i>Oneri per consulenza tecnica</i>	136	1,17%
<i>Lavori di ristrutturazione beni merce</i>	370	3,18%
<i>Spese di manutenzione ordinaria</i>	728	6,27%
<i>Spese di funz.to organi sociali e soc. di revisione</i>	209	1,80%
<i>Oneri di smaltimento percolato</i>	325	2,80%
<i>Spese trasporto rifiuti</i>	1.619	13,94%
<i>Energia elettrica</i>	200	1,72%
<i>Lavori eseguiti da terzi</i>	846	7,28%
<i>Costi per godimento beni di terzi</i>	4	0,03%
<i>Spese di rappresentanza</i>	400	3,44%
<i>Costi per servizi su beni in concessione</i>	849	7,31%
<i>Altri</i>	936	8,06%
totale	11.617	

La tabella, che pur può sembrare troppo dettagliata, aiuta la comprensione del perchè quanto sostenuto dagli amministratori della società di Peccioli sia in linea con i valori numerici presentati dianzi.

Vediamo, difatti, che le due voci che da sole valgono quasi il 55% dell'agglomerato sono il canone al Comune di Peccioli e le spese di trasporto per i rifiuti: per quanto riguarda il primo, esso verrà trattato in paragrafo appositamente destinato successivamente, mentre per le seconde si fa presente che tali spese vengono rifatturate ai clienti, così come si è evidenziato in sede di trattazione dei ricavi.

I numeri rispecchiano in maniera univoca la volontà del management di non ricorrere a strumenti quali il leasing (il quale invece è preferito da Rea): gli oneri per godimento di beni di terzi ammontano infatti ad appena lo 0,03% del totale della voce (€ 4.000); vedremo quanto tale dato sia differente da quelli presentati dalla società livornese.

Le altre voci più rilevanti, ad eccezione delle spese di manutenzione ordinaria e dei lavori eseguiti da terzi che sono tipiche di qualsiasi azienda, sono:

- "costi per servizi su beni in concessione": corrispondono alle spese sostenute nell'anno 2011 a fronte della convenzione stipulata con il Comune di Terricciola per la realizzazione e gestione dell'impianto fotovoltaico commissionato dal comune stesso; su tali beni la società non detiene il controllo ma ha l'obbligo di gestirne l'operatività e di

effettuare le necessarie manutenzioni per tutta la durata della convenzione ventennale¹²¹ ;

- "altri": in questa voce sono inclusi principalmente spese per compensi professionali e legali, spese di pubblicità, assicurazioni obbligatorie e non, spese per analisi di laboratorio e per studi e ricerche.

Rea spa (€/1000)		
	2011	%
Costi		
Per materiali	2.060	4,88%
Per servizi e godimento beni di terzi	29.562	70,09%
Personale	7.631	18,09%
Amm.to attività immateriali	185	0,44%
Amm.to attività materiali	516	1,22%
Svalutazione immobilizzazioni e altre	1.793	4,25%
Accantonamenti per rischi e altri	-	0,00%
Altri costi operativi	430	1,02%
totale	42.177	

Nella società Rea spa, la voce più rilevante, come del resto si è avuto appena modo di vedere per Belvedere, è rappresentata dai costi per servizi e godimento di beni di terzi; la seconda posizione, in una classifica discendente, è occupata dal costo per sostenuto per il personale.

121 La contropartita di tale voce sono i "ricavi per servizi su beni in concessione", classificati tra gli "Altri proventi operativi" e contabilizzati ai sensi dello Ias11 sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

	2011	%
Costi per servizi e godimento beni di terzi	(€/1000)	
<i>Prestazione di terzi (Com. di Rosignano)</i>	22.774	77,04%
<i>Oneri per servizi generali ambientali</i>	410	1,39%
<i>Costi per godimento beni di terzi</i>	1.817	6,15%
<i>Consulenze varie</i>	428	1,45%
<i>Energia elettrica e forniture</i>	559	1,89%
<i>Spese di manutenzione ordinaria e straord.</i>	2.272	7,69%
<i>Spese di funz.to organi sociali e soc. di revisione</i>	171	0,58%
<i>Spese varie per dipendenti</i>	78	0,26%
<i>Spese trasporto rifiuti</i>	13	0,05%
<i>Spese di rappresentanza</i>	142	0,48%
<i>Assicurazioni</i>	231	0,78%
<i>Altri costi per servizi e spese varie</i>	568	1,92%
totale	29.562	

Come si ha modo di notare dalla tabella appena esposta, la parte rilevante dei costi per servizi è rappresentata dalla voce prestazione di terzi, che riguarda il profitto riconosciuto al Comune di Rosignano per la gestione della discarica (circa 13-14 mln di €), costi per le cooperative che provvedono allo spazzamento nei Comuni e costo per le aziende che lavorano "il fronte", ossia lo schiacciamento dei rifiuti nei lotti (quest'ultimo verrà gestito in economia a partire dal 2012).

Le altre voci consistenti sono i costi per godimento di beni di terzi, che riguardano gli affitti e le locazioni finanziarie (leasing) e le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Da notare è il basso valore percentuale (e assoluto) dell'ammortamento delle attività materiali e ciò è connesso con quanto visto nel capitolo sulla situazione patrimoniale (in particolare nei paragrafi sulla composizione dell'attivo immobilizzato e degli impianti) e, cioè, alla scelta (obbligata, vista cosa imponeva la convenzione fino al 2010) di Rea di non ricorrere ad investimenti privilegiando scelte di approvvigionamento ai macchinari e agli automezzi attraverso la locazione finanziaria, oltrechè ad una situazione comunque differente dovuta alla non proprietà del sito di Scapigliato.

La voce "svalutazione immobilizzazioni e altre" si riferisce alla svalutazione dei crediti esposti nell'attivo circolante (voce B.10.d. del C.E.).

Ecofor Service spa (€/1000)		
	2011	%
Costi		
Per materiali	1.194	7,05%
Per servizi e godimento beni di terzi	6.553	38,68%
Personale	3.001	17,71%
Amm.to attività immateriali	63	0,37%
Amm.to attività materiali	4.144	24,46%
Svalutazione immobilizzazioni	-	0,00%
Accantonamenti per rischi e altri	1.887	11,14%
Altri costi operativi	101	0,60%
totale	16.944	

Ecofor Service spa annovera una situazione differente rispetto alle due società appena esaminate: gli oneri per servizi e godimento beni di terzi risultano essere sempre i più presenti, ma il loro valore relativo si ferma al di sotto del 39%.

L'incidenza del costo del personale è in linea con quanto visto per Rea (seppur doppia rispetto a Belvedere), ma le voci che colpiscono sono due e cioè:

- ammortamento delle attività materiali: l'alto valore, che rappresenta un quarto del totale, è dovuto all'alto attivo immobilizzato di proprietà di Ecofor ma soprattutto agli investimenti per la costruzione e il riadeguamento delle due discariche;
- accantonamento per rischi e altri: questa voce è rappresentata esclusivamente dagli accantonamenti ai fondi discarica¹²² ed esposta tra gli "altri accantonamenti" (voce B.13, C.E.).

3.4 Particolarità: i settori operativi di Belvedere e le convenzioni con il Comune

Nelle note al bilancio di Belvedere vengono esposti due prospetti molto interessanti che riteniamo valga la pena esporre: l'informativa per settori operativi¹²³.

122 Per maggiori dettagli si rimanda alla tabella presentata nel paragrafo dedicato ai Fondi del passivo.

123 L'IFRS 8 – *Settori operativi* definisce come settore operativo una componente di un'entità: a) che intraprende attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi (compresi i ricavi e i costi riguardanti operazioni con altre componenti della medesima entità); b) i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini dell'adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al settore e della valutazione dei risultati; c) per la quale sono disponibili

I settori operativi individuati sono i seguenti: a) smaltimento rifiuti; b) produzione e vendita di energia elettrica da biogas; c) produzione e vendita di energia elettrica da fonti alternative; d) attività agricola "Agripeccioli" e ex "Fondi Rustici; e) gestione parcheggio comunale e incubatore di imprese; f) attività immobiliare. Attraverso il primo abbiamo modo di capire quali siano le attività che sono direttamente impiegate nello smaltimento dei rifiuti e nelle altre attività aziendali, quali la produzione di energia da biogas o da fotovoltaico e eolico.

informazioni di bilancio separate.

I settori evidenziati sono caratterizzati da un autonoma natura di prodotti/servizi e processi produttivi per i quali viene proposta una informativa riconducibile ai dati resi direttamente disponibili attraverso le elaborazioni del sistema di contabilità analitica aziendale utilizzate in azienda dal "*Chief Operating Decision Maker*".

Informativa per settori operativi – Attività al 31-12-2011 e al 31-12-2010

<i>in migliaia di euro</i>	<i>Attività immateriali</i>	<i>Attività materiali</i>	<i>Investimenti immobiliari</i>	<i>Rimanenze</i>	<i>Altre attività finanziarie</i>	<i>Crediti commerciali</i>	<i>Totale Attività di Settore</i>
Smaltimento rifiuti 2011	295	8.707	-	104	6.732	11.776	27.614
Smaltimento rifiuti 2010	862	8.347	-	146	-	19.358	28.713
Variazione %	-65,78%	4,31%	-	-28,77%	-	-39,17%	-3,83%
Produzione energia Biogas 2011	157	1.499	-	-	-	435	2.091
Produzione energia Biogas 2010	364	1.481	-	-	-	375	2.220
Variazione %	-56,87%	1,22%	-	-	-	16,00%	-5,81%
Produzione energia foto/eolico 2011	-	4.817	-	-	1.642	256	6.715
Produzione energia foto/eolico 2010	-	4.960	-	-	770	226	5.956
Variazione %	-	-2,88%	-	-	113,25%	13,27%	12,74%
Attività agricola Agrip. E Fondi Rustici 2011	-	1.614	7.104	-	-	68	8.786
Attività agricola Agrip. E Fondi Rustici 2010	4	1.597	5.802	-	-	224	7.627
Variazione %	-100,00%	1,06%	22,44%	-	-	-69,64%	15,20%
Parcheggio e incubatore 2011	-	-	-	-	-	344	344
Parcheggio e incubatore 2010	-	-	-	-	-	318	318
Variazione %	-	-	-	-	-	8,18%	8,18%
Attività immobiliare 2011	-	300	-	9.508	-	217	10.025
Attività immobiliare 2010	-	-	-	9.134	-	215	9.349
Variazione %	-	-	-	4,09%	-	0,93%	7,23%
Totale 2011	452	16.937	7.104	9.612	8.374	13.096	55.575
Totale 2010	1.230	16.385	5.802	9.280	770	20.716	54.183

Vediamo quindi che le attività impiegate direttamente nello smaltimento di rifiuti rappresentano il 45,52% (tot.attività smaltimento/tot.attivo S.P.) del totale dell'attivo; se a queste sommiamo la produzione di biogas, che è strettamente collegata all'attività di discarica, raggiungiamo il 49% circa.

Ciò sta a significare che, seppure Belvedere sia nata come gestore della discarica di Peccioli, negli anni ha cercato di differenziare i suoi investimenti in altre attività, tant'è

che solo il 50% del suo attivo risulta rappresentato dall'attività originaria: la parte residuale risulta composta per l'11% da investimenti in energie alternative, per il 14,5% dall'attività agricola e di gestione di fondi rustici e dal 16,5% dall'attività immobiliare in senso proprio.

Informativa per settori operativi – C.E. al 31-12-2011 e al 31-12-2010

<i>in migliaia di euro</i>	<i>Ricavi</i>	<i>Altri ricavi</i>	<i>Totale ricavi</i>	<i>Totale costi</i>	<i>Amm.ti, acc.t e svalut.ni</i>	<i>Risultato operativo</i>
Smaltimento rifiuti 2011	19.323	199	19.522	15.561	1.935	2.026
Smaltimento rifiuti 2010	20.891	286	21.177	15.154	1.491	4.532
Variazione %	-7,51%	-30,42%	-7,82%	2,69%	29,78%	-55,30%
Produzione energia Biogas 2011	2.160	4	2.164	515	441	1.208
Produzione energia Biogas 2010	1.850	-	1.850	696	391	763
Variazione %	16,76%	-	16,97%	-26,01%	12,79%	58,32%
Produzione energia foto/eolico 2011	114	1.307	1.421	881	302	238
Produzione energia foto/eolico 2010	100	1.245	1.345	890	270	185
Variazione %	14,00%	4,98%	5,65%	-1,01%	11,85%	28,65%
Attività agricola Agrip. E Fondi Rustici 2011	-	86	86	51	173	-138
Attività agricola Agrip. E Fondi Rustici 2010	-	29	29	19	171	-161
Variazione %	-	196,55%	196,55%	168,42%	1,17%	-14,29%
Parcheggio e incubatore 2011	-	335	335	327	11	-3
Parcheggio e incubatore 2010	-	324	324	321	3	0
Variazione %	-	3,40%	3,40%	1,87%	266,67%	-
Attività immobiliare 2011	-	-	0	24	-	-24
Attività immobiliare 2010	-	-	0	16	-	-16
Variazione %	-	-	-	50,00%	-	50,00%
Totale 2011	21.597	1.931	23.528	17.359	2.862	3.307
Totale 2010	22.841	1.884	24.725	17.096	2.326	5.303

Riguardo agli specifici settori operativi, riportiamo inoltre le informazioni fornite in bilancio:

- a) smaltimento rifiuti: il valore dei ricavi è dato essenzialmente dai ricavi per conferimenti così come i costi sono riferiti ai costi di gestione dell'impianto di smaltimento e al canone spettante al Comune di Peccioli per la gestione della discarica;
- b) produzione e vendita di energia elettrica da biogas; i ricavi del settore di vendita di energia elettrica ottenuta dal trattamento del biogas nel corso del 2011 hanno subito un decremento rispetto al 2010 dovuto sia alla variazione del prezzo di cessione dell'energia sia ad un aumento della produzione di kwh dell'impianto;
- c) produzione e vendita di energia elettrica da fonti alternative; la produzione è in crescita, mentre il risultato operativo subisce una flessione anche per effetto del ribaltamento dei costi generali dell'impresa.
- d) attività agricola "Agripeccioli" e ex "Fondi Rustici": nella voce "investimenti" vengono racchiusi i terreni agricoli provenienti dalla Società Agricola Fondi Rustici srl, inglobata con la fusione avvenuta il 1 Dicembre 2010;
- e) gestione parcheggio comunale e incubatore di imprese: come già specificato, queste due attività non incidono sul risultato di Belvedere spa, sulla base della convenzione con il Comune di Peccioli;
- f) attività immobiliare: riguarda la gestione di immobili precedentemente in proprietà della Società Agricola Fondi Rustici srl.

Aggiungiamo che, rispetto al contributo delle singole attività alla formazione del reddito operativo, qui si ha uno sbilanciamento a favore dell'attività tradizionale di gestione della discarica: se si somma infatti lo smaltimento rifiuti (58,35) alla produzione e vendita di biogas (29,6), si arriva ad un valore vicino all'88%, superiore quindi alla percentuale di investimenti in discarica; la parte residuale è costituita dai proventi derivanti dalla produzione di energie alternative e dal contributo negativo delle attività agricole e di gestione di fondi rustici e in maniera minimale dall'attività di gestione del parcheggio e dell'incubatore di imprese e degli immobili in suo possesso¹²⁴.

124 Per poter calcolare le percentuali, si è deciso di fare un'astrazione e cioè di non considerare il valore del reddito operativo da Conto Economico, bensì quello dove le componenti negative vengono considerate per il loro valore assoluto: così, il denominatore sul quale rapportare i redditi positivi e negativi delle diverse attività è pari a €(in migliaia) 3.472, ottenuto sommando 2.026 (rifiuti), 1.208 (biogas), 238 (energie altern.), 138 (agricola e fondi rustici), 3 (parcheggio e incub.) e 24 (immobiliare).

Relativamente le convenzione di Belvedere con il Comune di Peccioli, si riporta quanto previsto da tali patti: la prima convenzione, con effetto dal 1 Giugno 2003 e con rinnovo tacito annuale al 30 Dicembre, prevede che la Belvedere spa, a fronte dell'affidamento da parte dell'Ente della gestione¹²⁵ della discarica provveda:

- a versare al Comune il 40% del prezzo vigente di smaltimento e dell'introito dall'impianto di produzione elettrica da biogas¹²⁶;
- ad effettuare l'attività di spazzamento delle aree pubbliche scoperte e la manutenzione delle aree verdi e ad effettuare il servizio di fornitura di energia termica a mezzo di acqua calda agli abitanti della frazione di Legoli;
- a concordare con il Comune interventi per la promozione e riqualificazione di centri urbani in misura massima del 5% del fatturato (e comunque non superiore a 516mila Euro annui).

La seconda convenzione, sottoscritta nel Dicembre 2008 e anch'essa con rinnovo tacito annuale, prevede la gestione del parcheggio multipiano di proprietà del Comune, con il meccanismo di riaddebito o riaccredito del risultato della gestione all'Ente, cosicchè tale risultato non incida redditualmente su Belvedere.

Infine, l'ultima convenzione è quella sottoscritta nel Marzo 2011 con oggetto la concessione in gestione alla Belvedere dell'edificio denominato "incubatore d'impresa", adibito dal Comune come luogo finalizzato allo start up delle piccole aziende; la convenzione prevede che il Comune rimborsi le spese effettivamente sostenute al netto delle entrate derivanti dalla gestione del servizio, fino al limite massimo previsto dal bilancio dell'Ente.

Per completezza informativa, si segnala che il 39,45% dei costi per servizi e godimento di beni di terzi e l'11% degli altri proventi operativi è rappresentato dal rapporto con il Comune di Peccioli.

125 Come abbiamo avuto già modo più volte di specificare, la convenzione prevede che, una volta esauritasi la capacità ricettiva della discarica, la gestione della stessa sarà esclusivamente a carico del Comune.

126 A titolo informativo si segnala che il canone di concessione della discarica è stato pari a € 4.583.277 per il 2011 e € 6.830.467 per il 2010.

3.5 Particolarità: gli investimenti in discarica di Ecofor

Di seguito presentiamo due prospetti esposti tra le note al bilancio di Ecofor, raffiguranti gli investimenti, i volumi potenziali e gli ammortamenti delle due discariche gestite dalla società.

Discarica Pontedera

	Opere 1° Piano	Opere Comuni	Opere 2° Piano	Totale
Investimenti fino al 2010	5.123.627	3.012.284	5.106.523	13.242.434
Investimenti 2011	-	272.236	412.307	684.543
Tot. Investimenti	5.123.627	3.284.520	5.518.830	13.926.977
Volume potenziale	1.034.057	1.700.000	665.943	3.400.000
Volume utilizzato 2011	1.034.057	1.283.810	318.191	2.636.058
Ammortamento	5.123.627	2.480.412	2.637.398	10.241.437
Fondo al 31/12/2010	5.123.627	2.042.124	1.317.478	8.483.229
Ammort. Esercizio	-	436.288	1.319.920	1.756.208

La discarica per rifiuti speciali non pericolosi di Gello, si estende sul lato nord-ovest della vecchia discarica esaurita, su una superficie di circa 90.000 metri quadri ed una volumetria disponibile di 1.700.000 metri cubi: la realizzazione della discarica è prevista su due vasche sovrapposte.

Tenuto conto delle caratteristiche costruttive e della tipologia di impianto di discarica, le opere sono state effettuate sia al primo che al secondo piano: per poter determinare la quota di costo direttamente riferibile ai volumi utilizzati, bisogna tener conto della volumetria complessiva (comprendente entrambi i piani).

Gli amministratori hanno deciso così di determinare l'ammortamento dei lotti ripartendo il costo delle opere per le volumetrie complessive dei lotti interessati e riattribuite ai lotti autorizzati, in funzione della loro volumetria e tenendo conto di quanto già ammortizzato da Geofor al 30/06/2005 (prima della scissione).

Discarica Cascina

	Opere Comuni	Totale
Investimenti fino al 2010	-	-
Investimenti 2011	-	-
Tot. Investimenti	5.804.246	5.804.246
Volume potenziale	170.000	170.000
Volume utilizzato 2011	52.911	52.911
Ammortamento	1.806.520	1.806.520
Fondo al 31/12/2010	98.601	98.601
Ammort. Esercizio	1.707.919	1.707.919

L'altra tabella, qui esposta, riguarda la progettazione della messa in sicurezza e il ripristino ambientale della discarica di Cascina (a prevalente contenuto inorganico) avvenuta nel 2009 e la sua apertura al conferimento dei rifiuti avvenuta nel 2010, vedendo nel 2011 un anno di piena operatività¹²⁷.

3.6 L'area finanziaria

Per l'area finanziaria, si riportano i valori di bilancio nella tabella di comparazione qui sotto.

Non si ritiene di dover aggiungere altro, vista anche la scarsa "importanza" degli stessi sul risultato di esercizio e la non tipicità nella gestione in nessuna delle tre società¹²⁸.

Area Finanziaria			
<i>in migliaia di euro</i>	Belvedere	Rea	Ecofor Service
Risultato partecipaz.	-143.604	-	40
Proventi finanziari	513.733	582.289	2.453
Oneri finanziari	1.472.416	327.050	174.823
saldo	-1.102.287	255.239	-172.330

Si segnala che Belvedere iscrive le sue partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto (Equity method) in quanto previsto dagli Ias-Ifrs.

3.7 Uno sguardo agli indicatori economici e di redditività

Presentiamo nella tabella che segue i principali indicatori economici e di redditività; non è però nell'intenzione di chi scrive svolgere un'analisi dettagliata, quindi, ci limiteremo ad esporli a carattere informativo e a commentarli brevemente.

Per redditività si intende l'attitudine del capitale a produrre redditi: gli indici di redditività, nell'espressione più usuale, mettono a confronto una determinata

127 In entrambe le discariche gli amministratori hanno ipotizzato un calo delle volumetrie previste del 10%.

128 Si segnala solo che l'alto valore di oneri finanziari di Belvedere è dovuto all'attualizzazione del credito verso Cermec spa per la parte ammessa al concordato in via chirografia e rimborsabile in 8 anni.

configurazione di reddito con il capitale che ha prodotto il reddito stesso¹²⁹, ottenendo quindi una sorta di tasso di rendimento r , dove $r = R/C$; è necessario, tuttavia, per ottenere informazioni corrette, che numeratore e denominatore siano coerenti.

Per questo motivo, il criterio di riclassificazione adottato dello Stato Patrimoniale dovrà essere quello economico¹³⁰, mentre per il numeratore si selezionerà il flusso di reddito da abbinare alla grandezza posta al denominatore.

In questa sede, presenteremo due indici: il RoE¹³¹ e il RoI¹³².

Il primo mette in relazione il reddito netto di esercizio al capitale di rischio investito dai soci (o dal titolare in caso di azienda individuale), esprimendo un tasso rappresentativo della redditività del capitale di rischio.

Con il calcolo di questo indice si vuole verificare il grado di soddisfacimento del capitale di rischio: un alto soddisfacimento può generare attrazione per gli investitori esterni e, generalmente, esso si verifica quando il tasso è maggiore degli investimenti alternativi e non inferiore ai rendimenti attesi dagli investitori.

Il RoI esprime, a differenza del RoE, il rendimento del capitale investito nella gestione, comprendente sia il capitale conferito dai soci, sia quello prestato dai terzi, mettendo a relazione questo (al denominatore) con il reddito derivante dall'attività caratteristica, ossia il reddito operativo.

Ovviamente il RoE e il RoI, oltre che il diverso significato sopra esposto, hanno anche delle variabili diverse: il RoE, oltre che dalla capitalizzazione dell'azienda, dipende dalla politica finanziaria (l'Utile è l'ultima voce nel C.E. e alla sua formazione

129 *Indici di Bilancio*, di C. Caramiello, S. Di Lazzaro, G. Fiori, Giuffrè editore, 2003.

130 Il criterio economico prevede la riclassificazione delle poste in bilancio a seconda della loro destinazione nell'attività produttiva: avremo quindi il Capitale Investito Operativo (al netto delle passività di funzionamento) contrapposto al Capitale investito Extra-operativo e alle scorte liquide, per quanto riguarda le attività; dal lato delle passività, si avranno Mezzi Propri e Debiti Finanziari.

131 RoE è l'acronimo anglosassone di *Return on Equity*, ossia "ritorno sul capitale di rischio"; la formula sarà quindi Rn/Mp .

Il RoE, a sua volta può essere *netto* (nel caso sopra) o *lordo* (qualora si consideri il reddito al lordo delle imposte di esercizio ovvero *integrale* (da utile netto/lordo) o *normalizzato* (quando si depuri il reddito dalle componenti straordinarie verificatesi nell'esercizio; quest'ultimo è meno effettivo e reale del RoE integrale).

132 RoI è l'acronimo inglese di *Return on Investment*, cioè tasso di "ritorno sul capitale investito nella gestione caratteristica"; la formula sarà Ro/Ci .

contribuisce anche l'area finanziaria); il RoI, invece, non dipende dal costo dei finanziamenti esterni ma dalla politica industriale perseguita dall'azienda, sia a livello di costi e ricavi, sia a livello di scelte di investimento.

Indici Redditali

<i>in migliaia di euro</i>	Belvedere		Rea		Ecofor	
	2011	2010	2011	2010	2011	2010
<i>Mezzi Propri</i>	32.719	32.605	3.761	3.617	7.188	7.337
<i>Utile Netto</i>	1.087	3.299	145	-153	2.062	2.602
ROE	3,32%	10,12%	3,84%	-4,23%	28,69%	35,46%
<i>Capitale investito operativo</i>	35.967	34.475	3.657	6.357	12.063	9.383
<i>Reddito Operativo</i>	3.307	5.304	335	101	3.294	3.776
ROI	9,19%	15,39%	9,16%	1,59%	27,31%	40,24%

I valori presentati evidenziano una situazione tendenzialmente soddisfacente o molto soddisfacente per tutte le realtà aziendali.

Rea, seppur con valori bassi rispetto alle concorrenti di reddito e di capitale, consegue un miglioramento, portando i suoi indici ai valori di Belvedere.

Un peggioramento sensibile si denota nei RoE sia in Belvedere che in Ecofor, ma entrambe (soprattutto quest'ultima) si attestano su livelli di redditività buoni e molto alti: ciò è dovuto alla flessione dei ricavi per la prima (che influenzano già il RoI) e, per la seconda, ad un aumento sia dei ricavi ma anche dei costi, che neutralizzano l'aumento dei primi.

Per quanto riguarda il RoI di Ecofor, su di esso influisce anche l'aumento del capitale investito nel suo complesso (risultano aumentare anche le passività di funzionamento rispetto a quelle di finanziamento).

I valori di redditività dei RoI, infine, risultano tendenzialmente più alti rispetto alla redditività del capitale di rischio: ciò può essere dipeso essenzialmente sia da un buon ritorno di fatturato sugli investimenti, sia dal peso rivestito dall'area finanziaria e da quella tributaria nella determinazione del risultato di periodo.

Capitolo IV: Aspetti gestionali rilevanti, evoluzione locale dei servizi nell'ATO

Toscana Costa e considerazioni finali

4.1 Premessa

In questa parte conclusiva cercheremo di individuare altri aspetti gestionali non ancora emersi e formalizzare le conclusioni già effettuate nelle parte precedenti con maggiore chiarezza.

Inoltre, cercheremo di fornire quante più informazioni possibili sul processo (ancora in essere) di evoluzione del servizio locale in tema di rifiuti all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale Costa.

Termineremo il lavoro con una sintesi che evidenzi le particolarità riscontrate degne di nota.

4.2 Il rapporto con il territorio e la vision aziendale¹³³

Rea e Ecofor Service risultano avere più caratteristiche comuni di quante ne condividano con Belvedere: le prime due società, operano da anni nel settore dei rifiuti industriali e urbani (Ecofor solamente riguardo ai primi), la terza prevalentemente riguardo a rifiuti urbani.

Le tre società, a titolo informativo, smaltiscono rifiuti nella media di circa 200.000 tonnellate all'anno ciascuna.

Ecofor Service, inoltre, nonostante dichiarò¹³⁴ (più o meno fermamente) di voler arricchire il loro portafoglio di attività con la produzione di energia da fonti rinnovabili,

133 Questo paragrafo è frutto dell'elaborazione personale di chi scrive delle informazioni reperite sui siti web delle tre società, dei dati di bilancio e dei colloqui con le aziende, dove ovviamente questi sono stati possibili, nonché delle impressioni e riflessioni sviluppate durante il lavoro.

134 "La strategia aziendale prevede la realizzazione delle soluzioni necessarie per una corretta gestione del ciclo dei rifiuti: l'obiettivo principale è quello di impegnarsi e investire nel campo dell'energia verde, ricercando e sviluppando nuove tecnologie atte al recupero energetico".
Da www.ecoforservice.it/azienda/mission .

ad oggi non ha ancora raggiunto, a parere di chi scrive, tali obiettivi, se si considera infatti che la produzione di energia da biogas prodotto in discarica è una prassi per tutte le aziende del settore (considerato anche l'obbligo ex lege di captazione dello stesso) e che il progetto in essere di sviluppo del dissociatore molecolare con la società pecciolese non ha ancora portato risultati.

Rea invece, come emerso anche in sede di colloquio, per adesso non ha perseguito la via delle energie rinnovabili (tenendo sempre presente che anch'essa estrae biogas e ne ricava energia), vuoi perchè comunque svolge anche altre attività nel ciclo dei rifiuti, tra cui la raccolta e l'igiene urbana di alcuni dei comuni serviti.

La società della Valdera dichiara di operare nel pieno rispetto della normativa cogente in materia ambientale, perseguendo il miglioramento continuo del proprio Sistema di Gestione Ambientale e la riduzione dell'inquinamento, attraverso il controllo costante nelle emissioni in atmosfera, delle sostanze pericolose lavorate (all'interno dei rifiuti) e di tutti gli altri fattori di rischio ambientali; si impegna, infine, a garantire una trasparenza nelle fasi di conferimento dei rifiuti e a collaborare con gli organismi della Pubblica Amministrazione e con tutti i soggetti che abbiano un interesse legittimo nelle prestazioni ambientali della società.

Stessa politica aziendale è perseguita da Rea, la quale, ad onor del vero, si impegna in maggior modo rispetto ad Ecofor a coinvolgere il cittadino in percorsi di informazione sul ciclo dei rifiuti e di *educazione ambientale*, quest'ultima con l'obiettivo dichiarato di voler fomare una cultura civica della riduzione nella produzione dei rifiuti, del riutilizzo e del riciclaggio coinvolgendo anche i più giovani.¹³⁵

Le tre aziende, conscie dell'importanza del corretto svolgimento delle attività per il pubblico esterno, perseguono con convinzione percorsi di automiglioramento attraverso percorsi di programmazione e controllo nonché di certificazioni volontarie di qualità, tra cui la prestigiosa certificazione Emas, in possesso di Rea e Belvedere.

Quest'ultima però, risulta essere diversa rispetto alle altre due società sostanzialmente per tre motivi¹³⁶:

135 Dichiarazione Ambientale REA 2011: nel 2011, i bambini e ragazzi in età scolastica coinvolti in attività di formazione risultano essere stati più di 3000.

136 Questa parte sulle caratteristiche distintive di Belvedere e sulla sua vision è frutto di un colloquio con il Presidente della società dott. Macelloni Renzo.

- la società ha puntato negli anni passati sull'azionariato popolare, sia per quanto riguarda il finanziamento della società nel suo complesso, sia per interventi specifici, quali ad esempio l'impianto di fotovoltaico costruito sul territorio di Terricciola¹³⁷.

Come abbiamo già visto precedentemente, la forma giuridica più utilizzata negli anni è stata quella del prestito obbligazionario con diritto di conversione, che ha portato cittadini locali ad intraprendere il rapporto stretto con la società sottoforma di finanziatori (investendo piccoli risparmi) e a decidere successivamente di proseguire il rapporto con l'azienda diventando azionisti. La scelta, a detta degli amministratori, è unica, strategica ma anche impegnativa, perchè lega indissolubilmente l'azienda al territorio circostante.

- Altro elemento importante nel rapporto con il territorio e distintivo di Belvedere è il rapporto istaurato con il cittadino, cercato, voluto, proprio per permettere all'impianto di insediarsi dove è oggi localizzato; è importante ricordare, infatti, che la localizzazione¹³⁸ del sito è adiacente al centro abitato di Legoli (nell'ordine di poche centinaia di metri), mentre per le altre società i siti sono inseriti in contesti industriali o agricoli, quali rispettivamente quelli di Ecofor e Rea.
- Terzo e ultimo elemento distintivo, è il tipo di impianto: la discarica di Legoli nasce in un clima di conflitto con la popolazione circostante, ma la sua gestione all'avanguardia nell'efficienza e nel rispetto dell'ambiente, la totale trasparenza nei confronti dei concittadini mantenuta anche con l'organizzazione di eventi di tutti i tipi nel sito¹³⁹ e il conseguimento (per primi rispetto ai competitori) della certificazione Emas hanno fatto sì che la società Belvedere fosse presa a modello da altre realtà locali nel resto d'Italia e d'Europa¹⁴⁰.

137 A detta degli amministratori, ciò è avvenuto in controtendenza rispetto a quanto avvenuto nel resto della Toscana, dove si è preferito far investire in energie rinnovabili grandi società finanziarie, riservando a queste guadagno e privilegi, senza niente lasciare ai territori sfruttati.

138 Per l'importanza dell'aspetto localizzativo, *La Localizzazione*, Francesco Poddighe.

139 Nell'impianto di Legoli ed in particolare nell'area attrezzata denominata Triangolo Verde, sono state organizzate mostre, eventi mondani e persino concerti; è stato previsto inoltre, tra i tanti accorgimenti, l'installazione di telecamere che trasmettessero in alcuni locali pubblici immagini in diretta delle operazioni di conferimento di rifiuti.

140 Il presidente della società è stato invitato ad un convegno organizzato dall'OCSE nel 2011 a Parigi,

4.3 Le risorse umane

Riportiamo di seguito la composizione delle risorse umane delle tre società. Interessante notare che Rea presenta il più alto numero di dipendenti, ma ciò dipende senza dubbio dalle altre attività che svolge oltre a quella di discarica e, cioè, soprattutto dalla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e spazzamento strade, dove concordato; inoltre il volume di fatturato di Rea è pari al 180% di quello di Belvedere e al 212% di quello di Ecofor, quindi l'alto numero appare giustificato.

Risorse umane			
	Belvedere	Rea	Ecofor
Dirigenti	-	1	2
Quadri	-	4	4
Impiegati	16	43	17
Operai	21	117	26
totale	37	165	49

Stupisce però che, nonostante Ecofor abbia un fatturato inferiore a quello di Belvedere (-19%), impieghi il 32% di risorse in più, tra cui 6 posizioni dirigenziali assenti nella società pecciolese.

4.4 Il rischio ambientale

Il rischio ambientale di chi gestisce una discarica è ovviamente presente e può essere minimizzato, ma difficilmente eliminato in toto, adottando tutte le precauzioni del caso e adeguandosi a quanto previsto dalle norme di legge, le quali abbiamo visto molto stringenti specialmente sui criteri di costruzione delle discariche stesse.

Una cattiva gestione può infatti causare inquinamento del sottosuolo o delle acque dei fiumi sotterranei e limitrofi, fattispecie di reato riconosciute dal Codice dell'Ambiente e

insieme ad altre poche realtà aziendali europee a testimoniare e ad esporre il caso Belvede come modello di sviluppo sostenibile locale in una tematica delicata quale quella dei rifiuti.

da esso punite con sanzioni amministrative¹⁴¹ e penali¹⁴².

Per quanto riguarda i reati connessi alla non osservanza delle prescrizioni in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica, si rimanda al contenuto del paragrafo appositamente destinato inserito nella parte prima.

Un altro rischio ambientale, però, è presente nell'attività ad oggetto: è il rischio dovuto all'incertezza meteorologica, che incide non poco sui costi di gestione. Difatti, nonostante la discarica sia isolata sui tre lati (quello inferiore e i due laterali) dalle pareti di argilla e da materiali plastici isolanti, è inevitabile che la pioggia riesca a penetrare dall'alto: la produzione di percolato è quindi inficiata dalla quantità di acqua meteorica che riesce a penetrare nel sito e una stagione di piogge abbondanti comporterà una maggiore produzione di percolato e più alti oneri di smaltimento dello stesso¹⁴³.

141 Vedi art. 255, comma 1: *Abbandono dei rifiuti e contaminazione delle acque*: "chiunque (...) abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee e'punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3000 euro. (Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa e' aumentata fino al doppio).

142 Il Legislatore ha vietato, sanzionando amministrativamente l'eventuale trasgressione al divieto, l'abbandono incontrollato ed il deposito anche temporaneo di rifiuti, sia che si trovino allo stato liquido che solido, suo suolo o nel sottosuolo. A fronte dell'illecito, l'autorità comunale deve emettere ordinanza, con la quale viene intimato, entro un termine perentorio, il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dell'autore della trasgressione o del proprietario (o di chiunque possa vantare un diritto reale o personale attuale) del sito interessato. Qui entra in gioco l'art. 255, comma 3, che prevede che al mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale corrisponda una pena che è quella dell'arresto fino ad un anno.

Infine, altre due norme degne di essere ricordate in questa sede sono: l'art. 256, comma 1,2 e 4 i quali puniscono la *gestione non autorizzata di rifiuti* con l'arresto da 3 mesi ad un anno o l'ammenda da 2.600 fino a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; qualora si tratti di rifiuti non pericolosi l'arresto è da sei mesi a due anni e l'ammenda rimane invariata. Le stesse pene si applicano a chiunque collochi in discarica i rifiuti in mancanza dei requisiti di cui all'art.7, commi 1, 2, 3 d.lgs. 36/2003 ovvero chiunque diluisca o misceli i rifiuti ai fini di renderli conformi ai criteri di ammissibilità del D.M. 27 Settembre 2010.

I commi 3 e 4 dell'art. 256 puniscono invece le *discariche non autorizzate* con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro, pena aumentata (arresto da uno a tre anni e ammenda da 5.200 a 52.000 euro se la discarica non autorizzata è destinata, anche parzialmente, allo smaltimento di rifiuti pericolosi).

143 Se osserviamo i bilanci di Belvedere, notiamo che alla diminuzione del fatturato del 7,5% nel 2011

Se a quanto appena detto finora aggiungiamo la tendenza degli ultimi anni al verificarsi di precipitazioni sempre più a carattere tropicale (intese come brevi ma intense) che moderato, il rischio di avere impennate improvvise nella produzione e, quindi, nella necessità di smaltimento del percolato è sempre più frequente: ciò ha portato, ad esempio, Belvedere alla necessità di dotarsi di un impianto di smaltimento del percolato con una capacità maggiore.

Possiamo riassumere quanto detto finora con la constatazione che maggiori precipitazioni significano maggiori oneri annuali, ma possono anche obbligare le aziende ad investimenti pluriennali.

4.5 Il problema di una gestione scorretta dei rifiuti e il rischio di infiltrazioni di organizzazioni criminali nel settore

La gestione dei rifiuti in Italia, in particolare il suo smaltimento, è oramai da tempo sulle prime pagine dei quotidiani: nella memoria di tutti vi sono le immagini dell'*emergenza rifiuti in Campania* (così è stata ribattezzata dai giornali, anche se più correttamente l'emergenza coinvolge le province di Napoli e in parte Caserta) oppure dei casi di Palermo ovvero del Lazio, dove la saturazione della discarica di Malagrotta impone di trovare una situazione in tempi brevi.

In realtà, la questione è più complessa in quanto non coinvolge solo le operazioni di raccolta rifiuti: il rifiuto, difatti, una volta raccolto deve avere già una destinazione precisa che sia la termovalorizzazione o il conferimento in discarica; se manca lo sbocco in uno di queste due vie d'uscita, si crea un collo di bottiglia difficilmente risolvibile dalle aziende che si occupano di raccolta.

Il problema, purtroppo, è che costruire un termovalorizzatore o una discarica non ha lo

(vedi tabella informativa per settori operativi) non corrisponde una diminuzione di uguale valore tra i oneri di smaltimento del percolato, i quali diminuiscono per il 12,86% (325.000-373.000€). Ancora più evidente è quanto si trova scritto nel bilancio 2010 (pag.33 della Nota Illustrativa), dove nel commentare i costi per servizi e godimento di beni di terzi gli amministratori dichiarano che "*a seguito delle ingenti precipitazioni, nonostante i conferimenti siano stati inferiori, la società ha sostenuto in via straordinaria costi per lo smaltimento del percolato per 373.000 €*"; nel 2009 tale voce era nulla.

stesso impatto di far insediare una normale impresa: ci si scontra con le (legittime) pretese di chi vive nella zona scelta, che vorrebbe poter decidere della propria salute senza imposizioni dall'alto.

Oltre a questo limite, poi, c'è il pericolo, una volta individuato il luogo dove conferire rifiuti oppure costruire un inceneritore, che tali terreni siano preventivamente stati acquistati indirettamente da organizzazioni criminali organizzate (che magari li hanno sottratti con metodi simili all'estorsione a imprenditori o agricoltori locali) ovvero che le grandi somme messe a disposizione negli appalti facciano gola a imprese che strettamente legate a tali organizzazioni.

Altro campo nel quale nel passato le mafie (Mafia, Sacra Corona Unita ma soprattutto Camorra e Ndrangheta, che hanno ricavato miliardi di Euro da tali business) l'hanno fatta da padrone, è quello dello smaltimento di rifiuti pericolosi: a partire dagli anni '80 il Meridione e i mari circostanti, hanno visto sotterrati (o inabissati) interi carichi di rifiuti pericolosi, il tutto nel silenzio della popolazione locale, delle autorità e dei mezzi di informazione: purtroppo, gli effetti di tali pratiche si vedono tuttora nell'alta incidenza di tumori nelle popolazioni locali¹⁴⁴.

Infine, e questo si lega a quanto detto in apertura riguardo alle "emergenze", mantenere una situazione di caos favorisce le organizzazioni criminali di stampo mafioso, in quanto in tali situazioni le normali procedure di affidamento dei servizi spesso vengono messe in deroga.

Per avere chiara la situazione, si pensi che la situazione anomala dei rifiuti nella Provincia di Napoli (la cosiddetta "emergenza rifiuti") si protrae da più di quindici anni: non dovrebbe essere più una situazione emergenziale nell'accezione stessa del termine, ma purtroppo lo è.

Fortunatamente, esistono molti Comuni in quelle zone che registrano livelli di raccolta differenziata che non hanno niente da invidiare a Comuni del Centro o Nord Italia e ciò fa ben sperare per il futuro¹⁴⁵.

144 Per approfondire il tema, si consiglia la lettura (tra i tanti) di: *Mafia Pulita*, di Elio Veltri e Antonio Laudati; *Gomorra*, di Roberto Saviano; *La Malapianta*, di Nicola Gratteri e Antonio Nicasio.

145 Vedi dossier Comuni Ricicloni 2012 di Legambiente, a disposizione sul sito www.legambiente.it .

4.6 L'evoluzione dei servizi in tema di rifiuti all'interno dell'ATO Toscana Costa

4.6.1 Un quadro della situazione locale

Per avere un quadro il più chiaro possibile ripresenteremo alcune definizioni introdotte all'inizio del lavoro in maniera più pratica e affiancheremo a queste i dati dei rifiuti prodotti in Toscana; successivamente passeremo all'evoluzione in essere all'interno dell'ATO Toscana Costa¹⁴⁶, che è quello con il quale si interfacciano i Comuni dove hanno sede le tre società oggetto di analisi.

I rifiuti urbani (RU) sono costituiti dai rifiuti domestici prodotti dalle famiglie e da quei rifiuti che sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti domestici; questi ultimi corrispondono ad alcune tipologie di rifiuti prodotti da attività commerciali, turistiche, agricole e da piccole attività manifatturiere.

I rifiuti speciali (RS), invece, sono quei rifiuti più tipicamente "industriali", quali ad esempio i trattamenti intermedi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le attività di costruzione e di bonifica, le attività minerarie, etc.¹⁴⁷

Composizione rifiuti prodotti in Toscana

<i>tipo</i>	<i>q.tà (mln di t)</i>	<i>%</i>
Urbani	2,5	24%
Industria	2	19%
Estrattiva	0,8	8%
Demolizioni e Costruzioni	2,3	22%
Trattamento rifiuti e acque (escluso fanghi)	2,3	22%
Fanghi civili e industriali	0,5	5%
tot.	10,4	

Dai dati presentati, relativi al 2009, emerge che solo il 24% dei rifiuti prodotti è classificabile come rifiuti urbani; il restante 76% è costituito da rifiuti speciali con le origini più diverse, come emerge dalla tabella¹⁴⁸.

146 I dati qui presentati, relativi al 2009, sono stati estrapolati dal *Guida alla discussione del Piano Rifiuti e Bonifiche*. Per maggiori informazioni www.regione.toscana.it.

147 Dal 2002 sia i rifiuti urbani che i rifiuti speciali sono catalogati in 20 categorie fra di loro differenziate, sulla base delle qualità intrinseche e dell'origine, individuate ricorrendo al Codice Europeo dei Rifiuti (CER).

148 La Toscana, insieme all'Emilia Romagna, risulta essere tra le Regioni con più alta produzione pro-

Nella prima parte abbiamo approfondito la normativa europea e nazionale: a livello regionale, oltre a quanto già detto precedentemente, la norma di riferimento è costituita dalla legge 18 Maggio 1998, n.25 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" e dalla legge n.61/2007 che è intervenuta per modificarla: tra le tante modifiche, si ricorda in questa sede la riduzione del numero degli ATO da 10 a 3. L'ATO Toscana Costa, quello sul quale ci concentreremo, racchiude adesso le province di Massa, Lucca, Pisa e Livorno; l'ATO Centro è formato dalle province di Firenze, Prato e Pistoia, mentre le restanti province, ossia Grosseto, Siena e Arezzo, vanno a formare l'ATO Sud.

Inoltre, la normativa prevede un'importante differenza nell'assetto istituzionale e regolatorio dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali: la gestione dei rifiuti urbani è regolata da un'autorità pubblica e si basa su di una rete di gestori del servizio che possono avere, a scelta delle singole comunità d'ambito, carattere pubblico, misto pubblico-privato o privato; ciascun gestore è responsabile della gestione di tutte le fasi del ciclo del rifiuto, dalla raccolta all'invio agli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento, trasporti inclusi.

La normativa prevede, infine, che per ciascun ambito territoriale ottimale deve esservi autosufficienza nella gestione del ciclo, ossia provvedere in autonomia alla raccolta ma, soprattutto, allo smaltimento sul proprio territorio.

Tutto quanto appena detto non vale per i rifiuti speciali, la gestione dei quali è lasciata all'autonomia degli operatori (ovviamente preventivamente autorizzati dall'autorità competente) e alle logiche di mercato¹⁴⁹.

Quindi, per quanto riguarda la programmazione a livello di ambito, è utile capire quanti siano i rifiuti urbani prodotti nelle 4 Province incluse nella Ato Toscana Costa e quali siano le destinazioni che seguono tali rifiuti a livello percentuale (in questo caso disponiamo di dati regionali che però aiutano comunque a capire il trend).


capite di rifiuti. (Rapporto sui rifiuti ISPRA 2009).

149 L'unico vincolo è che questi rifiuti dovrebbero in teoria essere trattati in impianti i più prossimi possibili ai luoghi in cui vengono generati.

Produzione totale di rifiuti urbani (t/anno)

	1998	2003	2009	2009/1998	<i>proiezioni</i>	
Massa	103.759	131.240	139.490	34%		
Lucca	240.702	289.727	280.933	17%		
Pisa	203.891	254.726	260.841	28%		
Livorno	214.077	239.982	246.865	15%		
Ato Costa	762.429	915.675	928.129	22%	981.526	1.010.051
Ato Centro	802.722	969.161	1.002.665	25%	1.020.970	1.054.292
Ato Sud	397.124	504.084	543.694	37%	575.821	595.729
Toscana	1.962.275	2.388.920	2.474.488	26%	2.578.317	2.660.072

fig. 1 Il ciclo dei rifiuti urbani in Toscana¹⁵⁰



150 Questa figura è tratta dalla *Guida alla Discussione del Piano Rifiuti e Bonifiche* presente sul sito web della Regione Toscana.

4.6.2 La scelta di un soggetto unico per la gestione del servizio

L'ATO Toscana Costa, come già specificato, comprende 4 province, 111 comuni e circa 1.358.000 abitanti.

Rispetto agli altri due ATO Centro e Sud, il servizio risulta essere molto più frammentato: si contano 22 gestori del servizio di raccolta e 17 gestori di impianti di trattamento, smaltimento, recupero dei rifiuti, contro i 5 gestori (al massimo) di servizio e impianti degli altri ambiti toscani.

Secondo la relazione dell'on. Filippeschi¹⁵¹, l'individuazione di un gestore unico a livello di ambito, rappresenta effettivamente la possibilità di sviluppare una strategia unitaria di approccio alla riorganizzazione del servizio di raccolta e smaltimento.

La recente riforma della disciplina dei servizi pubblici locali (art.23-bis d.l. 112/08 e relativo regolamento di attuazione adottato con D-P-R- 7 Settembre 2010, n.168) consente due forme di affidamento " in via ordinaria" dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica, quindi anche della gestione dei rifiuti urbani:

- l'affidamento con gara;
- l'affidamento in favore di società mista, il cui socio privato sia stato scelto con gara a condizione che si tratti di socio industriale e non meramente finanziario e che allo stesso siano attribuiti una partecipazione non inferiore al 40% e "specifici compiti operativi" connessi alla gestione del servizio.

Tra queste due alternative, la Comunità d'Ambito ha scelto la seconda e ciò è stato fatto adducendo le seguenti motivazioni (sempre in relazione del 23/02/2011): l'obiettivo indicato dalla Regione Toscana (vedi documento preliminare alla legge finanziaria regionale 2011) era quello di incentivare aggregazioni e concentrazioni tali da determinare la nascita di aziende fortemente capitalizzate, in grado di assicurare, oltre ad un'efficiente gestione dei servizi, anche adeguati investimenti infrastrutturali.

La legge prevede che al soggetto individuato dall'ATO sia affidato il servizio di "gestione integrata dei rifiuti urbani", il quale comprende "la realizzazione, gestione ed

¹⁵¹ Relazione dell'on. Filippeschi, presidente dell'assemblea consortile della Comunità d'ambito (dal 1 Gennaio 2012 "Autorità d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa", che ha sostituito la Comunità), del 23 Febbraio 2011; la relazione, insieme a tutti gli altri documenti citati di seguito, è disponibile sul sito <http://www.atotoscanacosta.it/>.

erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti" (art. 202 d.gls. 152/2006): spetterà quindi a tale soggetto la costruzione e la gestione dei nuovi impianti di smaltimento e per questo motivo esso dovrà essere di dimensioni aziendali e patrimoniali adeguate.

I Comuni che dovranno scegliere, lo dovranno fare tenendo presente il ruolo e le prospettive delle loro aziende partecipate che "costituiscono realtà estremamente importanti, sia dal punto di vista patrimoniale (..) sia sotto il profilo socio economico, trattandosi di imprese che hanno fortemente contribuito alla crescita dei territori".

Sempre secondo quanto sostenuto nella relazione, la società mista "è apparsa costituire la forma di gestione del servizio che meglio coniuga queste due esigenze¹⁵², facendo sì, da un lato, che gli enti locali possano conferire alla nuova società – con le forme giuridiche più opportune – i rami d'azienda relativi ai rifiuti urbani delle loro società partecipate e consentendo, dall'altro, la ricerca di un partner industriale di rilievo in grado di far fronte, con il proprio know-how, con la propria esperienza e capacità economica e finanziaria, ai rilevanti impegni che attendono il gestore unico".

Il modello della società unica mista consentirà, come tutte le forme di partenariato pubblico/privato, di coniugare il ruolo e l'esperienza dei soggetti pubblici con le capacità tecniche, gestionali ed economico finanziarie di partner anche di primario livello.

Inoltre, sempre secondo la relazione, si eviteranno e constringeranno le spinte centrifughe volte a mantenere il controllo campanilistico sulle gestioni locali, così "da realizzare una nuova forma di aggregazione industriale che non sia una mera sommatoria delle varietà dei soggetti esistenti".

Un punto essenziale fissato dalla Comunità prima che si aprisse il bando riguarda le posizioni debitorie delle singole società: la nuova società non avrebbe dovuto rispondere dei debiti gravanti sulle società pubbliche che gestivano (e gestiscono ancora ad oggi) i servizi locali del ciclo dei rifiuti.

152 Quella voluta dalla Regione sulle qualità dei soggetti operanti e quella dichiaratamente perseguita di preservare le realtà aziendali locali.

4.6.3 Le linee guida della procedura¹⁵³

La procedura di gara è articolata in cinque principali fasi:

1. Fase di pre-selezione: pubblicazione del bando e ricezione delle manifestazioni d'interesse

Nella prima fase sono stati individuati i requisiti di accesso alla procedura e fissati i criteri generali di aggiudicazione: l'aggiudicazione del servizio avverrà in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo un determinato punteggio al progetto tecnico ed un ulteriore punteggio all'offerta economica. Poiché la gara è a doppio oggetto, questo meccanismo dovrà essere ripetuto sia ai fini della attribuzione della qualità di socio che dell'affidamento di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio¹⁵⁴.

2. Fase della due diligence¹⁵⁵

Dopo la prima fase, sulla base delle manifestazioni di interesse, verranno selezionati i soggetti ai quali verrà trasmessa una lettera di invito con cui verranno chiamati, in primo luogo, allo svolgimento di una *due-diligence* e, successivamente al suo espletamento, a partecipare alla terza fase, quella del dialogo competitivo; la *due diligence* consiste in una fase di approfondimento informativo (*Data Room*¹⁵⁶) nella quale verranno messi a disposizione una serie di documenti relativi alla Società Mista e all'oggetto del servizio.

La lettera di invito disciplinerà poi in maniera dettagliata, per quanto non

153 Questo paragrafo sintetizza l'allegato A alla Delibera n. 10/2001; per cui, per maggiori dettagli si rinvia al suddetto documento disponibile sul sito web dell'ATO Toscana Costa.

154 Così, ad esempio, si avrà per l'attribuzione della qualità di socio un parametro qualitativo che terrà conto del piano industriale di sviluppo della società e di uno quantitativo che rifletterà l'offerta economica per le azioni in sovrapprezzo.

Per i compiti operativi, si ripeterà il meccanismo di valutazione e si avrà, esemplificando, un parametro qualitativo che terrà conto del progetto tecnico relativo allo svolgimento del servizio e di altri compiti operativi e anche di un parametro quantitativo, in fase di definizione.

155 Con il termine *due-diligence* si intende l'attività organizzata finalizzata alla raccolta e alla verifica di informazioni inerenti alle caratteristiche di una realtà aziendale alla quali si è interessati; informazioni che vertono sulla situazione patrimoniale, finanziaria, gestionale, strategica, reddituale e ambientale.

156 Con l'espressione *Data Room* (in italiano *archivio*), si intende un luogo (fisico o virtuale) dove vengono conservate numerose informazioni relative, per quanto riguarda il campo di operazioni straordinarie, ad aziende sottoposte a due diligence.

previsto dalla originaria manifestazione di interesse, lo svolgimento delle fasi successive ed in particolare la fase del dialogo competitivo¹⁵⁷.

3. Fase del dialogo competitivo

Questa fase, mutuata dall'istituto del dialogo competitivo¹⁵⁸, non prevede tuttavia che si seguano pedissequamente le norme del Codice degli appalti, che verranno applicate solo in via analogica e quando compatibili con la procedura. In questa fase si instaurerà un dialogo con i concorrenti, nel rispetto dei principi della par condicio di tutti i partecipanti, sul progetto tecnico di svolgimento del servizio (comprensivo di tutte le fasi del rifiuto) e anche, eventualmente sul Contratto quadro, sullo Statuto, etc. e all'individuazione degli "specifici compiti operativi", così come definiti dall'articolo 4, comma 12, d.l. 138/2011.

Questa fase si chiuderà con l'individuazione di un documento tecnico definitivo sulla base del quale i concorrenti saranno chiamati a formulare le loro offerte, sia di carattere tecnico (e migliorative del documento finale) che di carattere economico.

Lo svolgimento di questa fase si rende opportuno in considerazione della notevole complessità del servizio (111 comuni, 4 provincie; circa 1 milione di tonnellate annue di rifiuti prodotti; quasi 1.358.000,00 abitanti; circa 260 mil. di euro di gettito complessivo, sommando TIA e TARSU; più di 15 impianti da gestire) e del ruolo essenziale del socio privato, il cui apporto sarà determinante, sia sotto il profilo economico/patrimoniale ma anche e soprattutto dal punto di vista industriale.

Nel tempo necessario allo svolgimento del dialogo competitivo, i soci pubblici

157 Alla lettera di invito verranno allegati: lo schema del contratto-quadro per l'acquisto delle partecipazioni da parte del socio privato; lo schema di patto parasociale tra i soci pubblici e il socio privato; lo schema di Statuto della società mista; lo schema di contratto del servizio.

158 L'istituto del dialogo competitivo, regolato dall'art.58 del d.lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), secondo quanto disposto dal comma uno del suddetto articolo, è permesso qualora gli appalti siano *particolarmente complessi* (segue una definizione di cosa si intenda per "particolarmente complesso"). In sintesi, le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi, garantendo una parità di trattamento a tutti i partecipanti. L'offerta sarà aggiudicata, una volta portato a termine il processo di definizione del servizio sulla base del dialogo con i partecipanti, dal soggetto che presenterà l'offerta economica più vantaggiosa.

dovranno completare i conferimenti in natura nella società (aziende o rami di azienda ed altre eventuali dotazioni patrimoniali) mista, previa valutazione di stima ex art. 2343 c.c.

4. Fase della presentazione delle offerte

Chiusa la fase del dialogo competitivo, nella quarta fase i concorrenti saranno chiamati a formulare le proprie offerte, sia tecniche che economiche. Come anticipato, l'offerta tecnica dovrà essere duplice e riferita al *piano industriale di sviluppo della società* e a quello di *svolgimento del servizio (inclusa la gestione degli impianti)*.

L'offerta economica dovrà essere anch'essa duplice: una parte riguarderà *l'offerta in sovrapprezzo azioni*, necessaria affinché il socio privato possa entrare nella società sottoscrivendo l'aumento di capitale per la quota oggetto di gara (da determinarsi tra il 45 e il 49%), e pagando quindi un sovrapprezzo su tali partecipazioni; l'altra parte è quella relativa alle *componenti di costo del servizio*. Sulla base delle due offerte verrà stabilita una graduatoria, dove i profili relativi alla gestione del servizio dovranno avere un maggior rilievo rispetto a quelli relativi all'assunzione della qualità di socio.

Una volta valutate le offerte, potrà essere eventualmente prevista un'ulteriore fase di rilancio sulle sole componenti economiche da parte dei soggetti che avranno formulato le migliori offerte.

5. Closing e Signing

In quest'ultima fase si procederà:

- alla stipula del contratto quadro;
- alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale
- al perfezionamento degli atti societari per l'ingresso del socio privato;
- alla stipula del contratto di servizio.

A livello cronologico, la procedura prevedeva la chiusura della prima fase in data 31 Dicembre 2011 e la fine della quinta fase entro e non oltre il 31 Dicembre 2012; in realtà, la chiusura della prima fase è stata prorogata al 15 Marzo 2012, con evidente slittamento delle altre; solo l'11 Maggio 2012, difatti, sono state definitivamente ammessi i soggetti che avevano manifestato interesse alla fase di due diligence.¹⁵⁹

¹⁵⁹ L'ultimo documento in ordine cronologico presente sul sito è la *Gara per l'affidamento della stima degli assets comunali ex art.2343-ter per il conferimento in RetiAmbiente spa*, datato 10/08/2012; per

Parallelamente, dal lato dei Comuni, è stata costituita la società mista (per adesso a totale capitale pubblico, in quanto in attesa dell'aumento del capitale per l'ingresso del socio privato) con il nome di RetiAmbiente spa, in data 16 Dicembre 2011.

4.6.4 Gli elementi principali del bando per l'assegnazione del servizio

All'art. 3 del Disciplinare di Gara¹⁶⁰, troviamo i requisiti di partecipazione per essere ammessi alla procedura: sono ammessi tutti i soggetti, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:

- I. esperienza di pianificazione economico-finanziaria e gestione di programmi di investimento per volumi non inferiori ad € 30 milioni, effettuati negli ultimi cinque anni (2006-2010) a supporto dell'assetto produttivo di una o più aziende che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato che abbiano avuto in tale quinquennio un fatturato aggregato medio annuo non inferiore a € 100 milioni e /o una media di 1000 dipendenti;
- II. esperienza almeno triennale nella gestione del ciclo finanziario e commerciale derivante da attività di bollettazione e riscossione della tariffa o da altre attività;
- III. avere realizzato un fatturato medio annuo, nel triennio 2008-2010, non inferiore ad € 100 milioni per lo svolgimento delle attività di "gestione di rifiuti urbani e assimilati" intendendosi per tale la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, incluse le attività di gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, trattamento ai fini del recupero e smaltimento, attività di raccolta, raccolta differenziata, spazzamento, commercializzazione e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Al comma 6 dell'art.5 troviamo, invece, la previsione per cui se a partecipare è un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, consorzi, società consortili, Geie¹⁶¹, una o più

questo motivo, si ritiene che la procedura a data di oggi (7 Ottobre 2012) potrebbe trovarsi tra la seconda e la terza fase.

Ciò, a parere di chi scrive, ingenererà quasi sicuramente ritardi che sfoceranno in una deroga ai termini del 31/12/2012 per la chiusura della quinta fase, con probabile postergazione per l'assegnazione del servizio ai primi 6 mesi della anno 2013.

160 Il Bando di Gara è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 28/12/2011.

161 Tutte queste forme di aggregazione sono ammesse, a norma dei commi 2,3 e 4 a patto che le imprese sottoscrivano confutatamente una dichiarazione dove è indicata quale di esse assumerà la veste di

imprese possono avere esclusivamente i requisiti di esperienza ai numeri I e II, a condizione che siano riunite o associate con imprese che possiedano i requisiti di cui al punto III e purchè tutte le imprese sommino nel loro complesso il totale dei requisiti quantitativi sopra richiesti.

Occorrerà, infine, possedere altresì i titoli specifici abilitativi richiesti dalla legge, quale ad esempio l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

4.6.5 Il ruolo delle tre società oggetto di analisi all'interno dell'ATO Toscana Costa

Risulta chiaro adesso che le tre società oggetto di analisi saranno coinvolte direttamente o indirettamente dall'esito della gara per l'assegnazione del servizio.

Per capire il ruolo che le stesse avranno successivamente all'esito della gara, tuttavia, faremo un'astrazione.

Assumeremo, cioè, che le società partecipino alla gara ma ne risultino non vincenti ovvero non partecipino; troppe sarebbero le variabili ad entrare in gioco qualora partecipassero e vincessero e per poter svolgere un'indagine seria di questo tipo avremmo bisogno di dati e informazioni non in nostro possesso, anche perchè sarebbero protette dalla segretezza imposta dalla procedura stessa.

Belvedere spa¹⁶², nonostante le caratteristiche dell'impianto di Legoli (nel quale vengono prevalentemente conferiti rifiuti urbani anzichè speciali) potrebbero far pensare il contrario, risulta non coinvolta dal processo di conferimento degli impianti in RetiAmbiente spa da parte degli enti pubblici e ciò per due motivi: il primo riguarda la proprietà vantata da parte della società sugli impianti, che non risultano essere in concessione dal Comune; il secondo riguarda l'azionariato popolare che configura la società come privata a tutti gli effetti (a dispetto della partecipazione maggioritaria del Comune di Peccioli), escludendo quindi, anche nel caso in cui l'impianto fosse acquisito in concessione, un suo conferimento all'interno della società mista.

capogruppo mandataria e quali saranno le mandanti; con la stessa dichiarazione, le imprese dovranno impegnarsi all'esito dell'aggiudicazione definitiva, a costituire una società di capitali che dovrà acquisire la partecipazione azionaria del 45% del capitale di RetiAmbiente spa.

162 Anche in questo caso alcune informazioni sono state reperite direttamente in sede di colloquio con gli amministratori.

Belvedere spa, quindi, avrà rapporti commerciali con il soggetto che verrà individuato all'esito della procedura in essere nell'ATO Costa ma anche con l'ATO Centro, in virtù della determina con la quale è stato definito l'impianto di Legoli come strategico per la Toscana.

REA spa, invece, verrà direttamente coinvolta nel processo di riorganizzazione locale, in quanto, così come esposto nella Relazione sulla Gestione dagli amministratori, nel corso dell'esercizio 2012 e dell'esercizio 2013 verranno posti in essere da parte della società tutti quegli adempimenti normativi necessari per adeguare la struttura organizzativa e societaria alla legge europea in merito agli affidamenti di pubblici servizi: in particolare si dovrà procedere alla separazione dell'attività di raccolta legata al ciclo dei rifiuti urbani da quella di carattere industriale.

La suddetta separazione delle attività non influirà comunque sulla continuità aziendale. Cioè, per meglio dirsi, l'azienda verrà smembrata in più parti: sicuramente una parte verrà conferita dal Comune di Rosignano e dagli altri enti proprietari nella società RetiAmbietne spa, e sarà il ramo aziendale che si occupa della raccolta dei rifiuti e dell'igiene urbana.

L'altra parte, quella comprensiva dell'impianto di Scapigliato, trattando questo prevalentemente rifiuti speciali, rimarrà di proprietà del Comune di Rosignano che lo gestirà in via autonoma dall'ATO, tenendo ovviamente presente la disponibilità (per quanto riguarda i rifiuti urbani) che i proprietari degli impianti dovranno assicurare al nuovo soggetto subentrante.

Infine, riguardo ad Ecofor, la società sarà indirettamente coinvolta dalla gara per la riorganizzazione dei soggetti clienti con i quali si interfacerà, ma niente è previsto per l'impianto, in quanto lo stesso è dichiaratamente per rifiuti speciali e, sulla base di quanto detto in apertura di paragrafo 4.7.1, tali rifiuti seguono il mercato privato.

4.7 Una sintesi

La composizione del lavoro, articolata in una prima panoramica sul contesto normativo e successivamente in un confronto tra tre società locali, ci ha fornito spunti utili a comprendere il campo in cui operano i gestori di discariche e quali siano le

caratteristiche comuni (nonchè taluni differenze).

Nella prima parte si sono affrontate le principali norme disciplinanti i rifiuti e le discariche: le regole, che sono apparse subito molto stringenti, tali da limitare (e non di poco) l'attività dei gestori, trovano il loro fondamento nei principi della nostra Costituzione e nelle politiche europee e spingono verso un uso sempre più residuale della discarica come soluzione al problema dei rifiuti.

La prima delle direttive esaminate, ossia la Direttiva 2008/98/CE sui Rifiuti, parte dall'assunto che la produzione degli stessi tende ad aumentare sempre più all'interno dell'Unione europea, cosicchè il rafforzamento delle misure in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti ambientali non si possa realizzare se non con la riduzione nella produzione dei rifiuti, seguita dal recupero e dal riciclaggio. L'altra direttiva, la Dir. 1999/31/CE prevede severe prescrizioni tecniche per le discariche, al fine di prevenire e ridurre, per quanto possibile, le ripercussioni negative sull'ambiente, in particolare sulle acque, sul suolo, sull'atmosfera e sulla salute umana: per perseguire questo obiettivo, successivamente ad una parte definitoria, stabilisce quali siano i rifiuti ammessi e esclusi, quale sia la precisa procedura di ammissione dei rifiuti in discarica, e quali siano le qualità necessariamente in possesso del gestore che vuole occuparsi di una discarica, da esplicitare in sede di domanda di autorizzazione. Le due direttive sono state ovviamente seguite in Italia da norme che riprendevano le prescrizioni previste, e cioè dalle integrazioni al Codice dell'Ambiente e dal d.lgs. 36/2003.

Nella seconda parte, abbiamo confrontato le tre società scelte, ossia Belvedere, Rea e Ecofor Service.

Da tale comparazione sono emerse delle caratteristiche comuni (e alcune differenze), che seguono:

- Le società risultano essere *miste*, cioè con compagine sociale pubblica e privata, dove però, secondo quanto osservato, delle due la partecipazione pubblica è la più rilevante e la *golden share*¹⁶³, dove non prevista formalmente, è costituita nella sostanza da una maggioranza assoluta, magari rafforzata da patti di sindacato tra enti pubblici¹⁶⁴: la parte privata è rappresentata da soci privati con

163 Privilegio del detentore di un pacchetto azionario di esercitare diritto di veto su alcune decisioni dell'azienda.

164 Vedi il patto di sindacato stipulato tra i Comuni di Rosignano Marittimo e Cecina per il controllo di

natura industriale, creditizia, ma anche piccoli risparmiatori (vedi Belvedere).

- Gli impianti gestiti sono sia discariche per rifiuti non pericolosi sia per rifiuti pericolosi.
- Le tre società hanno come attività principale quella di gestione delle discariche: attività che è anche l'unica per la società Ecofor Service, mentre le altre si occupano dell'intero ciclo dei rifiuti (Rea) o di altre attività, quali ad esempio produzione di energie rinnovabili (Belvedere).
- Riguardo alla composizione dell'attivo, le società sembrano avere le caratteristiche più disparate, nonostante visto il tipo di attività sembrerebbe logico aspettarsi grossi immobilizzi: così è per quanto riguarda Ecofor ed in parte Belvedere; poco rigido appare l'attivo di Rea, ma ciò dipende dalla situazione passata.
- La voce predominante all'interno dell'attivo immobilizzato è quella degli immobili, impianti e macchinari (più generalmente immobilizzazioni materiali), salvo per la società livornese, ma ciò è dovuto al fatto che fino al 2010 per la società era impossibile fare investimenti in discarica, in virtù di quanto previsto dalla convenzione con il Comune di Rosignano; possiamo anticipare che già nel bilancio al 31 Dicembre 2012, la situazione sarà diversa.

Nel bilancio di Ecofor, invece, gli impianti in discarica assumono un peso importantissimo sul totale degli investimenti, vuoi anche perchè l'attività, come già anticipato, è esclusiva per l'azienda.

- Le partecipazioni detenute dalle aziende sono generalmente in società che svolgono attività appartenenti al ciclo dei rifiuti, ovvero soggetti clienti o fornitori; l'unica delle tre società a differenziare, oltre che negli investimenti in senso proprio, anche nell'acquisto di partecipazioni è la società pecciolese.
- Tra le voci dell'attivo corrente, le rimanenze, in quanto società fornitrici di servizi, non costituiscono una voce rilevante nel bilancio delle tre società, salvo quanto rappresentato da Belvedere e ciò è presto spiegato: in tale voce sono confluiti gli immobili rurali acquisiti con l'operazione di fusione e che il management ha destinato all'alienazione.
- Una posta molto "pesante" nell'attivo delle tre società è quella dei crediti

Rea.

correnti, costituiti per la maggior parte da crediti verso clienti: questi, sono rappresentati da soggetti sia pubblici che privati (dipende in sostanza dal tipo di rifiuto: se pubblico sarà più facilmente RSU, se privato sia RSU ma soprattutto rifiuto speciale o pericoloso) e, a giudicare dall'analisi sui tempi di incasso corredata dai colloqui aziendali, entrambe le tipologie di clientela presentano dei problemi di adempimento e ritardano i pagamenti.

Infine, mentre Belvedere e Rea presentano anche crediti verso società controllate, controllanti, correlate e altre, Ecofor vede rappresentato il suo attivo corrente quasi esclusivamente da crediti verso clienti.

- In merito alle fonti di finanziamento abbiamo osservato che la società delle tre che presenta un indice di autonomia finanziaria più elevato è Belvedere, ma possiamo affermare che rappresenta una "felice" eccezione alla regola italiana della sottocapitalizzazione; per ciò che riguarda lo sbilanciamento verso il breve periodo, la società che potrebbe presentare più problemi nel futuro è Rea, anche se, dalla composizione dei debiti, si evince una situazione più rassicurante in quanto il principale soggetto che vanta pretese è l'ente controllante.
- Tra le poste del passivo, risulta interessante quella dei fondi discarica, e cioè gli accantonamenti obbligatori ex lege e avvalorati da una perizia di stima per la copertura degli oneri di manutenzione, sorveglianza e controllo che si manifesteranno una volta chiusa la discarica; tale posta è presente solo nel bilancio di Ecofor ma è tipica delle aziende che gestiscono discariche e il fatto che manchi nelle altre due società è patologico, in quanto dipendente dalle singole convenzioni stipulate con gli enti pubblici locali.
- Riguardo ai debiti, i valori di questi sono equamente distribuiti debiti verso istituti di credito e debiti verso fornitori (talvolta ricompresi all'interno dei debiti verso soggetti controllanti), con una netta prevalenza dei secondi sui primi nel caso di Rea; infine, l'unica delle tre società che ha deciso di finanziare la propria attività con un prestito obbligazionario, emesso in più di un'occasione per coinvolgere la popolazione locale con l'opzione della conversione del credito in azioni e talvolta correlato ad investimenti in energie rinnovabili, è Belvedere spa.
- Altra tipicità delle aziende è la presenza di fidejussioni, rilasciate per loro conto

a enti pubblici da istituti creditizi o assicuratori per l'esercizio dell'attività di gestione delle discariche; come visto nella parte normativa, la legge prevede che al momento dell'autorizzazione, si debba provvedere a prestare idonee garanzie finanziarie e ciò perchè si vuole evitare che il soggetto gestore abbandoni la discarica in corso d'opera ma si occupi diligentemente della sua gestione e della sua messa in sicurezza.

- I ricavi delle tre società, come già anticipato, vedono l'origine prevalente dalla gestione della discariche, con valori che oscillano dal 72% di Rea (la quale però si occupa anche di raccolta di RSU e ciò pesa non poco sul totale dei ricavi) al 94% di Ecofor Service, passando per il 92% di Belvedere; i ricavi per discarica, sono in realtà suddivisibili in ricavi da conferimenti e ricavi da produzione di energia, con una prevalenza netta dei primi sui secondi (per maggiori dettagli si rimanda ai paragrafi dedicati).
- All'interno dei costi, si distingue per il suo peso relativo (seguito dai costi per personale e dagli ammortamenti delle immobilizzazioni) la categoria costi per servizi e godimento beni di terzi: ciò è dovuto all'attività esercitata ed in particolare al canone (versato direttamente o sottoforma di differenza tra il prezzo incassato e l'aggio riconosciuto al gestore) che le aziende pagano all'ente proprietario del sito in base alle convenzioni stipulate.
- Esistono ovviamente delle differenze: Rea, a differenza di Belvedere che ha scelto di gestire tutto in economia, si affida molto a leasing per i macchinari e gli automezzi da lavoro e ciò ovviamente pesa sul fatturato; sempre la società livornese, questa volta a differenza di Ecofor, presenta ammortamenti per impianti bassi, ma ciò dipende da quanto detto prima e ossia dalla tendenza a scarsi investimenti negli anni precedenti che è stata invertita con il rinnovo della convenzione nel 2010.

Infine, tra gli accantonamenti troviamo gli oneri stanziati per fronteggiare gli adempimenti post-mortem della discarica imposti ex-lege di cui si è trattato antecedentemente.

- Gli indicatori di redditività presentano una situazione soddisfacente o molto soddisfacente per tutte le realtà aziendali osservate, nonostante il ROE sia in tutte le società in flessione a causa della flessione generale dei ricavi nel settore

(dovuti ai minori conferimenti).

- L'analisi delle risorse umane ha evidenziato che la società che delle tre si avvale di minor posizioni dirigenziali per svolgere le medesime attività delle concorrenti è Belvedere spa e che Ecofor impieghi più risorse di quest'ultima, nonostante abbia un fatturato più basso.
Inoltre, l'attività necessita di una prevalenza di operai rispetto a figure dirigenziali e impiegatizie e quindi anche di un più basso livello di istruzione richiesto per lo svolgimento delle mansioni aziendali.
- Infine, abbiamo visto quali siano le scelte che le aziende hanno operato per farsi accettare dall'ambiente circostante e quali siano i rischi che potrebbero presentarsi nell'esercizio dell'attività di gestione di discariche, tra i quali spicca il rischio ambientale: questo è inteso sia come rischio di causare danni all'ambiente e di incorrere in sanzioni, sia di dipendere nell'andamento di taluni costi e per le scelte di investimento da situazioni ed evoluzioni meteorologiche.
- In ultima istanza, abbiamo approfondito quale sia l'evoluzione prevista nei servizi all'interno dell'ATO Toscana Costa (in particolare le caratteristiche della procedura) e quale sia il ruolo che le tre società oggetto di analisi svolgeranno in un futuro prossimo, evidenziando le differenze dovute alla loro stessa differente natura.

Conclusioni

La normativa di settore, sulla spinta di un maggior interesse dell'opinione pubblica sempre più attenta all'ambiente, ha regolamentato l'attività delle discariche in maniera ferrea, permettendo pochi margini di manovra alle aziende operanti nel settore. Tuttavia, il settore appare piuttosto redditizio e le forti barriere all'entrata (autorizzazioni, problema localizzativo, forti investimenti iniziali) tutelano le aziende che operano già da anni da possibili competitori, a patto ovviamente di gestire le società miste con un'ottica "privata", evitando tutti gli sbagli commessi nel passato¹⁶⁵ (e nel presente) dalle gestioni pubbliche delle municipalizzate e di guardare al lungo periodo diversificando gli investimenti, come ad esempio Belvedere fa da tempo. Le aziende, inoltre, tentano di ingraziarsi sempre più frequentemente la popolazione che vive in prossimità degli impianti con una maggiore trasparenza e con laute opere di compensazione locali e ciò ha limitato la sindrome *Ninby*, spingendo all'opposto verso il *Pimby*.¹⁶⁶

Ciò detto, in Italia, tuttavia, il problema dei rifiuti resta rilevante, soprattutto socialmente: gli scandali sono all'ordine del giorno ma, soprattutto, la percentuale di rifiuti conferiti in discarica sul totale è superiore al 50%¹⁶⁷ e ciò fa pensare che prima o poi gli impianti tuttora esistenti si satureranno, ingenerando problemi di non poco conto, considerando che il primo diritto ad essere leso è quello di vivere in un ambiente salutare.

165 Vedi la delibera della Corte dei Conti 13/2008 del 18 Settembre 2008 sullo stato dei controlli della Corte dei Conti sugli organismi partecipanti dagli enti locali; è stato osservato come il dato degli sprechi e inefficienze sia ancora più evidente nelle ipotesi di società totalmente pubbliche.

166 *Ninby* è l'acronimo inglese di *Not In My BackYard*, ossia "non nel mio cortile" a cui si contrappone il comportamento *Pimby* (*Please In My BackYard*), che significa "per favore nel mio cortile".

167 Per il dato preciso si rimanda al rapporto sui rifiuti ISPRA 2009.

Servirebbe quindi un forte cambio di passo verso quanto auspicato dalla Direttiva Europea sui Rifiuti e cioè una riduzione nella produzione degli stessi, ad esempio eliminando imballaggi e prodotti monouso, ovvero spingendo verso il riutilizzo dei prodotti già usati e verso il riciclo di quelli esausti.

Quando detto finora, è ovvio, si scontra con la concezione del cosiddetto *consumismo*, quindi, ahimè, difficilmente lo si vedrà attuato in tempi brevi.

Un doveroso ringraziamento va al dott. Giacomo Bertini per la cortesia dimostrata in questi mesi.

Desidero infine ringraziare il professor Francesco Poddighe e il professor Roberto Verona per i consigli e gli insegnamenti che mi hanno dato durante gli anni di università e per la disponibilità e l'attenzione con cui mi hanno seguito durante la preparazione di questo mio piccolo lavoro.

Bibliografia

- Veronica Dini, *Il Diritto Soggettivo all'ambiente*, in *Giuristi Ambientali*.
- *Manuale di Diritto dell'Ambiente*, A.A.V.V..
- *Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta*, istituito con la decisione 1600/2002/CE.
- *Le nuove regole sulle discariche di rifiuti*, Osvaldo Busi, 2008.
- *Discarica: gestione operativa e post-operativa*, a cura del Consorzio di bacino Padova 2 per lo smaltimento dei rifiuti soli urbani e di Novambiente.
- *Le aziende di servizi ambientali. analisi dei costi per la gestione ecologica dei rifiuti solidi urbani*, di Alessandro Marelli.
- *Le società a partecipazione pubblica degli enti territoriali*, in *Istituzioni e Federalismo* n. 2/2011.
- *Ragioneria Generale e Applicata*, C. Caramiello.
- *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, F. Superti Furga, III ediz., Milano, Giuffrè, 1997.
- *I Complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza nella redazione dei bilanci di esercizio*, G. Ferrero, Milano, Giuffrè, 1991.
- *Bilancio Civilistico e Imponibile fiscale*, di Marco Allegrini e Paolo Martini, V ediz.
- *Principi contabili internazionali*, S. Azzali, M. Allegrini, A. Gaetano, M. Pizzo, A. Quagli, Giappichelli editore.
- *Indici di bilancio*, di Carlo Caramiello, Fabrizio Di Lazzaro, Giovanni Fiori, Giuffrè Editore,

II edizione.

- *Introduzione al bilancio di esercizio*, Terzani S., Padova, 1995.
- *La localizzazione. aspetti e riflessi economico-aziendali*, Francesco Poddighe.
- *Manuale di tecnica professionale: valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e fiscalità d'impresa*, Francesco Poddighe.
- *Rapporto Ispra 2011 sui rifiuti*.
- *Quaderno Apat Rifiuti* , a cura di Alessandra Casali e Claudio La Rosa.
- *Mafia Pulita*, di Elio Veltri e Antonio Laudati.
- *Gomorra*, di Roberto Saviano.
- *La Malapianta*, di Nicola Gratteri e Antonio Nicasio.

Sitografia

<http://www.belvedere.peccioli.net/>

<http://www.reaspa.it/>

<http://www.ecoforservice.it/>

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_it.htm

<http://www.regione.toscana.it/>

<http://www.atotoscana costa.it/>

<http://www.repubblica.it/>

<http://www.ilsole24ore.com/>

<http://www.legambiente.it/>